

Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXV numero due
ottobre 2025

Periodico semestrale a cura
dell'Ordine degli Avvocati di
Parma.
Autorizzazione del Tribunale di
Parma n.14 del 10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento
postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri



IL SOMMARIO FORMALE

- pag. 3 **editoriale**
- pag. 4 **intervista al Procuratore della Repubblica**
- pag. 8 **XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino: relazione (un delegato)**
- pag. 10 **XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino: una mozione (IA)**
- pag. 14 **le modifiche al titolo IV del codice deontologico forense in vigore dal 1° novembre 2025**
- pag. 18 **attività del Consiglio e aggiornamento albi**
- pag. 29 **la riforma costituzionale della separazione delle carriere verso il referendum confermativo**
- pag. 24 **Quando il consiglio si fa illegittimo? Un possibile contributo della linguistica nella valutazione di una minaccia velata**
- pag. 29 **l'imbuto:**
- pag. 30 **Scienza Futuro Diritto. Le ragioni di un Festival**
- pag. 35 **l'intelligenza (artificiale) dell'avvocato/a**
- pag. 46 **Dalla mente all'algoritmo: ripensare l'autore nell'era dell'intelligenza artificiale**
- pag. 51 **tale padre**
- pag. 52 **c'era una volta**
- pag. 53 **L'affidamento condiviso: facciamo il punto. Intervista al Prof. Marino Maglietta**
- pag. 57 **giurisprudenza disciplinare**
- pag. 63 **note**
- pag. 64 **quarta di copertina**

chiuso in redazione il 2 dicembre 2025

Comitato di redazione:

avv. prof. Luigi Angiello, avv. Nicola Bianchi,
avv. Daria Fanti, avv. Alberto Magnani, avv.
Francesco Mattioli, avv. Alessandra Mezzadri, avv. Werner Stricker

Hanno collaborato a questo numero:

prof. Davide Astori
avv. Gaetano (Toni) Ciancio
avv. prof. Antonio D'Aloia
dott. Alfonso D'Avino
avv. prof. Valentina Gastaldo
avv. Luciana Guareschi
prof. Marino Maglietta
avv. Fabio Mezzadri
dott. Matteo Montan
avv. Paolo Moretti
avv. Giovanna Pititto



...E QUELLO EMOZIONALE

È inusuale (e probabilmente anche poco corretto) che la redazione manifesti compiacimento per le proprie iniziative. Giudicheranno e perdoneranno i nostri lettori questo eccesso (molto parmigiano peraltro).

Gli è che questo CRONACHE XCVI natalizio crediamo meriti attenzione particolare per ricchezza, diversità, attualità, approfondimento sul nucleo dell'intelligenza artificiale: dall'editoriale presidenziale, attraverso la mozione congressuale, raggiungiamo l'imbuto sull'intelligenza artificiale, concepito come un gorgo concentrato, dalla filosofia elevata di Antonio D'Aloia, alla pratica eccellente e personalizzata di Matteo Montan, alle digressioni giuridico-forensi sul primo tema in gioco di Valentina Gastaldo.

Trattiamo poi del referendum sulla giustizia indirizzati dall'editoriale transitando dall'intervista al Procuratore della Repubblica per approdare alla guida (utile anche per parenti, amici e conoscenti), nel tentativo di una corretta parametrazione e di analisi oggettiva affidato a Paolo Moretti che dai tempi creativi di trent'anni fa si occupa di giusto processo.

Passiamo alla linguistica con un nuovo eccellente contributo di Davide Astori (linguista-penalista?) sulla minaccia velata e in generale sui nostri lemmi di comune utilizzo: per l'avvocato, che tratta di parole e con parole, la linguistica (e la consapevolezza, almeno approssimata, dei suoi meccanismi) è disciplina strumentale essenziale per la comunicazione specifica e supporto imprescindibile per l'interpretazione della norma (leggente anche, "lingua e diritto uniti dalla cultura" di Natalino Irti, sul domenicale del Sole24 Ore del 17 agosto 2025).

Immancabile la deontologia: se risulta ridotto il repertorio consueto per ragioni di spazio non manca un bel commento alle più recenti modifiche, affidato a Giovanna Pititto che delle regole ha fatto applicazione a lungo quale componente del CDD, con un dettaglio delle modificazioni di provenienza CNF.

Infine un'approfondita intervista sull'affidamento condiviso dei figli, a cura di Luciana Guareschi e, in alleggerimento, un altro collega letterato-scrittore: racconto e poesia di Toni Ciancio, con un gioco linguistico ed una riflessione paradossale su vanagloria e cocciutaggine ottusa e autoritaria, rischi per ogni persona (e forse ancor più per chi è avvocato/a).

Il 2026 tra riforme ed innovazione

L'Avvocatura sta vivendo un periodo storico assai rilevante per la propria esistenza, per la funzione sociale che svolge, per le modalità di esercizio e svolgimento dell'attività forense: sempre meno legata alle forme tradizionali e proiettata verso nuovi o diversi campi e settori di esercizio dell'attività. Un periodo nel quale gli Avvocati di oggi sono chiamati a tratteggiare il loro futuro e, nello stesso tempo, a far sì che siano attuati i principi ed i modelli di giustizia disegnati negli anni da chi li ha preceduti.

Credo occorra visione e grande senso di responsabilità.

In attesa di sapere se l'iter parlamentare porterà in dote nel prossimo anno la riforma della legge professionale forense, il XXXVI Congresso Nazionale Forense, tenutosi lo scorso ottobre a Torino, ha fornito la certezza che l'Avvocatura italiana è salita sul treno dell'intelligenza artificiale applicata alla giustizia ed alla professione legale.

Poche stazioni intermedie e, soprattutto, una stazione finale sconosciuta a tutti e non soltanto ai più.

Perché, se i sistemi che attualmente usiamo nei nostri studi sono costituiti da Intelligenza Artificiale c.d. ristretta, ormai alle porte vi è la c.d. "superintelligenza": ossia una tecnologia che nessuno conosce realmente, ma che possederebbe capacità cognitive molto più avanzate, con la capacità di risolvere problemi complessi in modo superiore

agli esseri umani, con creatività e saggezza generale.

I sondaggi commissionati da Cassa Forense e da Consiglio Nazionale Forense testimoniano che, nell'arco di pochi mesi di distanza, la percentuale degli Avvocati che hanno inserito sistemi di intelligenza artificiale nel loro lavoro sia salita dal 27,5% al 36%: una statistica che è destinata inevitabilmente ad aumentare in tempi rapidi.

Di fronte ad un'evoluzione tecnologica così impattante sul nostro mondo, credo che la strada da seguire sia quella di comprendere, regolare, darci un senso del limite, per far sì che il futuro tecnologico non porti ad un indebolimento della difesa dei diritti dei cittadini e dell'accesso alla giustizia.

Il nostro compito è quello, accanto alle regole eurounitarie e nazionali che hanno già fissato i criteri cardine nell'uso della AI, di costruire dei principi e delle regole etiche applicate agli algoritmi e condivise fra tutti gli attori del sistema giustizia.

Per far ciò occorre sempre tenere presente che l'intelligenza artificiale mostra dei limiti decisivi per la nostra professione. Non è neutra perché riflette i criteri di chi la progetta e, se i dati di partenza ed inseriti sono parziali o distorti, i risultati sono inaffidabili o discriminatori. Non dimentica perché conserva i dati, con intuibili ed enormi rischi per la riservatezza degli assistiti.

È fondamentale, perciò, che l'Avvocatura svolga un ruolo attivo e propositivo nel sistema di governance dell'innovazione.

Dal punto di vista tecnico, mettendo la propria attività intellettuale da subito a disposizione ed a servizio di chi costruisce i sistemi di AI, per poter conoscere e contribuire alla conoscenza e costruzione dei sistemi di AI di domani.

Dal punto di vista normativo, contribuendo alla elaborazione dei decreti attuativi della legge 132/2025.

Dal punto di vista disciplinare con un massivo e tempestivo intervento sulle "regole domestiche", in modo che - senza indugio - entrino a far parte del nostro bagaglio comportamentale quelle condotte virtuose già sperimentate in altri Stati e declinate, ad esempio, dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei.

Un approccio prospettico e di grande responsabilità che l'Avvocatura italiana sono certo manterrà anche rispetto all'altro importante argomento di attuale interesse: in previsione ed occasione, cioè, dell'appuntamento referendario che si terrà, con ogni probabilità, prima dell'uscita del prossimo numero di Cronache dal Foro Parmense.

Pensando alla visione della classe forense, non si può non ricordare l'esempio di Giovanni Leone e Giuliano Vassalli, Avvocati ancor prima che politici, i quali nell'arco di un ventennio

- fra il 1968 ed il 1988 - diedero impulso, forma e vita al "nuovo" codice di procedura penale di impronta accusatoria.

Quell'unico codice dell'era repubblicana che oggi, a distanza di ulteriori quarant'anni, chiede di poter avere una definitiva realizzazione attraverso una legge di riforma costituzionale che, incidendo sull'ordinamento giudiziario ed attuando la separazione fra Magistrati della carriera giudicante e Magistrati della carriera requirente, potrà consentire di ritenere finalmente attuato il principio di terzietà del Giudice sancito dall'art. 111 della Costituzione.

Nelle pagine di questo numero di Cronache Paolo Moretti ci fornisce un contributo per approfondire giuridicamente i profili e gli argomenti dell'imminente quesito referendario.

L'argomento viene introdotto dall'intervista che il Procuratore della Repubblica di Parma, Dott. Alfonso D'Avino, ha gentilmente consentito di offrire alle nostre Cronache. Un apporto che riflette il senso vero della legge di riforma costituzionale, che non è quello dello scontro, esclusivamente politico, fra "chi è contro" i magistrati e chi invece "è a loro favore": ma del confronto - meramente tecnico - fra due diversi modelli di giustizia. Quello liberale che mira a garantire l'indipendenza fra chi giudica e chi accusa ("quasi" posto sullo stesso piano di chi difende) e quello inquisitorio caratterizzato dalla medesima appartenenza ed interdipendenza di Giudice e Pubblico Ministero.

dunque, l'intervista al Procuratore della Repubblica, Dott. Alfonso D'Avino

(a cura del presidente Mattioli)

Grazie Dott. D'Avino di aver accolto il nostro invito.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di apprendere, da organi di stampa sia generalisti che specializzati, che lei ha espresso un giudizio di favore rispetto alla legge di riforma costituzionale che sarà oggetto di prossima consultazione referendaria. Quali sono le ragioni che l'hanno portata a questa valutazione?

Nel ringraziare per l'invito, vorrei fare una breve premessa.

La riforma costituzionale non è la *panacea di tutti i mali* della giustizia e come tale non deve essere presentata, altrimenti la gente comune (quella che vorrebbe evitare gli *errori giudiziari*; quella che si lamenta delle lungaggini dei processi civili e penali; ecc.) resterà delusa.

Bisogna presentare la riforma per quella che è: un intervento che ha l'obiettivo, limitato, di modificare alcuni assetti dell'ordinamento giudiziario.

Con queste premesse, e salvo approfondimenti, i motivi della posizione da me assunta si possono così riassumere:

• quanto alla separazione delle carriere, si tratta della conclusione logica (forse addirittura tardiva) dell'iter iniziato con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, con il Giudice in posizione di terzietà (vera), distinta dalle due parti in posizione tra loro paritaria, ovvero il Pubblico Ministero e la Difesa;

• quanto al sorteggio, si tratta della conclusione quasi obbligata di un percorso che può (anzi, deve) avere come scopo ultimo il ridimen-

sionamento effettivo delle correnti, che hanno uno strapiere non più tollerabile;

• quanto all'Alta Corte disciplinare, si tratta di uno strumento di garanzia, che può avere lo scopo di rendere più efficace e trasparente il procedimento disciplinare che (penso alla vicenda *Palamara*, che ha colpito solo in minima parte *un sistema* di potere radicato, lasciando di fatto impunito tutto quello che emergeva dalle chat) non pare abbia funzionato efficacemente.

Soprattutto il secondo ed il terzo punto -in prospettiva- potranno avere ulteriori effetti benefici per la Magistratura, sotto il profilo del recupero della credibilità pubblica, ormai da tempo perduta.

Ancora il testo del quesito referendario non si conosce ufficialmente, ma se dovesse essere quello anticipato dai mass media, Lei esprimerà il SI sulla scheda?

Certamente, anzi più va avanti il dibattito, più il mio *SI* si irrobustisce di contenuti.

Se questa domanda mi fosse stata rivolta 40 anni fa, avrei risposto in maniera diversa: entrando in Magistratura (all'epoca, ma quasi certamente anche adesso) la contrarietà alla separazione delle carriere "si respirava", facendo parte di un insieme di elementi che costituivano quasi il "corredo" del Magistrato.

Da allora, però, sono passati tanti anni, e tante condizioni sono mutate:

in primo luogo, le norme che, via via, hanno ridotto sempre più la possibilità di passare dal ruolo di PM a quello di Giudice, e viceversa, di tale che la *separazione* (che ritengo per-

tanto l'aspetto meno importante della riforma) c'è già di fatto e l'odierna riforma non avrà altro effetto che abbattere gli ultimi steccati;


in secondo luogo, la credibilità della Magistratura che -ritengo- abbia raggiunto i minimi storici, per cui è necessario uno *scossone* che consenta a noi Magistrati di recuperare il prestigio che la funzione certamente merita (si pensi al già richiamato *scandalo Palamara*; si pensi al PM che -in un delicato e complesso processo milanese- avrebbe *nascosto* le prove emerse a favore degli indagati/imputati; si pensi alla *esposizione politica* di certi Magistrati che della disapplicazione delle leggi fanno la propria bandiera).

Ecco perché non ha nessun senso evocare *figure sacre* come Falcone e Borsellino per giustificare le rispettive posizioni: si tratta di posizioni espresse più di 30 anni fa e certo non possiamo sapere quale sarebbe stato il loro pensiero. A maggior ragione quando -come è capitato al Procuratore di Napoli ed a qualche testata giornalistica- la citazione del dott. Falcone si sia rivelata inventata di sana pianta (ma questo è solo folclore e nulla aggiunge alla serietà delle questioni sin qui poste).

Il fatto di aver espresso pubblicamente il suo pensiero su un argomento così al centro dell'attenzione ed in senso divergente rispetto a quello apertamente manifestato dall'organo politico dei Magistrati, la rende o la fa sentire una mosca bianca all'interno della Magistratura?

Penso proprio di sì.

Senza intenti vittimistici e senza personalizzazione alcuna, il silenzio che -da parte della magistratura associata- è calato intorno (non a me, ma ai concetti come quelli da me espresi in qualche intervista, è sintomatico di un atteggiamento di chiusura aprioristica verso certe tematiche.



Ho ricevuto diversi attestati di stima, ma sempre e solo *in privato*, come se si avesse il timore di esprimere liberamente un dissenso verso posizioni (quelle assunte dalla magistratura associata) che assumono sempre più un significato (questo sì) "totalitario".

E d'altra parte -nella esposizione pubblica delle proprie posizioni- la magistratura associata difficilmente assume posizioni *tecniche e di merito*, ma si limita ad affermazioni tautologiche ed autoreferenziali: si pensi a concetti quali *"pericoli per i cittadini"* che deriverebbero dalla riforma come conseguenza della separazione delle carriere.

Oppure si pensi allo slogan (portato avanti sempre dalla magistratura associata) della posizione anti-riforma come *"difesa della Costituzione"*, che dunque sarebbe *sotto attacco* da parte della riforma costituzionale; ecco che, di fronte ad una posizione siffatta, chi volesse schierarsi a favore della riforma rischierebbe di finire moralmente isolato, perché di fatto verrebbe associato ad un disegno di *attacco alla Costituzione*.

Potenza mediatica degli slogan!

È giustificabile a suo avviso l'im-

pressione di molti che, dopo il c.d. scandalo Palamara, le dinamiche interne al Consiglio Superiore della Magistratura non siano in realtà mutate?

Il c.d. *scandalo Palamara* ha portato alla luce un *sistema* di cui tutti, in precedenza, parlavano a *bassa voce*, ma che nessuno pensava potesse avere quelle dimensioni che poi le *chat Palamara* hanno mostrato. Ed anzi vi sono elementi per ritenere che quello che le *chat Palamara* hanno evidenziato costituisca solo una parte di un fenomeno ancora più ampio, se è vero che il dott. Palamara costituiva il vertice di una *piramide* nella quale erano evidentemente coinvolte molte più persone, rappresentative di quelle correnti che -sole- potevano garantire allo stesso dott. Palamara di assicurare i suoi interlocutori sul buon esito delle varie nomine.

Resta il rammarico che, alla fine, abbiano *pagato* in pochi, visto che l'attenzione si è concentrata soprattutto sui partecipanti alla famosa riunione dell'Hotel *Champagne* in cui si discuteva della nomina del Procuratore di Roma (vicenda maturata allorquando il dott. Palamara non era più al C.S.M.), laddove le *chat Palamara* si riferivano soprattutto al

periodo precedente, in cui gli *equilibri interni* al C.S.M. riguardavano gruppi associativi, in parte diversi da quelli, poi rivelatisi protagonisti della riunione all'Hotel *Champagne*.

Al di là dell'esito di quelle vicende, resta il dato obiettivo di un immenso discredito piovuto sulla Magistratura.

Quindi, per rispondere alla domanda, quel che rileva non è tanto verificare se le dinamiche interne al Consiglio Superiore siano cambiate o meno, anche perché -in mancanza di elementi concreti- si tratterebbe pur sempre di illazioni o di *impressioni* dall'esterno.

Quel che rileva in definitiva è il *danno di immagine* che quella vicenda ha apportato all'intero corpo della Magistratura, danno che difficilmente, in tempi brevi, la Magistratura riuscirà a far dimenticare, soprattutto fino a quando non sarà intervenuta una radicale modifica di quegli assetti che *quello scandalo* hanno reso possibile.

E l'occasione per una *radicale modifica* può essere proprio la riforma costituzionale di cui si discute.

Fino a quando -dopo lo *scandalo Palamara*- la Magistratura continuerà ad auto arroccarsi sulle proprie posizioni, oppure ad utilizzare istituti come le *pratiche a tutela per blindare* singoli Magistrati, asseritamente *attaccati dalla politica*, non si uscirà mai da quel tunnel, perché, agli occhi dell'opinione pubblica, la Magistratura è, e resterà ancora, una *casta*, chiusa nei suoi privilegi, intoccabile ed irraggiungibile.

La previsione dell'Alta Corte Disciplinare e della sua composizione, unitamente al sorteggio per la nomina dei componenti togati del CSM, sono istituti che a suo consentiranno di far riacquisire al Consiglio Superiore della Magistratura la credibilità ed il prestigio che questa Istituzione merita di avere fra i cit-

tadini?

Questi due istituti possono senza dubbio andare in questa direzione, come già prima accennato.

Sono certamente due istituti che servono ad operare quella *radicale modifica* di cui la Magistratura ha bisogno, e di cui invece la magistratura associata finge di non aver bisogno.

Il **sorteggio** -in sé considerato- non è certamente lo strumento ideale per scegliere i propri rappresentanti.

La magistratura associata mostra di scandalizzarsi, perché -si sostiene- i promotori della riforma ritengono evidentemente che essa non sia in grado di operare delle scelte e di indicare chi dovrà rappresentarli.

Detta così, effettivamente l'opzione del sorteggio sembra quasi *offensivo* per una categoria (la Magistratura) che -obiettivamente- rappresenta una delle *eccellenze* di uno Stato.

Ma -così ragionando- la magistratura associata finge di non capire che l'opzione-sorteggio non significa che, per i promotori della riforma, i Magistrati non siano *capaci di scegliere*, ma che -uso una espressione forte- non si siano *mostrati affidabili* nell'operare le scelte.

In altri termini e fuor di metafora, è sotto gli occhi di tutti che, a seguito delle elezioni, il CSM costituisca una *proiezione* delle correnti, ovvero di quel *sistema* che ha reso possibile lo *scandalo Palamara*. Dunque, per tentare di scardinare il *sistema delle correnti* ed evitare (o, quanto meno, cercare di limitare) la possibilità che le condizioni che hanno consentito lo scandalo si riconfigurino e si riproducano all'infinito, ecco il sorteggio.

Nella magistratura associata qualcuno ha detto che, per una alchimia probabilistica, non si può escludere che i sorteggiati appartengano tutti alla medesima *area culturale* o alla medesima zona geografica di provenienza; ma si tratta di una mera illa-

zione probabilistica, laddove è certo che, con le elezioni ordinarie, ciascuna corrente farà eleggere i propri rappresentanti; ed allora la *tentazione di rispondere alla propria corrente* (soprattutto, ma non solo, in occasione delle nomine per gli incarichi direttivi e semidirettivi) potrebbe ripresentarsi.

Altra *favola* (è il termine più blando che mi viene in mente) raccontata pubblicamente da esponenti della magistratura associata è che il sorteggio non garantirebbe la *qualità* che invece è richiesta ai componenti del CSM nel momento in cui sono chiamati a valutare la professionalità dei Magistrati oppure l'organizzazione di un Ufficio Giudiziario.

A prescindere dalla circostanza che questa *sfiducia preventiva* verso i possibili sorteggiati costituisce un'offesa aprioristica verso il Magistrato medio (che non avrebbe la capacità di prepararsi per affrontare le questioni di competenza del C.S.M.), c'è da chiedersi se chi propugna la tesi della *impreparazione* sia effettivamente in buona fede. Infatti, c'è da farsi una domanda: i candidati che si presentano oggi al CSM debbono forse superare un esame sull'organizzazione giudiziaria, o fare un corso preventivo per prepararsi a valutare una progressione in carriera? Se la risposta a questa semplice domanda è "SI", allora si può condividere l'obiezione sulla *potenziale impreparazione* dei Magistrati sorteggiandi.

Ma è evidente che non ci sono né corsi preparatori né esami preventivi che rilascino la patente di buon consigliere agli aspiranti alla nomina per il CSM, al di là del gradimento della propria corrente.

Quindi, il pericolo paventato di *sorteggiati incompetenti* è solo l'ulteriore cortina fumogena sollevata per nascondere la pochezza argomentativa.

Lo *scandalo del sorteggio* è destinato poi a crollare, sol che si consulti

-come ciascun Magistrato dovrebbe fare prima di commentare una legge- il *Dossier* che gli Uffici studi di Camera e Senato predispongono abitualmente a beneficio dei Parlamentari, che consente di avere cognizione più ampia del testo legislativo, perché contiene anche le relazioni di accompagnamento ed i lavori preparatori che conducono al testo definitivo.

Nel *Dossier* sono riportati diversi casi in cui il sorteggio viene utilizzato per nominare componenti di organismi collegiali di altissima importanza; basti pensare ai sorteggi per: a) i 16 giudici aggregati per integrare la Corte Costituzionale nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione; b) i componenti del Tribunale dei Ministri; i componenti della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello; d) i componenti del Collegio di controllo sulle spese elettorali affidato alla Corte dei Conti; e) i componenti delle Commissioni per la valutazione della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario; f) i componenti della Commissione per il conferimento degli incarichi delle strutture sanitarie complesse.

Possibile che il sorteggio possa essere propedeutico ad irrogare la pena dell'ergastolo e nessuno si scandalizza che venga sorteggiato uno che non è esperto di processi e debba invece suscitare scandalo se il sorteggiato deve occuparsi dell'organizzazione di un ufficio giudiziario o per valutare se un Magistrato sia idoneo a ricoprire le sue funzioni?

L'Alta Corte -al di là della ridondanza del nome, che però è direttamente proporzionale alla delicatezza del suo compito ed alla importanza dei soggetti di cui si dovrà occupare- è l'altra *pietra di scandalo*.

Di tale istituto, la magistratura associata (o parte di essa) dice che

costituisce il mezzo per *violare la Costituzione*, in particolare l'art. 102, nella parte in cui vieta l'istituzione di *Giudici speciali*.

In primo luogo, sembra quanto meno bizzarro sostenere che una riforma costituzionale possa *violare* la Costituzione, giacché una norma costituzionale semplicemente *si inserisce* nel testo della Costituzione, senza che ciò possa integrare una *violazione*, trattandosi di norme di pari grado.

In secondo luogo, *violazione* ci potrebbe essere nel caso in cui venisse introdotto *ex novo* un sistema per sottrarre delle persone al Giudice ordinario (ad esempio, se di dicesse che, da domani, i reati commessi dagli Avvocati non saranno più trattati dal Giudice ordinario penale, ma da

un organismo nuovo non rientrante nella giurisdizione ordinaria). Nel nostro caso, già adesso -per i profili disciplinari- il Magistrato è sottoposto al giudizio di un organismo (la Sezione disciplinare del CSM) e, con la riforma, ci si è semplicemente limitati a sostituire questo organismo con un altro organismo, peraltro di rilievo costituzionale.

In definitiva, pertanto, almeno sino ad oggi, il NO della magistratura associata sembra fondarsi non già su questioni tecniche e di merito, quanto piuttosto su posizioni di chiusura aprioristica e fondata su una serie di slogan.

Di qui il SI, sempre più convinto, da parte mia.



XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI TORINO

RELAZIONE (UN DELEGATO)

Il XXXVI Congresso nazionale forense, tenutosi nei giorni 16, 17 e 18 ottobre a Torino, si è aperto nella suggestiva cornice del Teatro Regio, con un minuto di silenzio, doverosamente rivolto da tutta la numerosa platea degli avvocati presenti, ai tre Carabinieri uccisi, pochissimi giorni prima, in provincia di Verona. A seguire i tradizionali inni, europeo e nazionale ed i saluti delle Autorità presenti, preceduti da quello di Simona Grappi, Presidente dell'Ordine di Torino, sede ospitante il Congresso, che ha voluto ricordare due episodi che da Torino sono ormai entrati nella storia dell'avvocatura.

La decisione del Consiglio dell'Ordine torinese che nel lontano 9 agosto 1883, proce-

dette all'iscrizione della prima donna all'Albo degli Avvocati in Italia, Lidia Poet, ed il gesto di Fulvio Croce, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, che nel 1977 fu assassinato per avere deciso di assumere la difesa d'ufficio di alcuni appartenenti alla organizzazione terroristica delle Brigate Rosse.

Interessante e molto applaudito il discorso di apertura del Presidente del Cnf Francesco Greco, il quale ha chiesto a gran voce "l'abolizione della Cartabia", bollandola come "la peggior riforma che il nostro sistema giudiziario abbia avuto", che "ha portato allo snaturamento del processo civile, introducendo un sistema che ha, di fatto, consentito un abuso della trattazione scritta, a discapito dell'udienza orale, in cui le parti potevano discutere il processo", chiedendo al più presto "il ritorno delle udienze in presenza".

Quella del ritorno del processo civile di cognizione all'oralità è peraltro l'obiettivo di un disegno di legge, che vede prima firmataria l'on. Erika Stefani, attualmente in discussione in parlamento (Relatore il Sen. Zanettin), che mira proprio alla modifica dell'attuale articolo 127 ter del c.p.c., ripristinando l'udienza in presenza come momento essenziale ed insostituibile del contraddittorio. La norma del disegno di legge prevede infatti che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte solo se ne facciano richiesta congiunta tutte le parti costituite. Disegno di legge accolto con molto favore dalla Unione Nazionale delle Camere Civili, che si è

sempre battuta per la modifica della norma volta a sopprimere la regola della trattazione scritta, introdotta, come misura alternativa all'udienza, in un momento emergenziale, quale la pandemia, e ad essa, purtroppo, sopravvissuta.

Il Presidente Greco abilmente ha ottenuto sul punto anche l'impegno del Ministro della Giustizia Nordio che ha assicurato l'interessamento del suo Ministero e del Governo a ripristinare l'oralità del processo civile ed a valutare, nel prossimo futuro, se non l'abolizione totale dell'impianto introdotto dalla riforma Cartabia, almeno lo studio di correttivi alla stessa.

Solo un fugace accenno, da parte del Presidente Greco, al progetto di riforma della legge professionale, per rivenderne il merito all'avvocatura tutta, sia istituzionale che associativa, che è stata capace "di scrivere un testo di riforma dell'avvocatura, presentandola al Governo che lo ha fatto proprio trasformandolo in disegno di legge delega", già incardinato per l'approvazione, a cui dovranno seguire i decreti legislativi attuativi.

Qualche criticità permane su alcune specifiche disposizioni del testo, che si auspica possano essere corrette in sede di discussione parlamentare e comunque nella fase di redazione della normativa di attuazione.

Il Congresso è proseguito con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato i capigruppo ed i responsabili Giustizia dei vari partiti, che hanno dialogato su temi attuali della giustizia, come la recente approvazione della

legge costituzionale sulla c.d. "separazione delle carriere" salutata con molto favore da Maria Elisabetta Casellati, alla guida del Dicastero delle riforme.

Si è parlato anche di riforma dell'ordinamento forense con i contributi di Debora Serracchiani del Pd che ha promesso un attento esame parlamentare del disegno di legge delega e della senatrice Ada Lopreiato del M5S che ha rilevato alcune criticità del testo, in particolare sulle società tra professionisti.

I lavori del Congresso sono stati particolarmente interessanti anche relativamente alle sessioni non "politiche" ma "tecniche", quelle sull'uso dell'intelligenza artificiale, argomento che dava anche il titolo al Congresso: "L'Avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale".

Degni di nota gli interventi del Prof. Marco Mezzalama, Professore emerito di ingegneria informatica al Politecnico di Torino, che ha inquadrato la struttura degli elaboratori di dati, spiegando il linguaggio, delle reti di calcolatori fino ad arrivare ad internet con tutte le implicazioni in ordine all'accesso ed alla sicurezza dei dati, nonché quella del Prof. Paolo Ferragina, Professore Ordinario di algoritmi alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, che ha spiegato con linguaggio comprensibile, e quindi accessibile anche ai non addetti ai lavori, il funzionamento tecnico dei sistemi di intelligenza artificiale, il loro sviluppo ed anche i limiti connessi alla loro natura.

Nella giornata di Venerdì si sono svolte anche le elezioni

per il rinnovo dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), in cui i delegati di ciascun distretto di Corte d'Appello hanno provveduto ad eleggere i propri rappresentanti in seno all'Organismo.


Per il nostro distretto dell'Emilia-Romagna sono risultati eletti i Colleghi: Giovanni Tarquini di Reggio Emilia, Paolo Rossi di Bologna e Luca Massari di Ferrara, che rimarranno in carica per il prossimo triennio 2025-2028.

Sabato mattina si sono in-

fine votate le numerose motioni ammesse dall'Ufficio di Presidenza, accorpate in tre grandi gruppi tematici: 1) Al ed esercizio della professione forense, 2) L'Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, 3) Nuovi ambiti di consulenza legale.

Tutte le motioni approvate e le pochissime respinte sono consultabili al seguente link <https://congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-approvate-torino-2025/>.

Fabio Mezzadri



XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI TORINO

UNA MOZIONE (IA)

Come sopra riferito da Fabio Mezzadri, delegato, tutte le mozioni approvate e le pochissime respinte sono consultabili al seguente link

<https://congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-approvate-torino-2025/>



Qui la redazione presenta uno stralcio (le premesse e il dispositivo) della corposa mozione, con ampia nota presentata dal Foro di Milano ed elaborata nell'ambito dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi – ULOF-

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE TORINO 16-18 OTTOBRE 2025

“L’Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale”

AGENDA DELL’INNOVAZIONE FORENSE UN PROGRAMMA PER L’AVVOCATURA NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

mozione elaborata nell’ambito dei Gruppi di Lavoro ULOF presentata da:

avv. Antonino La Lumia
(Delegato - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano)
avv. Valentina Masi - avv. Antonio Longo
(Delegati del Foro di Milano)

La presente mozione congressuale propone una **linea d’azione chiara e innovativa a supporto dell’Avvocatura nell’era dell’intelligenza artificiale**.

Attraverso l’adozione di standard etici condivisi, l’investimento nella formazione e nella sperimentazione, la valorizzazione delle esperienze più avanzate e un impegno lungimirante nella governance dell’innovazione, l’Avvocatura italiana deve dimostrare la capacità di anticipare il futuro e di guidare il cambiamento tecnologico senza subirlo. In tal modo, la professione forense potrà continuare a garantire la qualità della tutela dei diritti e la fiducia dei cittadini nella giustizia, anche nell’epoca delle macchine intelligenti, affermando il primato dei valori umani e della rule of law nell’ecosistema digitale che va emergendo.

L’Avvocatura è chiamata a muoversi entro questo doppio binario, facendosi parte attiva sia nel cogliere le **opportunità innovative**, sia nel presidiare i **valori fondamentali** messi in gioco. La scommessa è che, innovandosi, possa non solo migliorare sé stessa, ma anche contribuire alla crescita del Paese in termini

di giustizia e competitività. È una scommessa ambiziosa, ma sostenuta da trend internazionali e da prime esperienze positive. Per dirla con le parole conclusive di HOROS - la Carta dei Principi Guida in materia di AI dell’Ordine degli Avvocati di Milano (dicembre 2024) - “l’Avvocatura deve non solo governare l’innovazione, ma contribuire a scriverne le regole. Con rigore, con competenza, con spirito di responsabilità”.

In tutte le fasi storiche di cambiamento, la classe forense ha saputo proporsi non solo come destinataria di regole, ma come **protagonista attiva nel definire**. Oggi, di fronte alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, l’Avvocatura rivendica un ruolo propositivo cruciale: essere **soggetto regolatore, innovatore e garante dei diritti**.

In termini di **rilancio della professione**, la visione proposta vuole invertire la narrativa pubblica: dall’avvocato visto come freno corporativo o figura del passato, all’avvocato innovatore e protagonista del futuro.

Non è solo questione di immagine: è sostanza. Se pensiamo anche all’interlocuzione con le

Istituzioni, presentare un'Avvocatura propositiva su temi di innovazione digitale darà nuovo peso politico alla categoria.

Storicamente, l'Avvocatura ha spesso lottato per difendere posizioni (es. contro chiusure di tribunali, contro normative percepite lesive): battaglie imprescindibili, ma che talvolta hanno restituito un'immagine conservatrice. Qui invece l'Avvocatura lancia un messaggio diverso: *"siamo pronti a cambiare, anzi a promuovere noi il cambiamento, purché sia per il bene del sistema e non a scapito dei diritti"*.

Questo approccio consentirà interlocuzioni efficaci con Governo e Parlamento, in un'epoca in cui digitale e AI sono priorità. Diventando *partner costruttivi*, si avrà l'opportunità di incidere sul tema fondante della difesa dei diritti.

Inoltre, l'Avvocatura rafforzerà il legame con la cittadinanza e con il mondo produttivo: un professionista che parla la lingua dell'innovazione è automaticamente più vicino alle esigenze di imprese, startup, utenti digitali. In prospettiva, ciò può tradursi in **nuova domanda di servizi legali**: le PMI italiane dovranno adeguarsi alle normative su AI, assumeranno *ethics officer*, avranno *bisogno di consulenza legale specializzata* e troveranno avvocati preparati a offrirla, se si attua questa visione. Un *circolo virtuoso di domanda-offerta di servizi legali* qualificati.

Per il sistema ordinistico, poi, il rilancio significa assumere **centralità decisionale**. Portando sul tavolo progetti concreti e competenze formate, il CNF e l'OCF potranno rivendicare posti in prima fila in ogni discussione istituzionale sulla giustizia digitale. In

altre parole, un'Avvocatura innovatrice sarà **interpellata come soggetto competente**, non solo come portatrice di interessi di categoria. È un salto di qualità anche nel dialogo istituzionale. In conclusione, la visione è quella di un'Avvocatura **rigenerata dall'innovazione, capace di rinsaldare il proprio patto con la società: da un lato, abbracciando gli strumenti del futuro per offrire una tutela migliore e più accessibile; dall'altro, mantenendo fede ai principi di cui è guardiana, affinché questo futuro sia a misura d'uomo e di diritto**.

È una visione in cui tecnologia e umanesimo giuridico si incontrano e si rafforzano a vicenda. Se realizzata, vedrà i nostri studi trasformarsi in laboratori di eccellenza, dove l'AI viene impiegata per creare soluzioni legali in grado di rispondere sempre più efficacemente alle esigenze di giustizia; vedrà i nostri tribunali più rapidi e trasparenti, senza perdere l'umanità del giudizio; vedrà la figura dell'avvocato evolversi, ma non scomparire, anzi irradiarsi in nuovi ruoli (consulente tecnologico-legale, esperto di etica digitale, etc.), sempre mantenendo il cuore della funzione difensiva. Questa mozione, con il suo carico di proposte, è dunque **un manifesto per il futuro della professione forense**.

Il Congresso Nazionale Forense ha l'opportunità di avviare un programma concreto per scrivere insieme le regole del nostro futuro digitale. **Una professione forense rinnovata, garante di diritti nell'era dell'algoritmo, capace di innovare senza perdere la propria anima**: questo è l'orizzonte a cui tendiamo,

convinti che - lavorando uniti su questi progetti - potremo nei prossimi anni trasformare tale visione in realtà effettiva.

PREMESSO CHE

➤ *Trasformazione tecnologica ed etica professionale*

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando **in profondità i processi, le professioni e le relazioni sociali**, investendo anche il settore legale. Ne deriva per i giuristi una **doppia responsabilità**: da un lato, adottare l'innovazione; dall'altro, **salvaguardare i principi di umanità e i fondamenti etici e deontologici** della professione forense. L'obiettivo principale è **mantenere la decisione umana come elemento centrale e imprescindibile** nell'utilizzo dell'AI, assicurando che la tecnologia non snaturi i valori di giustizia né intacchi la tutela dei diritti fondamentali.

➤ *Iniziative normative sovrnazionali e nazionali*

L'Unione Europea è in fase di adozione dell'**AI Act**, un regolamento quadro sull'AI, mentre in Italia è in via di approvazione il **Disegno di Legge n. 1146/2024** ("DDL AI"). Tali interventi normativi affermano un approccio **antropocentrico** all'AI, stabilendo che la tecnologia **deve servire l'essere umano e non sostituirlo**, e sanciscono principi chiave come la **trasparenza dei processi algoritmici**, la prevenzione di ogni **discriminazione algoritmica** e l'adozione di adeguate misure di **cybersicurezza**. In particolare, il DDL 1146/2024 enfatizza la necessità di un **uso corretto, trasparente e responsabile dell'AI in una**

dimensione antropocentrica, ribadendo che lo strumento artificiale potrà mai sostituire l'intervento dell'essere umano.

› **Contesto del sistema giustizia**

In ambito giudiziario, le nuove norme rafforzano il principio che **ogni decisione finale spetta sempre a una persona fisica**. Anche con l'impiego di sistemi di AI a supporto dei procedimenti, il magistrato resta l'unico titolare delle decisioni giudiziarie, mentre l'algoritmo ha **solo funzione ausiliaria e mai decisoria**, nel rispetto dell'indipendenza e terzietà della funzione giudicante. Tale impostazione - volta a garantire **trasparenza, sorveglianza e centralità umana**, **nonché proporzionalità** nell'uso degli algoritmi - rispecchia valori costituzionali non derogabili e deve ispirare **anche l'utilizzo dell'AI da parte dell'Avvocatura** nelle attività forensi. È dunque essenziale che i principi etici fissati a livello istituzionale per l'uso dell'AI **siano anticipati e applicati nell'esercizio della professione legale**, e non solo nell'ambito giudiziario, evitando che l'Avvocatura resti indietro o subisca passivamente l'introduzione di queste tecnologie.

CONSIDERATO CHE

› **Opportunità e rischi dell'AI nella professione legale**

L'intelligenza artificiale - inclusa l'**AI generativa** - offre strumenti avanzati per migliorare l'efficienza delle attività forensi (es. ricerche giurisprudenziali più rapide, elaborazione e automatizzazione

di atti standard, analisi predittiva di dati giuridici). Tuttavia, il suo impiego **comporta rischi significativi**, se non governato con competenza e cautela. In assenza di adeguata vigilanza, i sistemi di AI possono **propagare bias e distorsioni** generando risultati **discriminatori o inesatti**. Inoltre, strumenti come i modelli linguistici generativi possono produrre **informazioni errate** ("allucinazioni") non immediatamente riconoscibili, con potenziali gravi conseguenze sull'attività professionale. È dunque necessario che gli avvocati utilizzino l'AI in modo **criticamente consapevole**, mantenendo sempre il controllo sull'output: **l'intervento umano deve valutare e validare criticamente i risultati prodotti dalle tecnologie di AI**, senza dipendere passivamente da essi. Ogni output algoritmico dovrà essere verificato, compreso e valutato secondo parametri giuridici chiari.

› **Principi etici e deontologici applicabili all'AI forense**

Per un uso etico dell'AI nella professione legale vanno assicurati determinati **principi di garanzia**. In particolare: la **centralità della decisione e della responsabilità umana** (l'avvocato risponde in prima persona delle scelte compiute); la **trasparenza** della knowledge base utilizzata e dei criteri di addestramento; la **tutela del segreto professionale e dei dati riservati** del cliente (evitando di inserire informazioni riservate in piattaforme di cui non sia chiara l'affidabilità e la conformità al GDPR); la **tracciabilità** e documentazione dei processi decisionali automatizzati impiegati nello studio le-

gale; la chiara definizione di **responsabilità** nell'uso di sistemi automatizzati (evitando vuoti di responsabilità in caso di errori dell'AI); il **controllo umano** sui risultati (con possibilità di **override** e correzione delle decisioni suggerite dall'AI); una **vigilanza critica continua** tramite valutazione periodica dei rischi e delle prestazioni di questi sistemi. Tali principi, già affermati in codici etici emergenti, devono ora tradursi in **standard deontologici nazionali vincolanti** per tutti gli avvocati, colmando il vuoto regolamentare attuale sull'uso dell'AI generativa e dell'automazione nei servizi legali.

› **Formazione e sperimentazione come condizioni essenziali**

L'adozione responsabile dell'AI in ambito forense richiede **competenze nuove e aggiornate** da parte degli avvocati. È essenziale comprendere a fondo il funzionamento e i **limiti dei sistemi di AI**, così da garantire risultati accurati e adeguati al contesto legale.

A tal fine, la **formazione obbligatoria e continua** in materia di innovazione tecnologica deve diventare parte integrante del percorso professionale: ogni avvocato dovrà acquisire nozioni di base sul funzionamento dell'AI, sui rischi connessi (*bias, privacy, sicurezza informatica*) e sulle *best practice* per un suo impiego corretto. Tale formazione, da svolgersi anche con modalità esperienziali, deve includere **laboratori pratici e percorsi di sperimentazione di AI**, dove usare le nuove tecnologie in ambienti controllati, nonché programmi di **re-skilling e ag-**

giornamento periodico per stare al passo con l'evoluzione rapidissima degli strumenti digitali. Solo tramite una formazione esperienziale di qualità sarà possibile evitare un uso improvvisato dell'AI e sviluppare una **cultura digitale nell'Avvocatura**, scongiurando il rischio di dipendenza acritica dagli strumenti automatizzati.

» **Best practice e iniziative territoriali già in atto**

Si registra già nell'Avvocatura italiana qualche **esperienza pionieristica** sull'impiego etico dell'AI. In particolare, l'Ordine degli Avvocati di **Milano**, **dopo aver inaugurato un percorso di sperimentazione**, ha recentemente elaborato HOROS, la **prima Carta dei Principi** in Italia per l'uso consapevole dell'AI in ambito forense, enucleando dieci principi guida e avviato, dal 2023, un progetto di **alfabetizzazione tecnologica per gli avvocati** e un **osservatorio permanente** sulle soluzioni di AI nel sistema giustizia. Questa esperienza – arricchita da modelli operativi innovativi e dal confronto multidisciplinare tra giuristi e tecnologi – può costituire un **utile riferimento** per gli Ordini forensi di tutta Italia e dimostra la **fattibilità di iniziative formative e sperimentali** sull'AI guidate dall'Avvocatura, secondo una virtuosa collaborazione con gli operatori privati.

» **Ruolo dell'Avvocatura nella governance dell'innovazione**

L'Avvocatura, in quanto **presidio di legalità e tutela dei diritti**, ha il dovere di essere protagonista nell'orientare **etica e regolamentazione** delle nuove tecnologie, anche in relazione all'**adeguamento delle norme in materia sia di compenso in caso di utilizzo di strumenti di AI, sia di assicurazione professionale**.

I rapidi sviluppi dell'AI pongono questioni giuridiche ed etiche inedite: è compito della comunità forense **anticipare le possibili implicazioni** giuridiche, etiche e sociali di tali tecnologie, contribuendo attivamente al dibattito pubblico e alle scelte normative. Non possiamo permetterci di essere utenti passivi del cambiamento tecnologico. Al contrario, la professione forense deve rappresentare un **baluardo etico e culturale** che sappia accompagnare il progresso senza subirlo passivamente. Ciò significa che gli avvocati – attraverso i loro organismi rappresentativi – devono partecipare alla **governance dell'innovazione**, dialogando con le istituzioni nazionali ed europee affinché lo sviluppo dell'AI rispetti i principi del diritto e i valori democratici. L'Avvocatura, forte della propria competenza in materia di diritti, può e deve offrire un contributo determinante per guidare **l'innovazione tecnologica in modo etico**, a beneficio sia della giustizia sia della collettività.

SI PROPONE DI ADOTTARE L'AGENDA DELL'INNOVAZIONE FORENSE

CINQUE PUNTI PROGRAMMATICI

1. FORMAZIONE IN MATERIA DI AI E LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE
2. OSSERVATORIO NAZIONALE “AVVOCATURA & AI”
3. LINEE GUIDA NAZIONALI SULL'USO DELL'AI
4. PERCORSI DI CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI DI AI PER USO LEGALE
5. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI AI PER LA GIUSTIZIA

omissis (a causa degli spazi di CRONACHE)

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXVI Congresso Nazionale Forense, sessione ordinaria, a TORINO, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, nelle sedi competenti e opportune, affinché si adotti e si metta in esecuzione l'**Agenda dell'Innovazione Forense**, anche nella prospettiva di proporre e sostenere interventi normativi, che recepiscono i principi sopra illustrati e richiamati.

LE MODIFICHE AL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2025

I doveri dell'avvocato nel processo
e nei procedimenti di risoluzione
alternativa delle controversie

Dal 1° novembre 2025 sono entrate in vigore le modifiche al Codice deontologico forense (pubblicate sulla G.U. n. 202 del 1°/9/2025) precedentemente approvate con delibera del CNF n. 636 del 21/3/2025.

Esse riguardano il Titolo IV, che cambia la propria intitolazione, da *“Doveri dell'avvocato nel processo”* a *“Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”*.

In particolare, sono stati modificati gli artt. 48, 50, 51, 56, 61 e 62 ed introdotto un nuovo articolo, il 62 bis, in materia di negoziazione assistita.

Alcune modifiche, specificamente quelle agli artt. 48, 50 e 51, come si legge nella relazione illustrativa, tendono a rendere più chiari i precetti deontologici, anche alla luce di problematiche emerse in sede di applicazione.

Altre, quelle agli artt. 56, 61 e 62, nonché l'art. 62 bis, sono tese ad adeguare il Codice deontologico alla normativa sopravvenuta.

L'art. 48 – Divieti di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

E' stato modificato il comma 3: in precedenza era stabilito che l'avvocato non dovesse consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; ora tale divieto è previsto per *“la corrispondenza di cui al comma 1”*, ovvero non solo quella qualificata come riservata, ma anche *“quella contenente proposte transattive e relative risposte”*.

Già per costante giurisprudenza del CNF dovevano considerarsi riservata, pur in assenza di un'espressa indicazione del mittente, tutte le missive contenenti proposte transattive.

La modifica non fa che esplorare meglio il contenuto del divieto, la cui *ratio* è da individuare nel principio di collaborazione tra gli avvocati nel concreto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie quando

le comunicazioni contengano ammissioni o consapevolezza di torti o proposte transattive, come si legge nella sentenza CNF n. 20/2023, la quale già precisava che se la missiva *“è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive/conciliative, non potrà mai essere ... prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o alla parte assistita”*.

L'art. 50 – Dovere di verità

Al comma 6, per il quale *“l'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto”*, sono state aggiunte le parole *“di cui sia a conoscenza”*.

Chiaramente la precisazione si riferisce all'ipotesi in cui il legale subentri ad altro difensore; visto che *nemo ad impossibilita tenetur*, già con il testo precedente poteva considerarsi che il contenuto del precetto fosse quello di indicare i provvedimenti precedenti conosciuti

dal nuovo legale.

La modifica introdotta rende manifesto che l'onere di comunicazione è, ragionevolmente, limitato alla comunicazione dei provvedimenti di cui si abbia conoscenza effettiva, non diminuendo peraltro l'obbligo di diligenza richiesto nel verificare se vi siano stati precedenti provvedimenti riguardanti lo stesso fatto.

L'art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

Il comma 2, ove si prevede il dovere di astensione dell'avvocato dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi, si è esteso anche alla corrispondenza contenente proposte transattive e alle rispettive risposte.

La modifica fa *pendant* con quanto già visto a proposito dell'art. 48: le proposte transattive sono dunque da considerarsi riservate sia in materia di consegna dei documenti al cliente/parte assistita sia in sede di testimonianza dell'avvocato.

La *ratio* è quella di proteggere le trattative stragiudiziali che, in quanto contenenti proposte di accordo, non possono utilizzarsi come prova in sede contentiosa, nell'ottica di un'incentivazione delle soluzioni alternative delle controversie e del ruolo dell'avvocato come negoziatore e mediatore.

Il rilievo dato alle soluzioni alternative al contentioso giudiziario può considerarsi infatti il filo conduttore di queste modifiche, che si manifesterà particolarmente nelle norme in materia di arbitrato, mediazione e negoziazione assistita.

L'art. 56 – Ascolto del minore

Al comma 1, che prevede il divieto per l'avvocato di procedere all'ascolto del minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi, viene aggiunto – all'inizio del comma – *“salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore”*.

Viene inoltre inserito il comma 1 *bis*, per il quale *“l'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso”*.

La riforma dell'art. 56 è stata introdotta alla luce della nuova disciplina del curatore speciale del minore, e in particolare dell'art. 473-*bis*.8 cpc: in esso è anche specificato che il curatore speciale procederà all'ascolto del minore ai sensi del 315-*bis* co. 3 cod. civ. nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-*bis*.4 cpc, il quale prevede tra l'altro che *“le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”*.

L'avere introdotto la previsione che l'avvocato-curatore speciale debba procedere all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso ha significato – seppure tali modalità potevano già considerarsi dovute alla luce dei principi generali di comportamento cui il legale è tenuto – porre l'accento sulla particolare delicatezza del compito cui è chiamato il curatore speciale, che dovrà interagire con il minore con la massima attenzione, evitando – soprattutto per i più piccoli – qualsiasi trauma o condizionamento.

Nella relazione illustrativa delle modifiche del Codice deontologico, il CNF ricorda e ribadisce le proprie *“Racco-*

mandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori” del giugno 2022, sottolineando che egli deve sempre rammentare i principi generali dell'art. 9 e in particolare l'indipendenza, la competenza, la correttezza e lealtà.

Indipendenza dal giudice e dalle parti, dovendo il curatore svolgere il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti allo stesso garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Competenza attraverso l'acquisizione di una formazione adeguata, anche multidisciplinare, e un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto di famiglia, delle persone e dei minori.

Correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

Le Raccomandazioni sottolineano anche che il curatore speciale deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento con modi e termini a lui comprensibili e fornendogli anche in relazione all'età e al suo sviluppo psico-fisico le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore speciale, nonché l'informazione che l'opinione del minore sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

Gli artt. 61, 62 e 62 bis

Le modifiche agli artt. 61 e 62 e l'introduzione del 62 *bis*, tutti riferentesi a forme di risoluzione di controversie alternative al contentioso giudiziario, riguardano l'indipendenza e imparzialità richiesti all'avvocato-arbitro, all'avvocato-mediatore, all'avvocato-negoziatore.

La disciplina è più rigorosa

per l'arbitrato, meno per la mediazione e la negoziazione assistita, e ciò anche alla luce delle nuove regole codicistiche del primo.

L'art. 61 – Arbitrato

Al comma 3, il quale prevede che *“l'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”*, viene aggiunto *“o collabori professionalmente in maniera non occasionale”*.

Nel comma 5) è stata introdotta la lettera d), prevedendo che l'avvocato nella veste di arbitro *“deve rendere con chiarezza e lealtà la dichiarazione di cui all'art. 813 c.p.c.”*

Infine, al comma 7, che prevedeva l'estensione del divieto di intrattenere rapporti professionali con una delle parti ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali, è stato aggiunto *“o collaborino professionalmente in maniera non occasionale”*.

Pertanto, perché si configuri i divieti è sufficiente la condivisione dei locali, indipendentemente dalla collaborazione professionale (ricordiamo che la “regola” stabilita dall'art. 24 in materia di conflitto d'interessi prevede invece la coesistenza dell'esercizio negli stessi locali e la collaborazione professionale non occasionale); con la modifica ai commi 3 e 7 il divieto è altresì introdotto per coloro che, pur non condividendo lo studio, collaborino professionalmente con l'arbitro in maniera non occasionale.

La finalità è evidentemente quella di garantire la massima indipendenza e imparzialità dell'arbitro, considerando che

l'arbitrato – più della mediazione – è un vero equipollente giurisdizionale, giustificandosi pertanto una disciplina più rigorosa rispetto a quella prevista per l'avvocato mediatore.

La lettera d) del comma 4, per la quale devono essere rese con chiarezza le dichiarazioni di cui all'art. 813 cpc, è stata introdotta a seguito del nuovo testo di tale articolo, sostituito dal decr. Ig.vo 149/2022, per il quale l'accettazione degli arbitri deve essere accompagnata da una dichiarazione ove è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'art. 815 co.1, ovvero la relativa insussistenza, articolo che si riferisce ad ipotesi anche di conflitto d'interessi in cui l'arbitro può essere ricusato.

L'art. 62 – Mediazione

Alla lettera b) del comma 3, ove si stabilisce che l'avvocato non deve assumere le funzioni di mediatore *“se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali”* si è aggiunto: *“e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”*.

Al comma 4, dopo la lettera b), al precezzo secondo il quale il divieto di intrattenere rapporti professionali con le parti si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali, si è ugualmente aggiunto: *“e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”*.

In entrambi i casi, dunque, l'esercizio negli stessi locali non è condizione sufficiente, occorrendo contemporaneamente la collaborazione professionale non occasionale, confermandosi così per la mediazione una disciplina meno rigorosa rispetto a quella prevista per l'arbitrato, giustificata dalla diversa struttura del procedi-

mento e dell'accordo raggiunto in mediazione rispetto al lodo arbitrale.

L'art. 62 bis – Negoziazione assistita

L'articolo è di nuova introduzione e si riferisce specificatamente ad un istituto che in precedenza non era considerato dal Codice deontologico.

Il primo principio richiamato è quello generale di lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nell'attività di istruzione stragiudiziale; la violazione è sanzionata con la censura.

E' inoltre previsto l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute: in particolare, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio aente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale; la sanzione prevista è la sospensione da due a sei mesi.

Inoltre, al fine di evitare forzature o suggestioni per ottenere deposizioni compiacenti, l'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti.

Da ultimo, è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione si abbia partecipato, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali si dimostri di non avere avuto conoscenza; la sanzione prevista in caso di violazione è la censura.

Giovanna Pititto

di seguito, in rosso, il quadro delle modifiche, tratto dalla relazione tecnica diffusa dal C.N.F.

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

[...]

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza **di cui al comma 1**; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

[...]

Art. 50 – Dovere di verità

[...]

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, **di cui sia a conoscenza**.

[...]

Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

[...]

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata **e di quella contenente proposte transattive** e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

[...]

Art. 56 – Ascolto del minore

[...] 1. **Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore**, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli

stessi.

1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.
[...]

Art. 61 – Arbitrato

[...] 3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali **o collabori professionalmente in maniera non occasionale**.

[...]

5.

[...]

d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.

[...]

7. **Il divieto di intrattenere rapporti professionali** di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali **o collaborino professionalmente in maniera non occasionale**.

Art. 62 – Mediazione

[...]

3.

[...] b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali **e collabori professionalmente in maniera non occasionale**.

[...]

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali **e collaborino professionalmente in maniera non occasionale**.

Art. 62-bis Negoziazione assistita.

1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.

2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale.

3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenerci con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostrati di non avere avuto conoscenza.

5. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Modifica intitolazione Titolo IV

Di conseguenza:

“DOVERI DELL'AVVOCATO

NEL PROCESSO

E NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 2 luglio al 2 dicembre 2025 il Consiglio si è riunito quindici volte.

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Francesco Mattioli	n. 14
avv. Matteo de Sensi	n. 14
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 15
avv. Vittorio Anelli	n. 15
avv. Simona Cocconcelli	n. 14
avv. Angelica Cocconi	n. 14
avv. Giuseppe Cornetti	n. 15
avv. Daria Fanti	n. 13
avv. Filippo Federico	n. 12
avv. Michele Megha	n. 13
avv. Alessandra Mezzadri	n. 14
avv. Maria Pia Pellegrino	n. 14
avv. Alberto Spaggiari	n. 15
avv. Stefano Squarcina	n. 2
avv. Werner Stricker	n. 13

PARERI DI CONGRUITA'

Dal 2 luglio al 2 dicembre 2025 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso dodici pareri di congruità ed ha svolto quattro tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012, tre dei quali riusciti.

ESPOSTI

Dal 2 luglio al 2 dicembre 2025 dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti: sono pervenuti ventun esposti; diciannove trasmessi al CDD di Bologna, uno al COA di Milano e uno al COA di Lecce.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 2 luglio al 2 dicembre 2025:

- Ammesse: 97
- Rinunciata: 1
- Revocata: 1
- Respinte: 3
- Inammissibili: 15
- Sospese: 8

AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

1. VIRGINIA PAPOTTI, delibera e decorrenza 8 luglio 2025
2. FARZANA SHAHEEN, delibera e decorrenza 22 luglio 2025
3. GIULIA BAZZARINI, delibera e decorrenza 29 luglio 2025
4. GIORDANO CALZA, delibera e decorrenza 29 luglio 2025
5. MARIA LUDOVICA CANDIAN, delibera e decorrenza 29 luglio 2025
6. LUCIA RIVA, delibera e decorrenza 16 settembre 2025
7. FEDERICA ZAMBRELLI, delibera e decorrenza 16 settembre 2025

8. STEFANO MURIANA, delibera e decorrenza 4 novembre 2025
9. FRANCESCA SABATINO, delibera e decorrenza 24 novembre 2025
10. ORESTE MANZI, per trasferimento dall'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici: delibera del 4 novembre 2025, con decorrenza dalla primaria iscrizione del 28 maggio 1991

CANCELLAZIONI AVVOCATI ORDINARI (a domanda)

1. MARIA LUCIA DELLAPINA, delibera e decorrenza 22 luglio 2025
2. ELISA CECERE delibera e decorrenza 2 settembre 2025
3. FEDERICA QUATROCCHI, delibera e decorrenza 9 settembre 2025
4. MATILDE ROGATO, delibera e decorrenza 16 settembre 2025
5. MONIA COCCONI, delibera 16 settembre 2025, decorrenza 30 luglio 2025, per trasferimento al COA di Agrigento
6. VIOLETTE SIRELLO, delibera e decorrenza 23 settembre 2025
7. DEMETRIO AZZARA', delibera e decorrenza 14 ottobre 2025
8. MIRCO SASSI, per decesso; delibera del 4 novembre, decorrenza 27 ottobre 2025
9. LUCIANO GIORGIO PETRONIO, per decesso; delibera del 4 novembre, decorrenza 29 ottobre 2025

CANCELLAZIONI AVVOCATI "SPECIALI" (a domanda)

1. ENRICO PIGORINI, delibera e decorrenza 29 luglio 2025
2. GIULIA FORNI, delibera e decorrenza 9 settembre 2025
3. LUCA PETRAGLIA, delibera e decorrenza 9 settembre 2025

PRATICANTI SEMPLICI

- Iscritti: 13
- Cancellati: 10
- PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
- Iscritti: 1
- Cancellati: 2

al 2 dicembre 2025 gli iscritti all'albo erano **milleduecentotrentuno**

tre in meno rispetto alla rilevazione di luglio 2025,

tredici in meno rispetto al dicembre 2024 ventitré in meno rispetto al dicembre 2023 e quarantatré in meno rispetto a dicembre 2019

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE VERSO IL REFERENDUM CONFERMATIVO

Il 30 ottobre scorso il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma costituzionale recante “*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*”, con la quale è stata introdotta la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, nonché istituita un’Alta Corte deputata a decidere delle responsabilità disciplinari dei medesimi.

La stessa, come noto, verrà sottoposta a referendum confermativo nella prossima primavera.

Gli argomenti della campagna referendaria, già da oggi, si appalesano gravidi di *slogan*, di equivoci, di opportunistiche falsità e volgari banalizzazioni. Il tutto favorito dal fatto che, questa volta, il quesito referendario riveste un significato squisitamente tecnico e, quindi, di difficile valutazione per buona parte degli elettori.

Il *thema decidendum* non è più di intuitiva comprensione come quello del divorzio o dell’aborto. Si tratta di scegliere, “teoricamente”, quale assetto ordinamentale dare alla magistratura di questo Paese; mistificazioni del tipo di quelle che vogliono ridurre il *referendum* ad un giudizio a favore o contro i magistrati, ovvero a un plebiscito pro o contro il Governo, non fanno altro che avvelenare i pozzi della discussione.

La generalità di noi avvocati, proprio in quanto “tecnici” della materia, sarà già stata interpellata, o comunque lo sarà nei prossimi mesi, da una vecchia zia, da amici, da conoscenti o da un vicino di casa che gli chiederanno in cosa consista la riforma e come votare al prossimo *referendum* (personalmente mi è successo addirittura con il mio benzinaio). Considerato il livello di inquinamento raggiunto dal dibattito sui mezzi di informazione e, ancor più,

sui *social*, credo sia doveroso, da parte nostra, spiegare nel modo più semplice possibile non solo cos’è la riforma, ma anche cosa essa, a dispetto di quanto alcuni vadano capziosamente affermando, non è.

E’ quanto cercherò di esporre qui di seguito partendo dalla separazione delle carriere, passando poi all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare ed al tema del sorteggio dei componenti di essa e dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura, per concludere, infine, con alcuni “avvisi ai naviganti” nel burrascoso mare della campagna referendaria.

La separazione delle carriere dei magistrati.

Ribadito innanzitutto il principio cardine secondo il quale la magistratura tutta “*costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere*”, il nuovo art. 104 Cost. articola la stessa in

giudicante e requirente. La legge ordinaria si occuperà quindi in futuro di disciplinare i concorsi di accesso all'una e all'altra professionalità, non essendo più logicamente compatibile, con il nuovo assetto ordinamentale, l'attuale previsione di un percorso unico di ingresso (all'esito del quale, peraltro, fino ad oggi si poteva diventare pubblici ministeri avendo scritto un bellissimo tema sull'enfiteusi, premessi brevi cenni di diritto romano, magari poco o nulla sapendo di prova scientifica). Le progressioni professionali avverranno solo all'interno di ciascuna delle due carriere, senza possibilità di passaggio dall'una all'altra se non previo superamento del rispettivo concorso di accesso. Conseguentemente, verranno istituiti due distinti Consigli Superiori della Magistratura: uno per quella requirente ed uno per quella giudicante. Al pari dell'attuale C.S.M., i medesimi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e si comporranno per due terzi di togati e per un terzo membri laici indicati dal Parlamento. I togati del nuovo Consiglio della Magistratura giudicante saranno ovviamente tutti giudici, mentre quelli della Magistratura requirente saranno solo pubblici ministeri. La legge ordinaria, in attuazione della riforma, dovrà poi intervenire sull'attuale disciplina dei Consigli Giudiziari (ossia sugli odierni bracci operativi del C.S.M. a livello distrettuale),

distinguendoli a loro volta in articolazioni dell'uno o dell'altro nuovo Consiglio, composti quindi da soli magistrati della rispettiva carriera. Le funzioni attribuite ai due nuovi Consigli, ovviamente ciascuno con riferimento alla rispettiva professionalità (requirente o giudicante), eccezion fatta per la materia disciplinare, resteranno le stesse di alta amministrazione della magistratura affidate fino ad oggi al C.S.M.: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni. La materia disciplinare, come detto, verrà assegnata ad una Alta Corte di nuova costituzione, composta complessivamente da 15 membri, 9 dei quali magistrati (6 giudicanti e 3 requirenti) con almeno vent'anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti formato dal Parlamento in seduta comune. Contro le sentenze dell'Alta Corte in prima istanza sarà ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa, che giudicherà senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge ordinaria provvederà a disciplinarne il procedimento

e le regole di funzionamento, assicurando che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Le nomine per sorteggio.

Eccezion fatta ovviamente per il Presidente della Repubblica e per il primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore Generale presso la stessa, membri di diritto rispettivamente del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e di quella requirente, la riforma prevede che i componenti dei due Consigli Superiori, tanto togati quanto laici, così come quelli dell'Alta Corte diversi dai 3 nominati direttamente dal Capo dello Stato, siano individuati per sorteggio.

Inutile girarci intorno: la scelta del Legislatore è stata imposta dalla necessità di recidere in radice il potere delle correnti all'interno della magistratura che, negli anni, ne hanno condizionato indebitamente il funzionamento fino a giungere a degenerazioni sulle quali non pare necessario diffondersi in questa sede. La vicenda Palamara, da ultima, è nota a tutti.

Il sorteggio, peraltro, mentre per i componenti laici avverrà all'interno di una rosa di candidati comunque preventivamente individuati e votati dal Parlamento, ossia con modalità in qualche modo temperate, per la compo-

nente togata, sia giudicante che requirente, sarà per così dire “secco”. Il legislatore ordinario, in attuazione della riforma, provvederà ad individuare i requisiti richiesti per poter ricoprire il ruolo di componente togato nei due Consigli Superiori (per l’Alta Corte è già il nuovo art. 105 terzo comma Cost. a richiedere almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie), probabilmente identificandoli in un certo numero di pregresse valutazioni di professionalità (ipoteticamente 4 o 5) e nell’assenza di precedenti disciplinari; fatto questo, però, il sorteggio avverrà tra tutti i potenziali aventi diritto, senza alcun tipo di ulteriore “scrematura”.

Avvisi ai naviganti.

Nella parte che precede ho cercato di esporre in maniera il più possibile neutra e sintetica i contenuti della riforma, come penso possano essere raccontati da un “tecnico” alla vecchia zia, agli amici o al vicino di casa, e da questi capitì.

Ora, però, cercando di mantenere la stessa obiettività, devo aggiungere alcune considerazioni che, a mio giudizio, non possono non accompagnare l’esposizione, per guidare quegli interpellanti nella giungla di informazioni inquinate e deformanti che caratterizzano ormai da mesi il dibattito. Cominciando innanzitutto con il dire cosa la

riforma non è.

1. Malgrado in tanti la chiamino così, quella in questione non è la “riforma della Giustizia”. Si tratta in realtà solo di una riforma dell’ordinamento giudiziario. Nessuno si aspetti domani che il carico dei processi penali diminuisca o che se ne riducano, anche di un solo giorno, i tempi. Non è questo l’oggetto del provvedimento, né questo lo scopo dell’intervento.

2. La riforma non attenta all’autonomia e indipendenza della magistratura, non pone il pubblico ministero alle dipendenze dell’esecutivo e nulla c’entra con il principio di separazione dei poteri. *L’incipit* del nuovo primo comma dell’art. 104 Cost. è inequivocabile: “*La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere*”.

Stante questo baluardo costituzionale, nessun rischio di attentato all’indipendenza della magistratura potrà essere ragionevolmente evocato.

3. La separazione delle carriere non rappresenta nulla di anomalo nel panorama degli ordinamenti giudiziari dei paesi occidentali ed europei. La quasi generalità di essi, infatti, è già strutturata secondo tale principio. Fino ad oggi, con carriere unificate eravamo rimasti solo noi, la Bulgaria, la Romania e la Turchia. Con tutto il rispetto, non una gran com-

pagnia. D’altra parte, il nostro attuale ordinamento giudiziario a carriere unificate, la cui difesa viene contrabbadata come una lotta contro derive autoritarie, seppur in parte novellato nel 2006 (con la cosiddetta riforma Castelli) e nel 2007 (con la contro-riforma Mastella), risale comunque ad una legge del 1941 che porta in calce la firma del Guardasigilli Dino Grandi e di S.E. il Cavalier Benito Mussolini; non certo due campioni di liberalismo. Non credo sia un caso se in Portogallo, usciti dalla dittatura di Salazar con la rivoluzione dei Garofani del 1974, una delle prime riforme che venne varata fu proprio quella della separazione delle carriere dei magistrati (1978), con introduzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per la requirente e l’altro per la giudicante.

4. La separazione delle carriere non ha alcun colore politico. Non è né di destra né di sinistra. Ad invocarla, tra i primi, fu nella seconda metà degli anni ’80 l’allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, autore della svolta in senso accusatorio del nostro codice di procedura penale, esponente socialista, già partigiano nelle brigate di Giustizia e Libertà (formazione politica nella figuravano personaggi della statura di Ferruccio Parri, Carlo Rosselli ed Emilio Lussu). Della separazione delle carriere si iniziarono poi a gettare le basi

già nella seconda metà degli anni '90, nel corso dei lavori parlamentari della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, con la cosiddetta bozza Boato (parlamentare del Partito Radicale e poi della Federazione dei Verdi).

Malgrado oggi qualcuno voglia farne risalire la paternità a Silvio Berlusconi, non si può non ricordare come l'impegno di tutti gli iscritti alle Camere Penali per la separazione delle carriere risalga a tempi nei quali lo stesso era ancora lontano dallo scendere nell'agone politico. Inoltre, non ci si può dimenticare che fu proprio Berlusconi, nel 2000, a contribuire al fallimento del referendum abrogativo sulla separazione delle carriere promosso dal Partito Radicale e dall'Unione Camere Penali Italiane (a favore del quale, peraltro, votarono comunque quasi 10 milioni di italiani), sol perché abbinato ad altri avversati quesiti. Lo stesso progetto di "Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione" (c.d. Berlusconi - Alfano), di contenuto in buona parte sovrapponibile all'attuale riforma, presentato dal Governo Berlusconi IV nell'aprile del 2011, venne calendarizzato all'ordine del giorno dei lavori parlamentari una sola volta, alla Camera dei Deputati, senza ricevere poi ulteriore impulso.

5 Soprattutto, la riforma della separazione delle

carriere non si pone in alcun modo in contrasto con la Costituzione ma, anzi, la attua.

Nel novembre del 1999 il Parlamento (maggioranza di centro-sinistra, Presidente del Consiglio Massimo D'Alema), facendo propri i principi del *Giusto Processo* contenuti nella Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1955 (art. 6), ha riscritto l'art. 111 della Costituzione espressamente prevedendo che "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice **terzo** e imparziale" (secondo comma).

In questi 25 anni, in innumerevoli convegni, mi è capitato di chiedere a miei interlocutori, contrari alla separazione delle carriere, per quale ragione il Legislatore costituzionale avesse aggiunto al giudice la qualifica di "terzo", oltre a quella di "imparziale". Mi è sempre stato risposto che si trattava solo di un rafforzativo per sottolineare il concetto di imparzialità. Insomma, una superfetazione legislativa. Sono sempre stato convinto che non sia così. Il bene finale tutelato dall'art. 111 Cost. è l'imparzialità della decisione, rispetto alla quale la terzietà del giudice assume un valore strumentale: la decisione è imparziale se al giudice è indifferente dare ragione all'una o all'altra delle parti in contesa; quindi, se è terzo ed equidistante rispetto ad esse. Pare di intuitiva eviden-

za come simile terzietà non possa che far difetto ad un giudice "collega" dell'accusatore, con il quale condivide lo stesso percorso di preparazione all'accesso, lo stesso concorso, le stesse Scuole di formazione, lo stesso Consiglio Giudiziario, lo stesso C.S.M. e perfino lo stesso sindacato.

Nell'attuale sistema ordinamentale, paradossalmente, domani mattina potrei trovarmi in udienza a difendere un imputato dalle richieste di condanna di un pubblico ministero (che magari, in ragione della rilevanza della vicenda, si era in precedenza "speso" pubblicamente sui mezzi di informazione), davanti ad un giudice la cui valutazione di professionalità, o la cui domanda trasferimento o di progressione di carriera, al pomeriggio verrà istruita e trattata in Consiglio Giudiziario da quello stesso pubblico ministero. Su quale terzietà e, di conseguenza, imparzialità potrò fare affidamento?

I due ordini degli organi di accusa e di decisione devono essere separati non solo nel processo, ma anche nell'ordinamento giudiziario affinché si realizzino effettivamente il valore finale della imparzialità della decisione.

Non basta definire il giudice in una posizione di terzietà nel processo: occorre che questa sia protetta da contaminazioni di origine ordinamentale, non essendo seriamente prospettabile che i magistrati

di accusa e di decisione siano uguali nell'ordinamento e radicalmente diversi nel processo. Se uguali nell'ordinamento, essi tendono infatti ad auto-identificarsi come portatori nelle istituzioni, cioè nel processo, e nella società di una medesima funzione: ciò che, appunto, corrisponde a modelli ed esperienze processuali di marca autoritaria. Senza voler banalizzare il ragionamento riconducendolo alla casistica delle patologie, riporto qui di seguito una vicenda che trovo illuminante e della quale sono stato testimone diretto: in un procedimento penale (del quale conservo il fascicolo in archivio), il pubblico ministero aveva richiesto al Gip l'emissione di un decreto di giudizio immediato. Per l'adozione di tale rito alternativo, che comporta per l'imputato una notevole compressione del diritto di difesa, privandolo del preventivo passaggio dall'udienza preliminare ed imponendogli termini estremamente ristretti per l'esercizio di determinate facoltà, il codice di procedura prevede, ovviamente, che ricorrono determinate condizioni, tra le quali che tra l'iscrizione della notizia di reato e la richiesta non sia passato più di un certo lasso di tempo. Malgrado in quel caso il termine fosse abbondantemente decorso, il Gip aveva comunque disposto il giudizio immediato, dando atto nel proprio provvedimento che, secondo la giurisprudenza della Cas-

sazione (citata in nota nel medesimo decreto del Gip), la violazione di tale condizione normativa non dava luogo ad alcuna nullità. Insomma, nell'alternativa tra acconsentire alla richiesta del "collega" di accusa o applicare la legge, il giudice aveva consapevolmente optato per la prima. E ciò in perfetta buona fede perché, pur potendo fingere di non essersi accorto che una delle condizioni normativamente previste non era soddisfatta, aveva ritenuto di doverne comunque dare atto, spiegando la (pretesa) irrilevanza della cosa. A mio giudizio, un esempio plastico di difetto di terzietà (e di soggezione alla legge).

6. Infine, personalmente non credo sia cosa lo devole modificare la Costituzione a colpi di maggioranza, senza una compiuta interlocuzione con l'opposizione. Nella vicenda di specie, però, è anche vero che quest'ultima ha optato fin da subito per una radicale contrapposizione alla riforma, facendo muro contro muro e rifiutandosi di fornire un contributo autenticamente serio all'iter di approvazione della stessa. Alcune cose, francamente, credo potessero essere fatte meglio. Il sorteggio dei componenti togati dei due Consigli Superiori, ad esempio, poteva forse essere "temperato" con un meccanismo preventivo di preselezione, quale quello previsto per i laici scelti dal Parlamento. Ciò non di meno,

non posso che dissentire dalle critiche di chi, soprattutto nella magistratura associata, lamenta il fatto che, con tale sistema, si potrebbe arrivare a nominare come membri dei Consigli persone "non adatte" alle funzioni attribuitegli. Non vedo infatti come un magistrato con un certo numero di anni di anzianità di servizio, che in un collegio può decidere di irrogare l'ergastolo a un cittadino, non possa essere all'altezza di decidere in un Consiglio chi debba essere il prossimo Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Forlì, piuttosto che il Procuratore della Repubblica a Belluno.

Infine (davvero), concludo con una nota amara: se anche la primavera prossima la separazione delle carriere dovesse trovare l'approvazione referendaria, ho la certezza che, professionalmente, non potrò mai vederne i frutti. Per realizzare i risultati della separazione delle carriere, infatti, non basta riscrivere le norme; occorre attendere l'arrivo di una nuova generazione di giudici, formata sulla scorta di una nuova cultura della terzietà e della legalità processuale. Cosa per la quale, ahimè, non credo basteranno vent'anni ed io, francamente, tra vent'anni spererei di poter passare le mie giornate in luoghi più ameni delle aule di Giustizia.

Paolo Moretti

QUANDO IL CONSIGLIO SI FA ILLEGITTIMO?

Un possibile contributo della linguistica nella valutazione di una minaccia velata.

"Stà atèenti, pütél. Gh'è piën de bröta gëent in gjir", "Sta attento. C'è pieno di brutta gente in giro".

Questa era la frase scontata del sabato sera, quando, liceale, prima di uscire con gli amici, telefonavo ai nonni per salutarli. La chiamata si concludeva sempre, assolutamente sempre, così. Era la fine degli anni Ottanta, si cominciava già a parlare, in televisione, di baby gang e di microcriminalità diffusa, e mia nonna era perennemente preoccupata che potesse succedermi qualcosa. E quella frase – nella sua lingua materna, il dialetto cremonese – la ricordo ancora bene, insieme al lieve fastidio di allora adolescente, e al profondo affetto che provo oggi per la dimostrazione di un'attenzione e una cura che si comprende solo quando si cominciano a superare i cinquanta.

Il problema che si pone è, però, questo: se la stessa frase te la indirizzasse un rivale in amore? O un agguerrito, e magari non eccessivamente stimabile, concorrente di lavoro?

1. Come minacciare, fra linguistica e semiotica

Facciamo un secondo esempio, così da inquadrare meglio il tema.

In risposta a una mail, ricevi quanto segue: "Prima di entrare nel merito della questione sarebbe meglio gestire in modo più competente l'aspetto espositivo. Il contenuto ha il suo valore anche nella forma con cui è espresso. Altrimenti si corre il rischio di fare brutta figura". Può aver-telo scritto il tuo relatore di tesi, preoccupato che tu possa realizzare al meglio il tuo lavoro. Oppure il tuo capufficio, a cui avevi sottoposto un problema, magari meno simpatico, di qualità interna dell'ambiente di lavoro.

Anche un terzo esempio non guasterà: "Se fossi in te questa cosa non la farei... Potrebbe rivelarsi rischiosa. Sai, potresti avere dei problemi. Comportati con intelligenza. La tua posizione, con quel contratto a tempo determinato, è così fragile". Un conto è se te lo dice un tuo collega amico, che sai che tiene a te, un altro se esce dalla bocca del direttore del personale.

Se volessimo, poi, allargare il *focus* attentivo dall'ambito linguistico a quello semiotico – dalla minaccia verbale a quella tacita, per utilizzare una terminologia più specifica –, immaginate qualcuno che mimi il gesto del dito che scorre – a rappresentare come la lama di coltello? – sul collo, magari fingen-

do di aggiustarsi il colletto, o che vi fa trovare una testa di animale, magari ben impiattata, davanti casa come suggerimento culinario. Non necessariamente la condotta minacciosa deve essere espressa con le parole, potendo trovare attuazione anche mediante comportamenti taciti ma dall'inequivocabile significato: se, per esempio, qualcuno, avvicinandosi a minima distanza con fare aggressivo, vi guardasse negli occhi e magari vi sfiorasse col petto, palesando chiare intenzioni violente, tale comportamento in sé sarebbe caratterizzabile come minaccia.

2. L'articolo 612 cp

Sulle minacce velate è stato scritto molto. E un avvocato ben conosce i termini legali della questione.

L'articolo 612 del Codice penale così recita:

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia

è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

3. La difficoltà di definire una minaccia velata

Se è vero che, come afferma Lucio Anneo Seneca, sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente, e spesso soffriamo più per le nostre paure che per la realtà (*Plura sunt quae nos terrent quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus*, cf. *Epistula ad Lucilium XIII*), o, ancora – per riprendere le parole di Leonardo da Vinci – “Le minacce sol sone arme dello imminacciato”, se qualcuno della stazza di Bud Spencer ti guardasse nel profondo degli occhi e ti ringhiasse, magari anche con il sorriso – come avviene nel film “Nati con la camicia”, dove l'ex detenuto appena scarcerato Doug O'Riordan così si indirizza a un camionista nel corso di una rissa in un bar –, un “Te l'ha detto mai nessuno che con le braccia ingessate si guida male?”, il timore acquista sicuramente maggiore concretezza e peso.

Ma quando si può parlare davvero di una minaccia? C'è bisogno, al contempo, di dimostrare che si prospetta un male ingiusto, che questo dipende dall'azione di chi agisce, e ancora che tale male deve essere possibile.

Nell'art. 612 cp non si rilevano le modalità utilizzate per porre in essere la minaccia, che, in ogni caso essa si concretizza, sia in modo esplicito sia implicito, nel momento in cui


si manifesti un atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima, di cui risulta compromessa la sua capacità di autodeterminarsi.

Si tratta di un reato non particolarmente grave, come tradisce l'entità della multa, anche se si configura la possibile presenza di aggravanti, dall'uso di armi all'invio di lettere anonime, o se la minaccia avvenga da parte di almeno cinque persone riunite: affinché possa dirsi integrata tale aggravante, spiega la giurisprudenza, deve essere valutata la gravità della minaccia tenendo conto di quanto minacciato, nonché dell'insieme di circostanze che accompagnano la condotta, sia oggettive (ad esempio tempo, luogo, modo), sia soggettive (età, sesso).

Il più delle volte chi minaccia lo fa in modo tale da evitare di incorrere in qualsiasi rischio legale: la mancata menzione della vittima, così da non poterla identificare in modo certo, o di qualsiasi riferimento che possa ricondurre in modo certo ad essa, esclude infatti il reato, per quanto possa essere perseguitibile penalmente se consumata con gesti di inequivoco significato e nel momento in cui è tale da incutere timore in una persona, come si dice, di media diligenza.

4. Un tentativo di approccio linguistico-comunicativo

È interessante riflettere su come un approccio linguistico teorico possa contribuire al dibattito, su cosa, in un atto comunicativo, possa dissidere



mulare una minaccia velata in modo più o meno lecito. Per fare questo, proponiamo il celebre modello della 'competenza comunicativa' di Giovanni Freddi (v. Fig. 1), che evidenzia, all'esterno della competenza strettamente

visive, tattili, olfattive: comunicazione sensoriale); e la funzione degli oggetti coinvolti nelle percezioni (comunicazione oggettuale).

Tale approccio mostra come il senso vero di quello che diciamo non sia solo nell'enun-

di quella linguistica: impre-scindibili risultano gli aspetti paralinguistici ed extralinguistici, spesso sottovalutati, e più in generale le ricadute dovute al contesto.

Ma, ancora prima, fondamentale è la volontà comunicativa, che fa la differenza sull'intento reale dell'atto, come chiarisce un altro strumento di analisi dei processi comunicativi, il modello 'oledinamico' dello psicolinguista Renzo Titone, in una riflessione che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, rafforza il valore della motivazione sul piano comunicativo.

Secondo tale modello, riprodotto schematicamente nella Fig. 3, la programmazione del messaggio linguistico, che è largamente inconscia, avviene su tre piani psicologici in modo simultaneo: quello della 'motivazione', chiamato da Titone "ego-dinamico", cioè, in base alle intenzioni, agli stati emotivi, alla soggettività del parlante; quello della 'concettualizzazione', detto "strategico", cioè, in base ai concetti psico-culturali rilevanti che permettono di 'proiettare' il messaggio lungo una 'traiettoria' testuale-discorsiva; quello della 'verbalizzazione', ossia "tattico", in base alla selezione delle forme (le parole, le intonazioni, i tempi verbali, ecc.) adatte, le quali consentono di realizzare la traiettoria sul piano dell'espressività. Tutto questo a mostrare come l'"atto di parole" (qui detto "tattico") dipenda in buona parte dalle strategie cognitivo-culturali che sottostanno all'interazione umana: senza la volontà di comunicare l'intero sistema linguistico-comunicativo




Figura 2

Il circuit de la parole di Ferdinand de Saussure
(cf. F. de Saussure, *Corso di linguistica generale*, introduzione traduzione e commento di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari 192005, pp. 28-30; 1 ed. "Biblioteca Universale Laterza" 1983; 11967; edizione originale francese: *Cours de linguistique générale*. Payot, Paris 1922)

linguistica (comprendente i piani fonetico, morfo-sintattico e lessicale), il ruolo comunicativo di fattori di natura sociolinguistica (l'uso di determinate varietà di lingua: sociali, geografiche, settoriali), paralinguistica (intonazione, ritmo, accento, velocità di eloquio, tono della voce, pause nel discorso) ed extralinguistica, che riguardano cioè il contesto semiotico dell'atto linguistico. Questi ultimi, in particolare, comprendono i messaggi provenienti da gesti, posture e altri movimenti del parlante (comunicazione cinesica); la funzione sociale della distanza (distacco) o della vicinanza fisica (coinvolgimento) tra gli individui nel corso di un atto comunicativo (comunicazione prossemica); i messaggi provenienti da ambiti sensoriali diversi da quello uditivo (informazioni

ciato che produciamo, che, per riprendere la linguistica classica saussuriana, è l'"atto di parole", il momento "individuale" e "irripetibile" del parlante (v. Fig. 2), ma implica, a livello comunicativo globale, tutte e quattro le competenze sopra illustrate.

Se auguri a qualcuno "tutto il bene che merita", o, ancora, lo saluti con un "abbi cura di te", l'ambiguità della frase si gioca sul fatto che sul piano linguistico *tout court* essa veicola un contenuto positivo; all'interno, però, di un contesto che utilizza un tono di un certo tipo, o uno sguardo di un certo tipo, o anche, magari, un gesto di un certo tipo, la volontà comunicativa reale emerge molto diversa.

All'interno delle dinamiche della relazione, la competenza comunicativa è molto più

crollerebbe, perché è l'aspetto ego-dinamico a coordinare l'intero processo.

5. Una riflessione conclusiva

Una riflessione nell'ottica della linguistica applicata conferma quanto delineato in ambito legale: nella valutazione di un comportamento minaccioso, non solo il contenuto meramente verbale, ma più in generale quello semi-otico-comunicativo aiuta a comprendere il grado dell'illecito: il caso della minaccia velata è emblematico del valore degli aspetti paralinguistici ed extralinguistici, e dell'incidenza del contesto. Il consiglio è il dono più prezioso che si possa ricevere. Ma dipende da chi ci arriva, e in che modo. Ecco perché vale

sempre la pena di mettere, se possibile, un punto di domanda all'affermazione contenuta nel titolo di questo piatto povero di riflessioni. Bisogna starci attenti, sempre, il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. Non si deve sottovalutare una minaccia velata, e, nel caso, è giusto trovare il coraggio di denunciare nelle sedi adeguate e alle autorità competenti.

Per un primo approfondimento di carattere linguistico-pragmatico, si segnalano almeno, accanto all'ormai classico J. L. Austin, *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova 1987 (originale inglese: *How to Do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford 1962), le seguenti letture: C. Bianchi, *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari 2005 e C.

Caffi, *Sei lezioni di pragmatica linguistica*, Name, Genova 2002, per un inquadramento più generale; e ancora: C. Castelfranchi, M. Guerini, "Is it a promise or a threat?", in *Pragmatics & Cognition* 15/2 (2007), pp. 277-311; T. K. Christensen, "Indirect threats as an illegal speech act", in: *The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner*, 2019, pp. 113-130; N. Probst, T. Shkopenko, A. Tkachenko, A. Chernyakov, "Speech act of threat in everyday conflict discourse: production and perception", in *Lege Artis* 3/2 (2018), pp. 204-250.

Davide Astori
Università di Parma




Figura 3

Il modello olodinamico di Titone

[da G. Porcelli 1994, *Principi di glottodidattica*, La Scuola Editrice, Brescia 1994, p. 38, rielaborato da R. Titone, "A Psycholinguistic Definition of 'the Glossodynamic Model'", *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata* 1 (1973), pp. 5-18]



una presentazione nell'editoriale

a.d'aloia

il senso filosofico-etico di “futuropresente”

m.montan

IA per avvocati

v.gastaldo

un primo tema

**OBIETTIVO:
il giurista pratico,
nella specie avvocato/a**

Scienza Futuro Diritto. Le ragioni di un Festival.

1. 30 anni fa Sheila Jasanoff pubblicava un libro bellissimo e diventato poi un riferimento ineludibile per la letteratura biogiuridica, intitolato "Science at the Bar", tradotto in italiano qualche anno dopo con il titolo "Scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America".

Prendeva corpo, in modo non più rinviabile, la sensazione che il rapporto tra scienza, tecnologia e diritto è ormai diventato il tema principale e più controverso per la comprensione della modernità. Al punto che, forse, non bisogna parlare solo di regolazione giuridica della scienza, perché talvolta sarebbe più realistico parlare di regolazione scientifica del diritto, nel senso che è la scienza a dettare il ritmo del cambiamento, a richiedere nuove categorie interpretative, a sollecitare la messa in campo delle risorse tipiche del diritto, e segnatamente della legge e della giurisdizione.

Quando ha parlato di una intrinseca normatività della tecnica, Emanuele Severino ha offerto un'immagine netta e 'self-evident' di ciò che la scienza e la tecnica sono diventate per il mondo del diritto, per le sue categorie più importanti: penso al concetto di persona, ai confini dell'individualità biologica umana, al rapporto delle azioni umane e dei diritti con lo spazio

e con il tempo, alle proiezioni dell'autonomia individuale, alle nuove frontiere del cervello e dell'intelligenza, naturale e artificiale.

Scienza e diritto si incontrano e dialogano in quasi tutti i settori dell'esperienza giuridica, e attraverso differenti modalità e variabili. Il confronto procede secondo schemi reversibili e provvisori. Quello che è certo è che non può configurarsi alla stregua di un processo di trasmissione unidirezionale, tra la verità scientifica e la parzialità del diritto e della decisione politica. E' invece, il più delle volte, un rapporto tra due incertezze.

Non è detto che l'incertezza sia una debolezza. Per la scienza, è semplicemente il suo ineludibile modo di essere. Come abbiamo detto prima, il sapere scientifico è in continuo aggiornamento. I suoi risultati sono steps di un cammino che non conosce punti di fermata definitivi, e che probabilmente su molte questioni resterà sempre precario, esposto a fasi di ridefinizione e correzione.

Allo stesso modo, non è che il diritto appaia molto più sicuro e 'stabile', non solo per l'inadeguatezza dei suoi meccanismi conoscitivi, quanto per la difficoltà di mediare tra acquisizioni scientifiche, rivendicazioni sociali, modelli etici, religiosi e culturali di riferimento. Nondimeno, anche per il diritto l'incertezza può

avere riflessi positivi; significa dinamismo, attenzione e consapevolezza della pluralità delle idee e dei valori di riferimento, capacità di adattarsi alle novità che emergono sul piano scientifico, sociale e culturale.

Guardando al linguaggio costituzionale, proprio le sue clausole aperte e indeterminate (vita, dignità, identità personale, egualanza) sono l'immagine più rappresentativa di un universo normativo capace di seguire i mutamenti della struttura sociale indotti dalle nuove possibilità scientifiche e tecnologiche, senza però rinunciare a guidare questi processi, ad incanalarli nella prospettiva dei principi costituzionali, e non semplicemente ad adeguarsi ad essi.

2. Quel che è certo è che i 'fatti' scientifici penetrano nelle clausole costituzionali, ne rielaborano le potenzialità di significato e di applicazione. Vengono in evidenza possibilità nuove, opzioni non previste: in questa nuova contestualità, emergono istanze e preoccupazioni che, collegandosi alle proiezioni della dignità, del pieno sviluppo della persona, dell'egualanza, aspirano a diventare (e spesso ci riescono) diritti, non meno fondamentali dei valori dai quali trovano alimento e giustificazione: dal diritto di cambiare sesso, al diritto di procreare attraverso le varie

tecniche 'medicalmente e tecnologicamente assistite', fino ai diritti prodotti da (o in diverso modo connessi a) gli sviluppi della ricerca genetica, come il diritto di accesso alle proprie informazioni genetiche rilevanti o il diritto 'di non sapere', il diritto a non essere discriminati in ragione delle proprie caratteristiche genetiche.

In questa opera di 'dichiarazione' di nuovi diritti, o di nuovi significati e traduzioni delle figure esistenti nel momento in cui vengono a contatto con 'fatti' (in questo caso scientifici) modificativi, la giurisprudenza gioca un ruolo di primo piano, soprattutto perché è più vicina al campo dove questi problemi, le novità scientifiche e tecnologiche, il loro riflettersi sulle istanze di riconoscimento di diritti e interessi, emergono.

E' questa una caratteristica tipica del biodiritto! Il Giudice coglie prima del legislatore il punto di cambiamento, e soprattutto non può evitare il confronto con il problema (divieto di *non liquet*). Se c'è un conflitto, deve essere risolto, anche in assenza di una norma specifica, ricorrendo alla capacità generativa dei principi costituzionali e generali del diritto, alla combinazione della loro straordinaria ricchezza argomentativa con i mutamenti di contesto prodotti dall'avanzamento scientifico e tecnologico.

Peraltro, si tratta di una giurisprudenza che si muove su più tavoli, incrociando il lavoro di Corti nazionali e sovranazionali, che utilizzano diverse Carte dei diritti, in un gioco relazionale in cui non è sempre agevole rintracciare un chiaro modello di integrazione e di dialogo,

1 Si rinvia a A. D'Aloia, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in *Biolaw journal*, n. 1/2016, 105 ss.

salvo il limite estremo dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (Corte Cost., sent. 115/2018).

3. Da qui, da questa consapevolezza è nato prima (nel 2016) l'esperimento del Centro interdipartimentale di ricerca bioetica dell'Università di Parma (l'acronimo è UCB-University Center for Bioethics); poi, quest'anno, l'iniziativa di un Festival per raccontare queste cose, per riflettere su di esse in una prospettiva interdisciplinare e integrata, per avvicinare queste riflessioni al discorso pubblico e sociale più generale.

Il Festival FuturoPresente è stato appunto un contenitore di molte cose, tenute insieme da un filo connettivo solido e ben visibile. Lo sfondo è quello del rapporto tra lo sviluppo scientifico e tecnologico e la dimensione etica e sociale (che comprende il diritto, la politica), al tempo delle 'tecnologie profonde', di quelle tecnologie cioè capaci di intervenire sulle proiezioni basilari e sui confini stessi dell'umano e del naturale; e della scoperta dei limiti naturali delle attività umane.

La natura è il presupposto del diritto, e uno dei suoi contesti di riferimento. Scrive Viola: "La natura è ciò che è sempre presupposto e molto raramente tematizzato. [...] Sappiamo che essa è presente, ma non sappiamo afferrarla. E' un solido ed oscuro fondo dell'essere o uno scenario muto entro cui si svolge la storia umana?"²

Analogamente, per Natalino Irti³, "Se il diritto è l'ambito del posto,

2 F. Viola, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto*, Lezione di filosofia del diritto, Univ. Palermo, 1993-94, 1, aggiungendo che "la convinzione altamente diffusa induce a pensare la natura come ciò che sta di fronte all'uomo, come l'ambiente dell'uomo".

3 N. Irti, *L'uso giuridico*, cit., 3.

di ciò che la volontà umana è capace di costruire e demolire, di porre e de-porre, la natura è invece l'ambito del trovato. [...] Il diritto è un prodotto dell'uomo; la natura si produce da se stessa e per se stessa. Noi la troviamo nella sua provenienza dal passato e la lasciamo nella sua destinazione al futuro".

Qualcosa sta cambiando. Possiamo manipolare la natura. Natura, diritto, tecnica (o meglio scienza e tecnica insieme), si inseguono e si combinano seguendo un movimento continuo e dalle plurime direzioni. Non sono quadri separati.

Da un lato, la tecnica (la scienza che *fa*) produce movimenti culturali, desideri, aspettative, rivendicazioni che chiedono di diventare ed essere riconosciuti come diritti; al tempo stesso, determina nuovi atteggiamenti e percezioni nei confronti della vita umana, della natura.

Ancora Irti sottolinea che la tecnica impatta in modo trasversale sia sul diritto che sulla natura, che a loro volta si confrontano e si ridefiniscono (appunto la terza mano che disegna le due che a loro volta si disegnano). Scrive l'insigne studioso che "nè l'uno né l'altro (dei due termini: vale a dire diritto e natura) si sottraggono all'artificialità, poiché l'uno e l'altra ricevono forma dal fare umano e dall'esercizio della tecnica".

La tecnica riscrive e ridefinisce confini e le proiezioni di ciò che è 'naturale'; e in fondo, anche questa nuova sintesi è natura, una natura raccontata diversamente dalle nuove acquisizioni della genetica e della biologia, conformabile e conformata dalla tecnica, e che dunque, in questo senso, smarrisce (o comunque vede messa in discussione) la sua

(pretesa) oggettività immutabile.

Nondimeno, l'impatto della scienza sull'edificio giuridico non è a senso unico. Lo sguardo del diritto (in particolare al livello dei principi costituzionali) è carico di sedimentazioni, esperienze, principi; si lascia trasportare verso nuove aperture di senso, ma al tempo stesso non rinuncia ad esercitare il suo potere di orientamento, che ha una bussola prioritaria ed irrinunciabile: il valore della persona umana, la sua dignità. La capacità adattiva del diritto non significa che esso funziona come mera cassa di risonanza delle trasformazioni prodotte dallo sviluppo scientifico e tecnologico.

Il diritto subisce la pressione modificativa dei fatti scientifici. In molti casi deve tener conto di questi se vuole rispettare e mantenere una condizione di ragionevolezza e di legittimazione (come ben spiegano molte sentenze della Corte Costituzionale, tra le quali mi limito a citare la 282/2002 e la 151/2009). Nondimeno, anche la scienza deve mantenere una sua 'misura', il suo equilibrio con i valori fondamentali della società come identificati nella Costituzione e nei suoi principi. La libertà della scienza, il suo 'valore' costituzionale⁴, che rappresentano un tratto tipico del costituzionalismo contemporaneo, non sono contenuti irrelati, ma sono chiamati a trovare -come tutte le libertà- un bilanciamento ragionevole con altri diritti, interessi, limiti oggettivi.

Non è confronto sostitutivo, basato su una posizione di primato dell'uno o dell'altro degli

4 La Corte Cost., nella sent. 423/2004, ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto, in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati.

attori in gioco. Nella sent. 282/2002, prima richiamata, la Corte dice chiaramente che il legislatore mantiene uno suo spazio, nel senso che, se è vero che di "norma" non è il legislatore a decidere ciò che è meglio sul piano terapeutico scientifico, le cose cambiano quando "entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali".

Ma è un dialogo, necessario, in continuo assestamento. Per Antonio Ruggeri, "il mantenimento di questo equilibrio è la grande scommessa dello Stato costituzionale".

4. Nel costruire la piattaforma del Festival abbiamo adottato la parola 'Futuro' come parola chiave, con la consapevolezza però che le linee del tempo si vanno rapidamente accorciando, che alcuni fenomeni sono già *qui e ora*. Appunto, "FuturoPresente".

Un futuro che sembra assumere un tratto diverso. In *L'epoca delle passioni tristi*, Miguel Benasayag e Gérard Schmit segnalano che stiamo registrando un "cambiamento di segno del futuro": da futuro-promessa, a futuro-minaccia. In realtà, molti anni prima era stato G. Anders (in *L'uomo è antiquato* del 1956) ad ammonire che "il futuro non viene più. Non lo consideriamo più come qualcosa che viene, lo facciamo. E lo facciamo in un modo che contiene in sé la propria alternativa: la possibilità della sua cessazione, la possibile assenza di futuro"⁵.

Questo modo di ragionare è un cambiamento profondo anche per la dimensione giuridica, e per quel particolare ambito del diritto che è il diritto costituzionale.

5 G. Anders, *L'uomo è antiquato* (1956), ediz. Ital., Torino, 2003, vol. I, 291.

Il futuro è un tema ineludibile di ogni discorso costituzionale. Le Costituzioni nascono per cambiare in positivo, promuovere migliori condizioni di vita e di benessere sociale. Il linguaggio costituzionale è quello della speranza, del progresso, della fiducia in un futuro più fortunato sul piano politico, economico, sociale, che va preparato, costruito, plasmato attraverso la progressiva realizzazione dei principi costituzionali⁶. La svolta della crisi ecologica modifica questa prospettiva. Il futuro diventa una dimensione da preservare, da rendere possibile, almeno in condizioni non troppo deteriori o pericolose rispetto a quelle attuali. Appunto, una minaccia (o un'emergenza), che va impedita, o almeno attenuata nelle sue conseguenze.

Il cambiamento climatico riassume perfettamente il senso di questa nuova inquietudine. E' al tempo stesso un rischio, ancora in parte oscuro nei suoi effetti catastrofici, per le generazioni che verranno, e quindi è un "inherently intergenerational problem"⁷; tuttavia queste generazioni future sono sempre più vicine perché "la minaccia si è rapidamente materializzata"⁸, il climate change non è più solo un problema del futuro⁹, ma ha

6 Vedi sul punto anche G. Palombino, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2022, che richiama opportunamente le formule degli artt. 3, comma 2, 4, 9 della Costituzione italiana, e, più in generale (90), il carattere 'aperto' ed 'elastico' del testo costituzionale.

7 E. Brown Weiss, *Climate change, intergenerational equity, and international law*, in *Vermont Journal of Environmental Law*, 3, 2008, 615. Vedi in termini analoghi Eric A. Posner – D. Weisbach, *Climate Change Justice*, Princeton, 2010, 144 ss., secondo cui "Climate change exposes the future to the risk of terrible harm".

8 G. Mann – J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano*, cit., 9.

9 Come scrivono J. Reid – Th. Lovejoy,

già cominciato a mettere in mostra le sue potenzialità negative¹⁰, che sono ‘totali’, riguardano ogni aspetto o settore della vita e dell’esperienza umana.

Noi parliamo di *climate change*, ma in realtà, se cambia davvero il clima, ‘*everything change*’, cambia ogni cosa, come scrive Margaret Atwood¹¹. Infatti, la c.d. legge europea sul clima (Reg. UE n. 1119/2021) si apre con una formula che non usa mezzi termini: quella climatica è una “*minaccia esistenziale*”¹².

Sempreverdi. Salvare le grandi foreste per salvare il pianeta, trad. it., Torino, 2022, 6 e 16-17, “La crisi climatica ha abbandonato il regno della teoria e della speculazione. È qui tra noi [...] Stiamo vivendo il cambiamento climatico, del tutto immersi in un futuro di cui fino a poco tempo fa ci limitavamo a parlare”. In termini analoghi v. altresì J. Rifkin, *L’età della resilienza*, cit., 286, secondo cui “il cambiamento climatico non è più soltanto un futuro da pianificare, ma è una crisi emergenziale in atto da contrastare e alla quale adattarsi [...]”.

10 S. Adelman, *Planetary Boundaries, planetary ethics and climate justice in the Anthropocene*, in Louis J. Kotzé and Duncan French, *Law, Governance and Planetary Boundaries*, Cheltenham, 2021, 72. Come scrive S. Kohei, *Il Capitale nell’Antropocene*, Torino, 2024, 15, “La crisi climatica non prenderà avvio, con tutta calma, nel 2050. La crisi è già iniziata. Di fatto, quelli che un tempo venivano chiamati fenomeni metereologici estremi, da ‘una volta ogni cento anni’, ora hanno luogo annualmente in ogni parte del mondo, tanto da venire definiti la nuova normalità. Non è però che il principio. Il momento in cui cambiamenti improvvisi porteranno ad una situazione irreversibile (il punto di non ritorno) è lì, dietro l’angolo”.

11 Vedi anche L. Boella, *L’Antropocene e il mondo che ha ruotato il suo asse*, cit., 33, che parla di cambiamento globale, passaggio di fase senza precedenti, rottura radicale con ogni idea di evoluzione e di progresso della storia umana e non umana; Nella *Laudate Deum* di Papa Francesco, *A tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, dell’ottobre 2023, 1, si legge che “l’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e in altri ambiti. Si tratta di un problema sociale che è intimamente legato alla dignità della vita umana”.

12 Anche nella *Strategia europea sulla biodiversità per il 2030*, documento del 20 mag-

La crisi climatica irrompe in tutti i settori; è un presupposto più che un oggetto del diritto. Con un’espressione molto efficace, Michele Carducci sottolinea che il clima è una funzione eco-sistemica, “[...] è regolazione dell’ambiente, della natura, dell’ecosistema, ossia di quelle frazioni di realtà disciplinate dal diritto”¹³.

Confonde i piani dello spazio, del tempo, della responsabilità. Un fenomeno ‘differito’, asimmetrico: i gas emessi e adesso presenti nell’atmosfera, e che sono la causa più prossima del *climate change*, hanno una capacità di resistenza per lungo tempo dopo la loro emissione. Il ciclo di vita del biossido di carbonio, infatti, può arrivare a centinaia, anche migliaia di anni¹⁴.

Questo significa che le variazioni climatiche del tempo presente sono il prodotto di emissioni di anni addietro, e che ancora non sappiamo (possiamo solo immaginare) quali saranno le conseguenze delle emissioni di questi ultimi anni, che peraltro sono le più alte della storia contemporanea.

5. Altri rischi esistenziali si affiancano al climate change e gettano ombre sul futuro: lo sviluppo di sistemi di IA troppo pervasivi e non più adeguatamente controllabili e gli effetti che comunque questa tecnologia può avere sul nostro modo

gio 2020, si afferma che “*la natura versa in uno stato critico*”, segnalando che “*il collasso degli ecosistemi [è] una delle minacce fondamentali che l’umanità dovrà affrontare*”: v. F. De Leonards, *Lo Stato ecologico*, cit., 3.

13 M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, cit., 53 e 57.

14 Come scrive il noto giornalista ambientalista Bill McKibben, *La vita su un pianeta sempre più piccolo*, in D. Remnick, H. Finder (a cura di), *Terra fragile*, Vicenza, 2021, 307, riportando una ricerca pubblicata su *Nature Climate Change*, “i cambiamenti fisici che stiamo infliggendo al pianeta avranno una durata più lunga della storia dell’uomo dall’inizio ad oggi”.

di pensare, lavorare, essere nel mondo; la possibilità di sviluppi della medicina e della genetica che alterino nel profondo il senso di concetti ed esperienze come salute, procreazione, genitorialità.

Due considerazioni voglio farle sul tema dell’IA, che è stato uno dei fili conduttori del Festival *FuturoPresente*.

La grande svolta che fa dell’AI un tema fondamentale della società mondiale (fino al punto da caratterizzare il mostro tempo come l’era dell’AI) risale in realtà a 10/15 anni fa.

Si tratta di un tema che impatta in modo paradigmatico sull’esperienza umana e sul senso dell’umanità (“*il problema più importante che l’umanità ha davanti a sé*”, lo ha definito Stuart Russell, nel suo libro “*Compatibile con l’uomo*”, 2025¹⁵). Già solo l’accostamento dei termini ‘artificiale’ ed ‘intelligenza’ comunica il senso della novità inedita dei temi che abbiamo davanti e che potrebbero davvero cambiare il modo di percepire il nostro posto nel mondo, in tutte le categorie dell’agire umano.

E’ doppiamente ‘generativo’: sia nel senso che adesso attribuiamo a meccanismi come Chat GPT o i suoi simili (Claude, Gemini, Deep Seek, ...), vale a dire la capacità di generare contenuti non legati a specifici compiti (come gli scacchi o il Go); sia perché i modelli cambiano anche attraverso l’uso che ne facciamo, e noi cambiamo con loro.

Una autorevole scienziata italiana nel campo dell’AI (R. Cucchiara¹⁶) ha parlato di ‘generazioni’ dell’AI, un po’ come noi giuristi parliamo di ‘generazioni’ dei diritti fondamentali. E queste generazioni si evolvono molto

15 Stuart Russell, *Compatibile con l’uomo*, Torino, 2025.

16 R. Cucchiara, *L’intelligenza non è artificiale*, Milano, 2020, 85.

più rapidamente di quanto potessimo immaginare. L'irruzione di Chat GPT nel novembre 2022 ha letteralmente stravolto il quadro delle riflessioni e delle preoccupazioni rispetto a questa imponente risorsa tecnologica.

Scrive a questo proposito Stuart Russell (2025, 255), "sono successe un sacco di cose dal ... 2019. [...] Queste cose sono successe gradualmente, poi all'improvviso, poi molto all'improvviso". L'IA generativa rappresenta la fase 'improvvisa' nella visione dello studioso inglese, mentre l'ulteriore accelerazione ("molto all'improvviso") si è avuta con la messa a disposizione, nell'aprile del 2023, di GPT-4, che secondo alcune ricostruzioni è una primissima anticipazione di ciò che potrebbe essere una AGI (Intelligenza artificiale generale).

Ne sa qualcosa il legislatore europeo, che ha dovuto adattare e modificare in corsa l'AI Act, la cui prima versione risaliva al 2021, praticamente una 'generazione' precedente di AI, quando non c'erano ancora i modelli generativi che rappresentano una linea di confine tra un *prima* e un *dopo* nella storia dell'AI.

Altro tema biogiuridico che sta mostrando progressivamente la sua carica innovativa radicale è quello delle neuroscienze cognitive: anche qui stiamo assistendo in Italia ad una presa di consapevolezza in forza della quale ormai parlare di neuroscienze in una prospettiva giuridica non è più una cosa azzardata o un *divertissement* per giuristi che amano uscire dai sentieri tradizionali, ma è una pista di riflessione di grande importanza e che impatta su categorie dell'agire umano quali responsabilità, volontà, capacità.

6. Questa esigenza di protezione del futuro si riflette anche sulla dimensione giuridica. In molte Costituzioni e in molte decisioni giudiziarie in varie parti

del mondo, la tutela delle generazioni future si pone come un tema e un obiettivo giuridico-politico. Il principio di sostenibilità, sconosciuto fino a 30-40 anni fa, si candida a diventare una sorta di nuova *keyword* del costituzionalismo del XXI secolo: non semplicemente un principio tra gli altri principi, ma una sorta di pensiero, un modo diverso di guardare i problemi che abbiamo davanti, che poi può riversarsi praticamente in tutti i settori della vita sociale, economica e giuridica, e guardare a tutte le grandi questioni della contemporaneità (contesto ecologico e ambientale, egualanza, coesione sociale, tenuta delle democrazie).

Nel 2022 anche la nostra Costituzione ha visto l'inserimento di una clausola intergenerazionale, con l'introduzione formale nell'art. 9 Cost., dedicato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, del principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche "nell'interesse delle future generazioni".

7. Nuovi temi si è detto, ma anche nuovi percorsi di analisi per gli argomenti 'classici' della bioetica e del biodiritto.

Negli USA la Corte Suprema ha rimesso in discussione il diritto di aborto, da noi la Legge 40/2004 sulla PMA è stata praticamente riscritta dalla giurisprudenza costituzionale in alcune delle sue parti ritenute fondamentali; mentre continua a non trovare un assestamento definitivo e appagante la questione della gestazione per altri.

Per non parlare del fine vita, dove i confini tra ciò che è ammesso e ciò che è vietato, e il conflitto sui requisiti di ammissibilità del suicidio medicalmente assistito continuano ad essere

un punto di profonda divisione etica e giuridica (soprattutto qui da noi).

In una celebre sentenza di oltre 20 anni fa, la Corte Costituzionale parlò dell'*'incerto del mestiere di vivere'*. La bioetica è questo: un viaggio dentro le precarietà dell'esistenza umana, dove i confini sono mutevoli, in continuo aggiornamento e ridefinizione.

Il Festival ha voluto offrire uno spazio aperto di discussione, dentro la città. Uno spazio interdisciplinare perché queste nuove questioni hanno bisogno di contaminazione, scambio di saperi, esperienze, metodi di indagine.

Antonio D'Aloia

L'AI IN STUDIO: ISTRUZIONI PER L'USO (E PER NON FINIRE NEI GUAI)

Matteo Montan
Founder di [\[humans/AI\] Advisory Lab](#)
Co-founder di [Al semplice.biz S.r.l.](#)



In viaggio dalla Silicon Valley a Parma, tra sentenze inventate e fughe di dati dal cloud. I rischi sono tanti, ma le opportunità ancora di più: basta affrontare l'intelligenza artificiale non con la mano sinistra, facendo subito le scelte giuste su tecnologia, supporto e governance interna.

Hello humans,

come in tanti aspetti della tecnologia, anche nell'intelligenza artificiale applicata al mondo forense gli Stati Uniti sono un laboratorio di frontiera rispetto al quale il Resto del Mondo (Cina esclusa) insegue. L'Italia, come vedremo, a dire il vero segue, e non di tanto, ma per scattare una fotografia che sia utile agli avvocati italiani bisogna partire da lì, dalla Silicon Valley. Ecco, quindi, una (lunga) analisi comparata USA vs. ITALIA su adozione e percezione dell'AI negli studi legali, situazione normativa e regolamentare, problemi globali, problemi reali, rischi e – lo dico subito – soluzioni.

Come scrivo sempre nell'incipit della mia newsletter settimanale, io sono Matteo Montan e se volete saperne di più su di me e su [\[humans/AI\]](#), trovate tutto nelle [Info](#).

E ora, andiamo!



all'infinito quale sarà la prossima parola (immagine, suono) giusta.

LLM, chatbot, API: i Large Language Model sono il cervello dell'AI generativa. I chatbot sono invece l'interfaccia naturale con cui noi umani dialoghiamo con questi modelli. I software, al contrario degli umani, non chattano: comunicano con i modelli tramite le cosiddette API (Application Programming Interface). E qui mi fermo, niente panico.

Sistemi AI agentici: a differenza dei chatbot, che rispondono a domande, gli Agenti AI ricevono dall'umano un input e sotto il suo controllo iniziano autonomamente a ragionare, pianificare, eseguire processi in più fasi, fino a fornire l'output desiderato.

Applicazioni consumer: come ChatGPT, permettono di accedere a modelli sempre più sofisticati e addestrati su enormi quantità di informazioni che coprono praticamente qualunque argomento sia stato e sia online. Sono generalisti ed approssimativi per definizione, inadatti ad usi professionali.

Le soluzioni di AI professionali: in ambito forense si basano su contenuti giuridici selezionati e verificati, contenenti informazioni aggiornate e affidabili. Questi strumenti sono inoltre progettati per gestire compiti tipici della pratica legale, come ricerca giuridica, revisione documentale

L'uso dell'AI nella pratica legale è aumentato mostruosamente negli ultimi 2 anni e mezzo, dopo l'avvento di ChatGPT. La storia dell'intelligenza artificiale applicata al diritto risale però a ben più di un decennio fa. A partire dai primi anni 2000, gli strumenti di revisione documentale digitale hanno iniziato a utilizzare l'AI per analizzare grandi volumi di documenti, migliorando i risultati grazie a funzionalità capaci di individuare concetti e non solo parole chiave. È in questo periodo che aziende come Clio hanno mosso i primi passi. Tra il 2010 e il 2018, l'AI ha iniziato a essere impiegata per le analisi legali. Nel 2010, Thomson Reuters Westlaw ha integrato AI e machine learning nella ricerca giuridica, seguita qualche anno dopo da LexisNexis. Il successivo passaggio,

trasformativo, è stato appunto l'arrivo della AI generativa che ha aumentato l'efficienza di un ordine di grandezza. Sono nate nuove aziende nel settore AI & law, come Harvey AI, e i fornitori di soluzioni legali basate su AI hanno sviluppato strumenti sempre più potenti.

PRIMA DI INIZIARE, INTENDIAMOCI SULLE PAROLE

AI è un termine ombrello che indica tecnologie in grado di simulare capacità umane come apprendimento, ragionamento, problem-solving, presa di decisioni e comprensione del linguaggio.

Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) è un tipo di AI che crea testi, suoni, video. Lo fa rispondendo alle istruzioni degli utenti (prompt) ed indovinando

e analisi contrattuale. Ne parliamo alla fine.

Le allucinazioni: sono l'incubo dei tribunali, si verificano quando un sistema di AI genera informazioni fattualmente errate presentate come se fossero corrette. Per la GenAI tecnicamente rispondere "non lo so" non è un'opzione, quindi piuttosto inventa. In ambito legale si traducono in norme inesistenti, sentenze inventate, riferimenti giurisprudenziali falsi, regole procedurali sbagliate o clausole contrattuali mai esistite. Pericolosissime, ma evitabili se si lavora con testa.

Supervisione umana: sempre e comunque. È fondamentale ricordare che l'AI assiste il ragionamento giuridico, non lo sostituisce. Automatizza alcuni compiti di routine, funge da punto di partenza per lavori più complessi, ma gli avvocati dovranno comunque sempre utilizzare la propria testa.

Superintelligenza (nota anche come AGI, ASI o singularity). È un concetto impalpabile, ha mille definizioni, vi do la mia tratta da un mio recente post. "Immaginate che un bel giorno inizino (possibilmente non a Milano-Cortina) le Olimpiadi dell'Umanità, che vedono sfidarsi

le AI e gli umani più intelligenti del mondo ciascuno nel rispettivo campo di eccellenza (di fatto tutti i campi dello scibile umano: matematica, ricerca sul cancro, pittura, architettura, bel canto, sudoku etc). Dopo un mese di gare dominate dagli atleti artificiali, la squadra dell'AI vince anche l'ultima medaglia d'oro dell'ultima gara. En plein. Quella è l'AGI". Quando arriverà quel giorno? Qualcuno (parlo dei CEO dei Big AI LAB) dice nel 2027, altri intorno al 2040. Ma sul fatto che la superintelligenza prima o poi arriverà non ci piove, tutti concordano. Se il tema vi stuzzica, vi lascio qui il link a un numero recente della mia [newsletter](#) interamente dedicato alla singularity.

1 - ADOZIONE, PERCEZIONE E CASI D'USO DELL'AI

QUI AMERICA



La diffusione della GenAI nel settore legale cresce

In USA l'adozione dell'AI generativa nel settore legale sta crescendo rapidamente. A livello individuale, il 41% dei professionisti utilizza strumenti base come ChatGPT per attività lavorative, mentre

il 17% usa soluzioni professionali specifiche per il settore. Anche le organizzazioni stanno accelerando: il 22% degli studi utilizza già GenAI, quasi il doppio rispetto al 12% registrato nel 2024, e un ulteriore 50% sta pianificando o valutando l'adozione.

La percezione dell'impatto dell'AI è molto ampia. Il 95% dei professionisti (non solo legali) ritiene che la GenAI diventerà una componente centrale del flusso di lavoro entro cinque anni, mentre il 62% ritiene che l'AI debba essere applicata al lavoro nel proprio settore. Nel comparto legale, questa percentuale sale al 71%. Guardando agli utilizzi concreti, gli avvocati che hanno adottato GenAI la impiegano soprattutto in attività ripetitive e documentali. I casi d'uso più citati includono: revisione di documenti (75%), ricerca legale (74%), sintesi di documenti (66%), redazione di brief e memo (58%), redazione di contratti (42%), redazione di corrispondenza (77%).

Dal punto di vista organizzativo, l'adozione è più lenta. Il 52% degli studi non dispone di policy interne per l'uso dell'AI e il 64% dei professionisti non ha ricevuto alcuna formazione formale. Sul fronte della misurazione del valore, solo il 20% delle organizzazioni dichiara di monitorare il ritorno sull'investimento delle soluzioni GenAI.

Fonte: [2025 Generative AI in Professional Services Report](#) – Thomson Reuters



Uso personale in aumento, mentre gli studi medi-piccoli restano prudenti

Il Legal Industry Report 2025 dell'American Bar Association, condotto su oltre 2.800 professionisti americani, mostra che i singoli avvocati sperimentano sempre più spesso strumenti di AI generativa, mentre gli studi legali – soprattutto quelli di dimensioni medio-piccole – preferiscono muoversi con cautela.

Nel 2024, 31% degli avvocati dichiara di usare personalmente l'AI generativa per scopi professionali, contro il 27% dell'anno precedente. Una crescita costante, favorita dalla facilità di accesso a strumenti gratuiti o consumer. Quando però si guarda ai dati degli studi legali, il quadro cambia. Solo il 21% degli studi afferma di aver introdotto strumenti di AI generativa (erano il 24% nel 2023), e aumenta sensibilmente chi non sa rispondere: 15% degli intervistati non è in grado di dire con certezza se l'AI venga utilizzata nel proprio studio. Studi grandi e studi piccoli viaggiano a due velocità: gli studi con più di 51 avvocati mostrano un tasso di adozione del 39%, mentre negli studi con 50 o meno avvocati la percentuale si riduce a circa 20%, riflettendo situazioni diverse in termini di infrastrutture, accesso a competenze tecniche e budget dedicati.

Le ragioni principali per cui gli studi decidono di investire in strumenti di AI "legal-specific" sono

- 43%: integrazione con software già utilizzati nello studio
- 33%: capacità del fornitore di comprendere i flussi di lavoro legali
- 29%: maggiore affidabilità percepita rispetto agli strumenti generalisti
- 26%: garanzie etiche

E se l'immaginario collettivo associa l'AI alla redazione di atti o alle ricerche giuridiche, in realtà, oggi l'impatto maggiore si registra nella gestione dello studio. Secondo il report:

- 54% dei professionisti usa l'AI per redigere corrispondenza;
- 14% la utilizza per analizzare dati interni (carichi di lavoro, andamento delle pratiche, performance);
- 47% mostra interesse per strumenti capaci di estrarre insight dai dati finanziari dello studio.

Fonte: Legal Industry Report 2025 - American Bar Association



QUI ITALIA

Sorpresa: utilizzo maggiore che negli US

L'indagine Ipsos realizzata per il Consiglio Nazionale Forense (CNF) su un campione di 2.532 avvocati italiani e pubblicata ad ottobre mostra dati di adozione addirittura superiori a quelli americani: il 36% utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per scopi professionali, con una diffusione maggiore tra i 35-44enni (47%) e negli studi con oltre 20 collaboratori (76%, contro il 35% degli studi più piccoli). L'uso è più frequente tra chi si occupa di immigrazione, diritto internazionale e tra i professionisti organizzati in forma associata.

La fiducia però rimane bassa: il 52% non considera l'AI affidabile nelle attività giuridiche e il 72% ritiene che non sia in grado di interpretare correttamente leggi e precedenti. Le funzioni percepite come meno rischiose sono ricerca giurisprudenziale e analisi documentale, mentre la redazione di atti è giudicata inaffidabile dal 72% degli intervistati.

Per essere considerata affidabile, l'AI deve garantire – secondo circa quattro avvocati su dieci – sicurezza dei dati e privacy (37%), trasparenza degli algoritmi (37%), accuratezza (32%) e capacità di cogliere le sfumature legali (32%).

Le principali criticità individuate riguardano il rischio di amplificazione dei pregiudizi sociali (80%) e opacità dei meccanismi decisionali (80%). Il 48% non ritiene poi che l'AI possa supportare in modo significativo il lavoro dei giudici, né garantire sentenze più coerenti (59%) o più oggettive (65%).

Forte la contrarietà all'uso dell'AI per trattare dati sensibili: tra il 70% e l'81% degli avvocati lo considera

inaccettabile. Risulta invece più accettato l'utilizzo dell'AI per dati oggettivi e strettamente giuridici (foro competente, norme applicabili, precedenti), in particolare tra i più giovani e negli studi strutturati.

Guardando ai prossimi 5-10 anni, un avvocato su due si aspetta che l'AI contribuisca a ridurre costi e tempi processuali (con un picco del 64% tra i giovani), ma le sfide principali rimangono etica, responsabilità, imparzialità e protezione dei dati.

Quello che l'indagine non dice (o che io nelle fonti disponibili online non ho trovato) è che tipi di prodotti AI vengono utilizzati dagli avvocati italiani: un elemento che, come vedremo più avanti, può influenzare e di molto la performance dell'AI in studio e la percezione della sua efficacia o inefficacia.

Fonte: Indagine Ipsos 2025 per il Consiglio Nazionale Forense



Censis 2025: emergono le preoccupazioni dell'Avvocatura

Il Rapporto Censis 2025 per la Cassa Forense dà qualche informazione in più sul rapporto tra professione forense e intelligenza artificiale. Il 58,7% degli avvocati ritiene che l'AI rappresenti «un'opportunità», anche se il 47,4% la considera utile solo in attività ripetitive e "a basso rischio", mentre l'11,3% vorrebbe sfruttarla anche in compiti più specialistici. Sul fronte delle preoccupazioni, il 32,1% teme che l'AI possa compromettere la qualità del lavoro legale, il 23,7% segnala il rischio di perdita di controllo su decisioni automatizzate e il 21,8% teme l'impatto sul rapporto fiduciario con i clienti. Interessante la previsione sull'impatto nei prossimi cinque anni: tra chi usa già l'AI, 34,1% ritiene che diventerà uno strumento indispensabile per la pratica quotidiana, contro il 19,7% tra chi non la usa.

Interessante come la concentrazione della clientela influenzi molto le opinioni: tra chi ha un fatturato fortemente concentrato, il 62,6% ritiene che l'AI avrà impatti rilevanti sul lavoro forense, contro il 37,4% degli studi con fatturato più frammentato. Lo stesso vale per gli studi più strutturati: tra gli studi con una quota di ricavi molto elevata da un numero ristretto di clienti, oltre il 60% valuta come "importante" o "molto importante" l'impatto dell'AI nei prossimi anni. In generale, il mood degli avvocati italiani non sembra essere positivo, le parole più ricorrenti citate nel sondaggio aperto sono "negativo", "impatti", "qualità", "controllo", "clienti", "declassamento professionale".

Nelle interviste qualitative agli studi che utilizzano l'AI, poi, emergono tre elementi ricorrenti: inevitabilità dell'adozione, anche se con intensità diverse a seconda delle aree di attività; preoccupazione fortissima per privacy e gestione dei dati giudiziari, indicata come prima barriera all'adozione; richiesta di policy chiare, responsabilità definite e formazione obbligatoria, perché l'assenza di regole è vista come il vero rischio sistematico. Tutti temi centrali per le prossime pagine.

Fonte: Censis: [Rapporto sull'Avvocatura 2025](#)



2 - SITUAZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTARE

QUI AMERICA

Negli US non è mai esistita una normativa organica federale sull'AI, neppure nell'era Biden. Alcuni Stati nei mesi scorsi hanno regolamentato l'AI per loro conto (California, Colorado, a breve New York) irritando parecchio il Presidente Trump che dal suo insediamento predica una sostanziale deregulation su questa materia per non porre freni agli USA nella corsa contro la Cina verso il dominio totale

sull'AI. Nel momento in cui scrivo, è appena stato stoppato un Executive Order della Casa Bianca che molti giornalisti avevano visto in bozza e che puntava a vietare ai singoli Stati di legiferare in materia di AI, creando così iacci iaccioli alle big tech USA. Davanti alla levata di scudi bipartisan, Trump ha desistito, vediamo quanto resiste prima di ritirarlo fuori.

In questo quadro legislativo super light, nel 2024 la American Bar Association (ABA) ha emesso una serie di raccomandazioni sugli obblighi deontologici che gli avvocati USA debbono osservare nell'utilizzo della GenAI, seguita poi a ruota da numerosi Stati e Bar Associations locali.

QUI EUROPA

Dell'AI Act europeo, credo sappiate quello che c'è da sapere, non mi dilingo, preferisco concentrarmi – più avanti – sulla recente legge italiana in materia che lo applica.

Sempre in Europa, ma scendendo al piano associativo, a inizi

ottobre il Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) ha pubblicato una guida all'uso dell'AI generativa nella professione forense. Accanto ai noti benefici dell'AI in ambito legale (ricerca giuridica, analisi e sintesi documentale, traduzioni, automazione di attività ripetitive, efficienza, qualità del lavoro, costi e accesso alla giustizia) la guida evidenzia sei rischi che richiedono particolare attenzione da parte degli avvocati:

- Privacy e protezione dei dati: il pericolo è di inserire informazioni sensibili nei prompt, poi riutilizzate per addestrare i modelli.
- Allucinazioni: che nel contesto legale come visto possono produrre precedenti inesistenti, citazioni inventate o argomentazioni errate.
- Sycophancy, ovvero le risposte eccessivamente compiacenti dell'AI verso l'utente, che nel nostro caso finiscono per minare la lucidità di giudizio dell'avvocato.
- Opacità dei modelli, che rende



difficile comprendere come vengano generate le risposte.

- Questioni di proprietà intellettuale, soprattutto deepfake e costruzione di prove.

Questi rischi, sottolinea la guida, toccano direttamente i principi fondamentali della professione forense: riservatezza, competenza tecnica, indipendenza, trasparenza verso il cliente e correttezza nei rapporti con i tribunali. La guida richiama quindi gli avvocati a verificare sempre gli output, comprendere limiti e capacità degli strumenti e non inserire dati del cliente senza adeguate garanzie tecniche e contrattuali. Tra le questioni future da monitorare, il CCBE segnala il rischio di dipendenza da pochi grandi fornitori tecnologici e l'obbligo di una formazione continua reale e non di facciata. Tutti temi su cui torneremo diffusamente.

Fonte: [CCBE guide on the use of generative AI by lawyers](#)



QUI ITALIA

Il contesto normativo italiano sull'AI è al momento unico, almeno in Europa. La Legge 132/2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, è stata infatti la prima legge nazionale sulla materia ad essere approvata dopo l'entrata in vigore dell'AI ACT. La legge italiana, tra l'altro, rispetto al regolamento quadro europeo stabilisce alcune regole in materia giuridico-legale che incidono in modo diretto sull'attività degli avvocati (e dei giudici) spostandosi dal mondo delle regole astratte a quello ben più concreto dell'uso degli strumenti di AI.

Per gli avvocati, in particolare:

- viene stabilito che l'AI può essere impiegata solo in modo strumentale e di supporto: deve restare prevalente il lavoro intellettuale del professionista.

In pratica, l'avvocato potrà usare l'AI per attività ausiliarie – analisi di documenti, ricerche, individuazione di precedenti – ma la valutazione giuridica, la strategia difensiva e la responsabilità della prestazione restano integralmente in capo al legale;

- viene introdotto un obbligo di trasparenza verso il cliente a tutela del rapporto fiduciario: il professionista ora deve informare il cliente in modo chiaro e comprensibile, se e come utilizza l'AI;
- l'uso dell'AI diventa una competenza professionale da acquisire con formazione obbligatoria. In questa direzione vanno le deleghe al Governo per introdurre nei regolamenti degli ordini percorsi di alfabetizzazione e formazione specifica, con un monte ore minimo di formazione continua dedicato alle tecnologie digitali e all'AI.

La legge italiana, poi, fa importanti precisazioni anche sul versante della giurisdizione:

- l'articolo 15 esclude espressamente qualsiasi ruolo decisionale dell'AI nell'attività del giudice, ammettendone l'uso solo per compiti organizzativi o ausiliari e ribadendo che l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti restano sempre riservate al magistrato;
- viene stabilita la modifica dell'art. 9 del Codice di procedura civile, che ora affida al Tribunale la competenza sulle controversie in materia di AI, con l'obiettivo di garantire uniformità interpretativa e specializzazione del giudice.

3 - I PROBLEMI EMERGENTI

Norme e sondaggi testimoniano bene come si avverte un senso di urgenza nel normare l'uso di una tecnologia in ambito legale mai visto in passato. Urgenza ben riposta, perché la GenAI non assomiglia a nessuna tecnologia

che l'ha preceduta, e gli effetti sui sistemi legali sono già clamorosi.

A - LE ALLUCINAZIONI

I numeri sono pazzeschi e in continuo aggiornamento. A tenerne il conto c'è un ricercatore francese della HEC di Parigi (Scuola di Alta formazione) fino a ieri ignoto ai più: un tale Damien Charlotin assurto recentemente all'onore delle cronache (dal New York Times in giù) per avere messo online lo strumento più completo a livello globale per monitorare il fenomeno delle allucinazioni dell'AI nei sistemi legali di mezzo mondo (4 riportate anche in Italia). Ad ora, 23 novembre 2025, il Database Charlotin documenta 592 casi in cui l'uso di AI generativa ha prodotto contenuti allucinati – tipicamente citazioni false, ma non solo.

E' la tendenza a preoccupare: da 2 casi a settimana pre-2025 a 2-3 casi al giorno nel 2025. Solo nel luglio 2025: oltre 50 nuovi casi documentati. Charlotin afferma che il database traccia solo casi legali dove l'uso di AI è stato espressamente affrontato dai giudici o esplicitamente rilevato dalla controparte (specie in USA, per giudici e avvocati il controllo anti-AI degli atti è ormai diventato routine).

Il Database Charlotin è libero e online, chiunque voglia farsi un'idea della portata del fenomeno può andare a spulciarlo. Qui vi faccio un diario minimo con alcuni casi emblematici o recenti.

Mata v. Avianca (2022): Il caso che ha fatto storia. Un avvocato ha citato sentenze completamente inventate da ChatGPT. Il punto di svolta che ha reso il problema visibile a livello globale.

MyPillow Lawyers (Colorado, aprile 2025): Due avvocati hanno presentato una memoria con 9 citazioni false su 27. Al giudice Nina Y. Wang che aveva scoperto il trucco hanno tentato di giustificarsi dicendo di aver caricato per errore una

“bozza”, ma lei non ci è cascata, e gli avvocati alla fine hanno ammesso la gabola. Multa e obbligo di notifica a tutti i clienti.

Ellis George / K&L Gates (California, maggio 2025): Gli avvocati di due studi prestigiosi hanno usato CoCounsel, Westlaw Precision e Google Gemini per creare una memoria. Risultato: 9 citazioni su 27 erano sbagliate, 2 casi completamente inesistenti. L'esperto nominato dal tribunale non ha usato mezzi termini: “Comportamento equivalente alla mala fede”. I due hanno dovuto ritirare la memoria e pagare le spese di controparte.

Anthropic (2025): anche Anthropic (creatore di Claude, campione dell'AI responsabile) è stata beccata. In una causa di violazione del copyright intentata da case discografiche, un avvocato Anthropic ha chiesto a Claude di cercare una citazione per un articolo legale. Claude ha sbagliato sia titolo che autore. L'avvocato ha ammesso che l'errore non è stato rilevato da nessuno durante la revisione del documento, che è finito nel fascicolo.

U.S. District Court Northern District of Georgia (28 ottobre 2025): La corte ha rilevato che la maggioranza delle citazioni nella memoria di un avvocato non esistevano o non supportavano le proposizioni citate. Sanzione umiliante: l'avvocato dovrà depositare copia dell'ordinanza in tutti i casi pendenti e futuri nel distretto per cinque anni.

Analizzando il database Charlton, emergono poi pattern di giustificazioni che ricordano il famoso cane che ci aveva mangiato il quaderno dei compiti.

Innocent Chinweze (NY Civil Court) – Il Malware Fantasma. “Sono stato hackerato! Un malware ha accesso remoto al mio computer e ha inserito i casi falsi!”. Sanzione: \$1,000 + deferimento

James A. Johnson (Alabama) – Il Touchpad Traditore. “Ero in ospedale per assistere un

familiare, ero di fretta perché l'udienza online era stata anticipata, e passare da una finestra all'altra del laptop con il trackpad è complicato. Per cui ho usato Ghostwriter Legal (plug-in di Word basato su ChatGPT) invece di Fastcase (lo strumento fornito dall'Alabama State Bar), che richiedeva di aprire un browser separato”. Sanzione: 5.000 dollari e cliente che lo licenzia in diretta

William T. Panichi (Illinois) – Il Serial Hallucinator. Sanzionato tre volte in tre mesi (luglio-agosto 2024). Ogni volta una scusa diversa, sanzioni totali: \$8.000

James Martin Paul (Florida) – Il Recordman Nazionale. La Corte: “Hai dimostrato un comportamento ripetuto, abusivo e in mala fede. Accogliere le tue improbabili argomentazioni beneficierebbe solo gli allucinatori seriali”. Sanzione: \$85.000.

Le corti USA hanno già visto ogni possibile scusa, quindi mi permetto un piccolo decalogo per chi venisse beccato in Italia: ammettere l'uso dell'AI appena scoperti; autodenunciarci all'Ordine; ritirare volontariamente l'atto allucinante; fare formazione spontanea su uso legale dell'AI e mostrare genuina umiltà. Tutto il resto, almeno in USA, sembra peggiorare la situazione e le sanzioni.

Tra l'altro, è bene sapere che anche i giudici piangono. In una disputa di divorzio in Georgia, nel giugno di quest'anno, il marito presenta una memoria redatta dall'avvocato Diana Lynch (che ha dato poi il nome al caso). I giudici di primo grado accolgono la richiesta del marito e rigettano la petizione della moglie. Il problema è che la loro ordinanza si basava su due casi finti probabilmente frutto di allucinazioni AI. La moglie fa appello. L'avvocato Lynch replica citando altri undici casi allucinati. Il giudice d'appello si rende conto del pasticcio e scrive una sentenza devastante per i suoi colleghi del primo grado, è il primo caso documentato

in cui un giudice ha emesso un provvedimento basandosi su false citazioni dell'AI. La sanzione alla Lynch è modesta (\$2,500) ma il danno di immagine al sistema giudiziario è incalcolabile. E molti temono sia solo il primo di una lunga serie.

Fonte: [AI Hallucination Cases – Damien Charlton](#)



B – IL RISCHIO DI DIVULGARE I DATI DEI CLIENTI

Immettere informazioni riservate e privilegiate in un sistema AI equivale a potenziale disclosure a terze parti. Molti sistemi AI consumer (ChatGPT free, Google Gemini, etc.) di default usano infatti i dati di input per training. E anche quando i provider di AI dichiarano di non usare i dati per training, i dubbi rimangono: i dati riservati vengono comunque processati dai loro server, possono essere visti dai dipendenti del provider che si occupano di debugging o quality control, o possono essere soggetti ai sempre più frequenti data breach. Questa estate, per esempio, migliaia di conversazioni tra umani e ChatGPT in teoria segregate sono finite indicizzate su Google (pensate che gioia se ci fosse dentro il nome di un vostro cliente).

La guida CCBE sul punto è chiara: “Gli avvocati devono evitare di inserire nell'interfaccia della GenAI attraverso prompt o query qualsiasi dato personale, riservato o comunque relativo al cliente a meno che non siano presenti adeguate misure di protezione.” Le contromisure che vengono abitualmente prese dagli studi legali più strutturati sono diverse: contratti che obbligano il provider di AI a trattare i dati come confidenziali; periodi di conservazione dei dati pari a zero; sistemi AI in cloud privato e controllato dallo studio; anonimizzazione automatica dei dati. Ma come vedremo, anche queste non sempre sono

sufficienti per dormire sonni tranquilli.

Se lo stesso sistema AI poi è usato da più studi legali, c'è rischio che informazioni confidenziali di un cliente vengano inavvertitamente usate in casi contro quello stesso cliente, con lo spettro di potenziali conflitti di interesse. Esempio classico: lo Studio A difende la Società X in una causa antitrust e inserisce documenti confidenziali in un AI tool condiviso. Lo Studio B, che rappresenta la controparte della Società X, usa lo stesso tool AI, il quale - addestrato sui dati dello Studio A - potrebbe fornire allo Studio B e quindi alla controparte insights sulle strategie della Società X. Sembra complicato, ma non lo è.

C - SICOPHANCY (ADULAZIONE)

I sistemi AI generativi, come saprete benissimo a questo punto, capiscono le preferenze dell'utente durante la conversazione e tendono a produrre risposte che le assecondano, dandoci regolarmente ragione su tutto invece di fornirci controproposte critiche e più accurate. Questo accade perché i modelli sono addestrati su conversazioni umane, dove il consenso è la regola, e l'AI impara a prioritizzarlo.

Come sottolinea la guida CCBF, la sycophancy dell'AI mina l'indipendenza professionale dell'avvocato. Se un avvocato chiede all'AI "Questa strategia legale è solida?", l'AI sicuramente risponderà "Sì, è eccellente" anche quando non lo è, semplicemente per assecondare l'utente. Questo tipo di feedback è particolarmente pericoloso in fase di preparazione di una strategia difensiva o nell'analisi di un caso. L'avvocato ha bisogno di un "devil's advocate" che identifichi i punti deboli, non di uno yes-man algoritmico.

Ci sono sicuramente delle accortezze per mitigare la sycophancy dell'AI, ma occorre conoscerle: per esempio, formulare prompt che richiedono

analisi critica esplicita, tipo: "Identifica tutti i punti deboli di questa mia argomentazione". Oppure, chiedere prospettive multiple: "Argomenta sia i pro che i contro di questa posizione". In pratica, come con le persone in carne ed ossa, è sempre meglio diffidare dalle risposte eccessivamente positive e accondiscendenti, e usare l'AI come uno sparring partner, mai come il decisore finale.

D - DEEPFAKES COME PROVE

I deepfakes rappresentano una minaccia crescente in generale e specifica per avvocati, nella forma subdola della manipolazione delle prove digitali: come avviene sui social, anche in aula audio e video vengono sempre più spesso creati ad arte, falsificati. La qualità consentita dagli ultimi modelli AI è tale che anche i periti più esperti faticano ad identificarli. Difendersi dai deepfakes per gli avvocati non è affatto facile, ma alcune contromisure funzionano meglio di altre: richiedere per le prove digitali la cosiddetta "chain-of-custody certificata" (un documento formale che traccia, passo dopo passo, chi ha avuto accesso a un dato, file o prova, dalla creazione fino all'uso finale); utilizzare consulenti che sappiano riconoscere segnali di deepfake (incongruenze audio-labiali, comportamenti innaturali), usare software di deepfake detection (ben sapendo che funzionano poco).

4 - I PROBLEMI PRACTICI CHE L'AI PONE NEGLI STUDI ITALIANI

A - Aggiornamento e copertura dei sistemi di AI legali

Il problema a monte di tutto sta qui, nell'aggiornamento e nella copertura dei sistemi di AI che si usano in studio. I sistemi general purpose come ChatGPT, Claude, Gemini non andrebbero MAI usati per attività legali professionali, prima di tutto per l'assenza di sicurezza sui dati sensibili, ma anche perché non conoscendo davvero la legge italiana sono

molto propensi a riempire i loro vuoti di ignoranza con allucinazioni e invenzioni di ogni tipo.

I problemi degli LLM qui sono due:

- Obsolescenza dei dati di training: i Large Language Models come GPT o Claude hanno una "cutoff date" oltre la quale non hanno conoscenza di modifiche legislative, nuove sentenze o aggiornamenti normativi. Li possono cercare online, ma li trovano anche meno del poco che possiamo trovare noi su Google (molti siti, infatti, bloccano i bot AI per evitare che gli rubino i contenuti per addestrarli)
- Addestramento globale e generalista: gli LLM e i loro chatbot non hanno training specifico sulla legislazione e giurisprudenza italiana, quindi sono inutilizzabili per l'attività legale su diritto italiano.

E' bene sapere che questo doppio problema tendenzialmente ce l'hanno molti dei chatbot "per avvocati" a basso costo chiamati "wrapper", gusci vuoti che si appoggiano sui grandi LLM e solo su quelli.

Per i grandi AI legal system americani come Harvey (per altro parecchio costosi) il problema è un po' diverso: i loro database sono continuamente aggiornati, ma su normative e giurisprudenza di common law (USA/UK) quindi poco sanno di Cassazione, TAR, Gazzetta Ufficiale, etc etc. Almeno al momento questi sistemi non sono adatti agli studi legali italiani che maneggiano principalmente diritto italiano. Le soluzioni da usare (più o meno sofisticate e sicure), sono quindi altre, come vedremo nell'ultima parte di questo articolo.

B - Formazione fatta bene.

L'indagine Ipsos per il CNF mostra che la maggioranza degli avvocati utilizza l'AI senza fidarsi e senza capirla. L'offerta formativa su questa materia del

resto è ancora frammentata, spesso superficiale, focalizzata su "come usare ChatGPT" invece che su comprensione profonda di meccanismi, rischi e misure di protezione. Gli ordini forensi ora sono chiamati ad attrezzarsi per offrire formazione accreditata che copra tutti gli aspetti dell'AI: tecnica, deontologia, privacy, gestione del rischio. E gli avvocati i corsi li dovranno seguire per davvero, non per dovere come avviene oggi in tutti gli ordini professionali.

C - Governance dell'AI negli studi.

Negli studi che non hanno policy scritte (a regola), ogni avvocato usa l'AI che crede e come crede, con rischi vari: esposizione di dati sensibili, uso di citazioni non verificate, conflitti di interesse non rilevati, violazioni deontologiche inconsapevoli etc. In ogni studio che voglia usare l'AI, quindi, serve adottare una AI Usage Policy che chiarisca agli avvocati cosa è permesso, cosa è vietato, cosa è obbligatorio, cosa richiede autorizzazione, chi è responsabile di cosa, etc.

Un paio di esempi pratici ed imminenti:

- L'informativa al cliente. La Legge 132/2025 l'ha resa obbligatoria e il Consiglio Nazionale Forense ha prontamente mandato un facsimile a tutti gli Ordini con richiesta di farlo avere ai loro iscritti¹. L'informativa sull'uso dell'AI andrebbe fatta firmare al cliente all'atto del conferimento del mandato, ma chi lo sta davvero facendo? E cosa succede se il cliente non firma? Piccolo esempio di quanto sia importante adottare procedure standard.
- Protocolli di verifica sistematica. Quanti avvocati sanno come verificare una citazione giurisprudenziale? Quanti controllano che i link citati dall'AI esistano davvero? La mancanza di verifica è il filo rosso che collega gran parte dei problemi emergenti di cui

abbiamo parlato poco più sopra: allucinazioni, lusinghe a quanto siamo bravi, prove costruite ad arte. Per ridurre i rischi, nell'attività legale, come in ogni altra attività umana, bisogna capire come l'AI funziona (a grandi linee), perché sbaglia, quali sono i suoi bias, quali verifiche sono necessarie, che garanzie offre sui dati, etc

Gli avvocati, e molti lo hanno ormai capito, non possono più permettersi il lusso di affidarsi ciecamente all'AI. Lo dice anche il Codice Deontologico, prevedendo l'obbligo di verificare gli strumenti utilizzati: usare l'AI senza capirne i limiti e i rischi viola questo obbligo, e anche la guida CCBE su questo è esplicita: "Il dovere di competenza dell'avvocato comprende l'obbligo di acquisire conoscenze adeguate su un prodotto tecnico che intende utilizzare per le attività professionali".

D - Occhio all'AI embedded nei software di uso quotidiano

Un punto di attenzione riguarda gli strumenti di uso quotidiano che integrano l'AI generativa senza che l'avvocato ne sia consapevole. Traduttori automatici, PDF reader con funzioni "smart", editor con suggerimenti intelligenti, gli stessi software gestionali di studio: tutti incorporano sempre più spesso funzionalità AI, con il rischio che gli avvocati utilizzandoli espongano dati confidenziali senza saperlo. La raccomandazione qui è verificare sempre le impostazioni di privacy di tutti i software usati professionalmente, e capire dai T&C se, come, quando i dati vengono processati, utilizzati, , condivisi etc.

E - Occhio ai costi nascosti dell'AI usata male

Molti avvocati pensano che AI sia sinonimo di risparmi subito. La vera verità è che per implementare l'AI responsabilmente e professionalmente non ce la si

cava con 20 euro al mese: ci vuole formazione, buoni consulenti per scegliere gli strumenti adatti, tempo per il setup e le verifiche dei sistemi, sapendo fin dall'inizio che il ritorno dell'investimento non sarà immediato, come del resto non è mai stato per nessuna tecnologia. Diversamente, l'AI meglio non usarla proprio, essendo a quel punto consapevoli che restare sul mercato sarà un bel problema.

5 - LE SOLUZIONI

Gli studi italiani stanno adottando tipologie diverse di sistemi AI in base a dimensione, budget, competenze tecniche e propensione al rischio (quelli con alta propensione, per capirci, si affidano a ChatGPT e compagni).

Le grandi soluzioni americane tipo Harvey (ex startup sconosciuta che ora vale 8 miliardi e serve le top firm americane) o Clio, che dopo l'acquisizione di vLex capitalizza 5 miliardi, almeno per ora qui da noi non c'azzeccano (salvo che per grandi studi davvero internazionali)

I prodotti professionali per avvocati italiani (o venduti come tali) invece si moltiplicano. Sono tutti basati su soluzioni in cloud, cioè su server esterni, e quelli seri, oltre ad essere conformi al GDPR, devono avere alcuni requisiti tecnici in grado di garantire pochi ma importanti obiettivi. Provo a spiegarveli.

Obiettivo 1: Accuratezza delle risposte

Da un punto vista tecnico, non spaventatevi, il requisito minimo di una soluzione per avvocati seria deve avere sotto il cofano un RAG (Retrieval-Augmented Generation), soluzione molto utilizzata in mille campi di applicazione dell'AI e che - come spiega l'American Bar Association - "restringe la fonte di verità dell'intelligenza artificiale a documenti o database specifici e rilevanti, riducendo le allucinazioni e migliorando l'accuratezza degli output".

Invece di basarsi solo sui dati

1 lo trovate alla fine dell'articolo, col suo bravo link o QR (nota della redazione)

ottenuti durante il training, un sistema AI dotato di RAG prima di rispondere si collega a un database esterno sempre aggiornato – es: Gazzetta Ufficiale, banche dati TAR etc – recupera le informazioni più rilevanti e le integra con i dati che vengono dal modello, fornendo così un output molto più accurato. L'Harvard Journal of Law & Technology ha sottolineato di recente che i compiti legali sono particolarmente adatti al RAG grazie alla disponibilità di database di alta qualità che, a differenza degli LLM, possono essere aggiornati frequentemente. Detto questo, è pure vero che alcune ricerche hanno mostrato che anche i sistemi con RAG di grandi aziende specializzate come LexisNexis e Thomson Reuters hanno comunque prodotto tassi di errore non marginali. In sintesi, per gli studi italiani, i sistemi AI senza RAG sono inadeguati all'utilizzo professionale, quelli con RAG richiedono comunque protocolli di verifica sistematica, che può essere tutta umana o semiumana (non mi ci addentro per ora, su questo vi lascio al capitolo finale).

Obiettivo 2: protezione dei dati

Un tecnicismo che aumenta invece la sicurezza delle informazioni in sistemi AI esterni è quello della anonimizzazione automatica dei dati sensibili. In questo caso, la soluzione AI ha un modulo che, nell'esatto istante in cui l'avvocato invia le informazioni ai sistemi AI nel cloud, sostituisce tutti i dati sensibili e/o identificativi dei clienti con nomi in codice. In questo caso i dati sensibili originali non vengono condivisi con i sistemi di AI, e vengono ripristinati automaticamente subito dopo l'elaborazione delle risposte.

6 - LA SOLUZIONE DEFINITIVA CHE METTE AL RIPARO

Le soluzioni legaltech più diffuse oggi sono sostanzialmente chatbot giuridici specializzati che interrogano modelli AI nel cloud. Sono strumenti utili per rispondere

a domande puntuali, riassumere testi, suggerire bozze, possono essere competenti e aggiornati, ma restano dei chatbot: tu gli fai una domanda, lui risponde, non agisce autonomamente per conto tuo, di base non verifica e non ti dà la possibilità di ricostruire il percorso logico con cui è arrivato all'output.

Per questo ti servono i sistemi agentici, o piuttosto dei team di agenti che sotto il tuo comando e controllo eseguono una sequenza di operazioni coordinate: cercano fonti, incrociano documenti, verificano citazioni, controllano versioni normative, segnalano alternative e rischi. E' come avere di fianco un collega bravo, strutturato, scrupoloso, trasparente. Ed è qui che si gioca la vera partita dell'AI nella pratica forense.

La convergenza dei problemi che abbiamo visto sopra – tutela dei dati, rischio di allucinazioni, aggiornamento normativo continuo, obbligo di verificare ogni affermazione – porta infatti verso una soluzione tecnica ben precisa, se si vuole fare veramente sul serio: sistemi agentici basati su RAG specialistici, preferibilmente installati nello studio e isolati da internet, con sistemi di controllo su ogni passaggio e sull'output finale.

On-premise o in cloud?

La scelta on-premise (ovvero sistema installato in studio e non nel cosiddetto cloud) risolve il nodo del segreto professionale: i dati non escono mai dallo studio, non transitano su server esterni e non vengono usati per addestrare modelli di terzi. Ma implica anche una consapevolezza: il modello deve essere ospitato e gestito in casa, quindi serve un investimento maggiore subito e l'assistenza specializzata di un consulente esperto in AI engineering sia nella fase di setup della soluzione che in quella di mantenimento (sappiate che comunque ogni soluzione professionale di AI

richiede supporto, quanto meno nella scelta della soluzione, nella configurazione e nell'aggiornamento).

Una soluzione AI on-premise in pratica significa:

- installare un modello linguistico (o LLM) open source, adatto cioè a girare su server locali, non di grandi dimensioni, con buone prestazioni in italiano e possibilità di audit (per capirsi i modelli di ChatGPT o Claude sono scatole chiuse e non si installano in locale)
- "addestrarlo" in modo leggero: non con un training completo (costoso e inutile), ma con istruzioni specializzate e un fine-tuning mirato su materiali anonimi dello studio;
- inserirlo in un ambiente supervisionato, dove non può agire fuori dal perimetro definito. Niente accesso indiscriminato ai documenti. Niente aggiornamenti automatici, ma solo manuali e controllati: l'editore specializzato fornisce i pacchetti di aggiornamento del corpus giuridico (sentenze, GU, normative consolidate), chi gestisce il sistema li applica dopo una verifica.

Su questa base operativa si innesta poi l'architettura, articolata in quattro moduli principali:

1. Database RAG locali: banche dati commerciali con Cassazione, TAR, Gazzetta Ufficiale ecc., installate internamente e aggiornate solo tramite procedure controllate.
2. Motore agentico: pianifica la ricerca, incrocia le fonti, controlla coerenza e versioni della norma.
3. Audit trail completo: ogni passaggio è tracciato – query, documenti richiamati, punteggi di rilevanza, porzioni utilizzate.
4. Interfaccia con color-coding: verde per citazioni verificate automaticamente, giallo per passaggi da controllare, rosso

per elementi potenzialmente errati; il documento non può essere finalizzato senza approvazione esplicita dell'avvocato.

Tutto il sistema lavora in modalità air-gap: durante l'uso è offline, così da eliminare alla radice qualsiasi rischio di fuga dei dati.

Questa architettura consente allo studio, in caso di contestazioni, di mostrare come ogni citazione sia stata verificata e come le parti critiche siano state esaminate manualmente. Il Ritorno sull'Investimento (ROI) non è solo nelle ore risparmiate, ma nei rischi evitati: violazioni del segreto professionale, sorprese GDPR, sentenze inventate, sanzioni disciplinari, clienti persi.

La stessa architettura può essere utilizzata in realtà anche con un modello AI che gira nel cloud (cioè non on-premise) ma in questo caso occorre assicurarsi che la soluzione proposta dal provider del cloud abbia questi requisiti:

- Dati che restano sempre nell'Unione Europea, senza passare per server extra-UE.
- Nessuna conservazione di prompt, documenti o query: ciò che inserisci non viene memorizzato.
- Nessun utilizzo dei documenti dello studio per addestrare l'AI (neppure in forma anonima).
- Istanza dedicata, non condivisa con altri clienti del provider del cloud.
- Registri di attività trasparenti, così da poter verificare ogni operazione svolta dal sistema.
- Conformità al GDPR per la gestione del rischio.

Inoltre, a differenza della soluzione on-premise, qui sarà indispensabile configurare il sistema perché lavori sempre dietro ai moduli che anonomizzano preventivamente i dati sensibili prima di passarli all'AI nel cloud, ritraducendoli poi negli originali una volta ottenuta la risposta.

Con questi requisiti, la soluzione in cloud può essere una buona alternativa. La scelta tra on-premise e in cloud non è quindi tra "sicuro" e "insicuro", ma tra maggiore e minore controllo sui dati. E, come vediamo ora, tra strutture di costo diverse tra loro.

Quanto costa davvero un'AI sicura in studio

Qui la percezione è spesso distorta: c'è chi immagina budget da multinazionale e chi pensa che basti un abbonamento a un chatbot. In realtà, per uno studio di 5 avvocati due opzioni realistiche sono:

On-premise (server in studio)

- CAPEX iniziale indicativo (hardware e sviluppo): 22-35 mila euro
- OPEX annuo (costo di gestione e supporto): 8-10 mila euro
- Pro: massimo controllo, dati sempre interni, audit completo.
- Contro: investimento iniziale più alto.

Cloud UE "super-sicuro" con istanza dedicata

- CAPEX iniziale (sviluppo): 12-24 mila euro
- OPEX annuo (costo di gestione e supporto): 20-30 mila euro
- Pro: costi di ingresso più bassi, scalabilità immediata, niente hardware da gestire.
- Contro: minore controllo diretto, costi ricorrenti più alti.

Senza strategia, l'AI non funziona

Un ultimo punto, forse il più importante: l'AI non funziona se viene adottata senza strategia. Non basta mettere un tool in studio, basico o sofisticato che sia. I dati del Future of Professionals Report 2025 di Thomson Reuters mostrano chiaramente come l'approccio iniziale impatti poi drammaticamente sul ritorno dell'investimento, distinguendo fra tre diverse strategie di adozione:

- Livello 1 – Nessuna strategia: il 31% degli studi non ha un piano significativo per l'AI e di questi

solo il 23% vede un qualunque ROI.

- Livello 2 – Sperimentazione destrutturata: il 43% adotta l'AI "a macchia di leopardo" e cresce al 64% la percentuale di quelli che dichiarano qualche forma di ritorno.
- Livello 3 – Strategia su misura: solo il 22% ha una strategia AI chiara e visibile, ma in questo gruppo l'81% registra già ROI.

Fonte: [Future of Professionals Report 2025 – Thomson Reuters](#)



Concludendo, la tecnologia da sola non basta. È l'intreccio tra corretta strategia di adozione, definizione dei propri obiettivi e scelta della soluzione più adatta che fa la differenza tra avere un gadget più o meno costoso o piuttosto il vantaggio reale di essere competitivi e tranquilli.

E' tutto per oggi!

Matteo Montan

Founder di [\[humans/AI\] Advisory Lab](#)

Co-founder di [Alsemplice.biz S.r.l.](#)



INFORMATIVA IA: LA PROPOSTA DEL



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Informativa sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Documento predisposto ai sensi dell'art. 13 – L. 23 settembre 2025 n. 132

Disposizioni in materia di professioni intellettuali.

Il sottoscritto avv. _____ con studio in

_____ via _____

sensi dell'art. 13 della legge 132/2025

informa

che nel corso dell'esecuzione dell'incarico conferito sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ove ritenuto utile, potrebbe ricorrere all'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”), per svolgere attività strumentali e/o di supporto all'attività professionale;

che l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”) avverrà sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dei doveri deontologici che regolano la professione forense al fine di garantire la tutela della privacy e della riservatezza del cliente e della parte assistita;

che, in particolare, l'Intelligenza Artificiale (“I.A.”) sarà impiegata esclusivamente per funzioni di supporto alla attività professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di attività organizzative e di segreteria, la ricerca normativa e giurisprudenziale, l'analisi preliminare di documenti e la predisposizione di bozze o sintesi;

che il risultato derivato dai sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”) sarà oggetto di una verifica attenta e accurata da parte dell'avvocato, sia in sede di generazione del prodotto che di controllo delle fonti.

Luogo _____, data ____/____/____

Sottoscrizione dell'Avvocato _____

Il sottoscritto _____ dichiara di essere stato reso edotto delle
indicazioni sopra riportate e di averne pienamente compreso il significato.

Sottoscrizione del cliente _____

<https://shorturl.at/NZpZC>



DALLA MENTE ALL'ALGORITMO: RIPENSARE L'AUTORE NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Dalla mente all'algoritmo è un percorso che descrive la nostra epoca: un passaggio in cui le macchine imparano, creano, producono immagini e testi.

Ma nel farlo ci pongono una domanda essenziale: in un tempo in cui diritto e intelligenza artificiale si intrecciano sempre più, che cos'è oggi la creatività?

Chi è davvero l'autore, quando la mano che scrive o dipinge non è più soltanto umana? E come tutelare un patrimonio creativo che nasce spesso da dati condivisi, da frammenti di esperienze collettive?

Per capire dove siamo, può essere utile ricordare da dove siamo partiti.

Nel 1956, durante un seminario al Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, venne coniato per la prima volta il termine *intelligenza artificiale*. Fu l'inizio di un cammino entusiastante, che ci ha portato fino a oggi, un'era in cui disponiamo di macchine capaci di processare dati, stabilire connessioni e prendere decisioni in modo rapido ed efficiente.

Siamo ormai immersi, a pieno titolo, nell'era dell'AI. Non a caso, il *Collins Dictionary* ha eletto "Artificial Intelligence" parola

dell'anno 2023, riconoscendone l'impatto crescente sulla nostra società.

Curiosamente, nello stesso anno il *Cambridge Dictionary* ha scelto come parola dell'anno "Hallucinate" — "sembrare di vedere". Un richiamo simbolico alla necessità di distinguere ciò che l'intelligenza artificiale realmente è da ciò che solo sembra essere.

Ma che cos'è, dunque, l'intelligenza artificiale? Non esiste una definizione univoca. Ciò che è certo è che si tratta di una tecnologia in continua trasformazione, capace di apprendere, migliorarsi e generare nuovi contenuti in modo autonomo. Per questo si parla di tecnologia generativa: sistemi che imparano da sé, evolvono a ogni utilizzo e si basano su una quantità immensa di dati raccolti dal web, spesso attraverso processi di *scraping*, ovvero la raccolta automatica e indiscriminata di informazioni.

Fino a poco tempo fa, la creazione intellettuale e l'inventiva erano considerate attività esclusivamente umane. Questo assunto è oggi messo in discussione dalle capacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale, che possono essere impiegati nel processo creativo in diversi modi: innanzitutto, l'AI può costi-

tuire un mero strumento tecnico, seppur innovativo, per concretizzare l'estro e l'ingegno di un individuo. Inoltre, l'opera può essere prodotta da un programmatore che fornisce all'AI alcuni dati, in numero limitato e con esiti prevedibili. Infine, il prodotto può essere generato dall'AI sulla base di informazioni, dati e modelli, anche molto numerosi, inseriti da un tecnico e utilizzati dall'algoritmo per dare origine ad un'opera del tutto nuova che potrebbe rappresentare il risultato della "fantasia" delle macchine.

Mi sembra allora di poter distinguere esiti giuridici diversi a seconda del tipo di contributo umano alla realizzazione:

- ◆ quando l'AI è utilizzata come mero mezzo di cui si serve un individuo per il suo processo creativo non sembra possano sorgere particolari problemi nell'individuazione del titolare dei diritti relativi all'opera d'arte, che resta l'autore/persona umana che ha utilizzato l'AI.
- ◆ Le criticità sorgono quando si verifica il fenomeno dell'interazione tra l'intelligenza (o creatività) umana e l'AI, o quando addirittura il contributo umano è minimo o inesistente e le opere sono gene-

rate dall'intelligenza artificiale. In questo caso il prodotto è il risultato della «fantasia» delle macchine che, tramite sofisticati software, sono in grado di combinare immagini, colori, suoni, immessi dall'uomo realizzando un'opera d'arte analoga a quella creata da pittori, musicisti o scrittori umani.

In questo contesto, ci si chiede: la macchina può creare vera arte? E in tal caso, chi è l'autore delle opere prodotte? Il sistema algoritmico o chi lo ha progettato e/o allenato? Se il robot commette plagio chi è responsabile? Che tipo di protezione assegna-re a queste opere?

2. Il diritto d'autore si fonda su un principio chiaro: solo l'essere umano può essere autore, perché la creazione artistica è espressione della sua personalità e del suo intelletto.

In Italia, lo stabilisce la Legge n. 633 del 1941 all'articolo 1 la-
dove prevede che sia tutelabile solo l'opera che nasce da un atto creativo umano.

È dunque il carattere creativo del prodotto a giustificare il riconoscimento in capo all'autore di un monopolio esclusivo sulla opera, in quanto in grado di rispecchiarne la personalità e l'ingegno.

Di recente, la Legge n. 132 del 2025¹, che ha introdotto una prima cornice giuridica sull'intelligenza artificiale in Italia, ha riaffermato questo principio: l'AI può essere uno strumento di supporto, ma la responsabilità e la titolarità delle opere restano sem-

1 Si tratta della Legge “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvata il 17 settembre 2025, che, coordinandosi con il Regolamento (UE) 2024/1689, introduce una cornice normativa nazionale sull'intelligenza artificiale.

pre in capo all'essere umano.

E' un compromesso che cerca di bilanciare innovazione e responsabilità.

Posizione non dissimile è stata assunta anche dal diritto UE che si è indirettamente occupato di tale questione in alcune direttive dalle quali è possibile desumere la volontà di riconoscere il diritto autorale ai soli creatori umani (pensiamo ad esempio alla Direttiva Software del 2009² e la Direttiva concernente la durata di protezione del diritto d'autore del 2006³).

In Francia⁴ perché si abbia un “work of the mind” proteggi-bile è necessario che l'opera sia espressione della personalità del suo autore.

Nel diritto anglosassone⁵, l'opera riceve tutela se è un lavoro creativo di un autore, con ciò ri-chiedendosi un soggetto umano che la realizzi.

Dal momento che né gli ordi-namenti interni degli Stati, né l'Unione Europea, attualmente prevedono alcuna disciplina re-lativa all'impatto dell'AI nell'arte, appare interessante esaminare l'atteggiamento della giurispru-denza in materia.

Lo stesso AI Act non si occu-pa, se non molto marginalmen-te, di diritto d'autore. I riferimen-

2 Ci si riferisce alla Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

3 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

4 Code de la propriété intellectuelle (CPI): Art. L.111-1: “*L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre... d'un droit de propriété incorporelle...*” e Art. L.112-1: tutela “*toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression...*”.

5 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA), Sezione 1(1)(a): tutela alle “*original literary, dramatic, musical or artistic works*”.

ti al copyright sono pochissimi e molto generici. Si preoccupa, infatti, in via principale della si-curezza e di regolamentare l'in-telligenza artificiale ad ampio spettro.

Per la Corte di Giustizia dell'U-nione Europea⁶, il criterio per l'ac-cesso alla protezione del diritto d'autore è il requisito dell'origi-nalità, intesa come espressione della creazione intellettuale del suo autore. Nella sentenza *Co-femel*⁷, è stato confermato che l'opera deve concretizzarsi in un oggetto originale, frutto della creazione intellettuale del suo autore, e deve riflettere la sua personalità, manifestando scel-te libere, creative e personali. Dunque, deve esserci un contri-buto umano riconoscibile.

In Italia, la Corte di Cassazio-ne⁸ ha chiarito che, ai fini della tutela del diritto d'autore, occor-re valutare quanto l'intervento umano sia stato determinante nel processo creativo. Questo principio implica che solo quan-do il contributo dell'autore uma-no risulta riconoscibile e creativo l'opera può godere di protezione.

Un caso emblematico viene dalla Repubblica Ceca: il tribu-nale municipale di Praga⁹ ha rigettato la domanda di riconoscimento della paternità di un'immagine generata da AI. Pur partendo da un «prompt» scritto dall'attore (“crea la rappresen-tazione di due persone che fir-mano un contratto... mostra solo

6 Causa *Infopaq International AS contro Danske Dagblades Forening*, C-5/08, 16 luglio 2009. L'orientamento espresso dalla Corte è stato ripreso anche in una successiva sentenza del 2011, *Eva-Maria Painer contro Standard Verlags GmbH* e altri, C-145/10, *Football Dataco* (C-604/10, 2012).

7 *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, C-683/17.

8 Cass. Civ., 16 gennaio 2023, n. 1107.

9 Decisione dell'11 ottobre 2023, causa 10 C-13/2023 16.

le mani”), il tribunale ha deciso che non sussisteva un apporto creativo umano tale da rendere l’attore autore dell’opera. Secondo il giudice, l’intelligenza artificiale non può essere considerata autore, poiché non è una persona fisica, e il prompt è stato qualificato come “tema” o “idea”, concetti che per la legge ceca non sono tutelabili come opera d’ingegno. Restano però aperte possibilità future se l’input umano sarà più elaborato o creativo.

Anche negli Stati Uniti, il Copyright Office e i tribunali hanno escluso la tutela per le opere prodotte interamente da sistemi autonomi. Il Copyright Office ha espressamente dichiarato che riconosce il diritto d’autore a un’opera originale, a condizione che questa sia stata creata da un essere umano. In altre parole, se non c’è un contributo umano diretto, non può esserci diritto d’autore.

Questa posizione è coerente con il *Copyright Office Compendium (3rd edition)* e con la giurisprudenza federale americana, che lega l’“authorship” all’espressione della creatività umana.

Il più noto caso è quello americano, *Thaler v. Perlmutter*¹⁰, legato all’opera *A Recent Entrance to Paradise*, interamente generata da un sistema chiamato *Creativity Machine*. Lo U.S. Copyright Office ha negato la registrazione dell’opera, affermando che “solo un essere umano può essere autore ai sensi della legge statunitense sul copyright”. La decisione è stata confermata in appello nel 2025¹¹: un algoritmo, per quanto sofisticato, non ha intenzione né coscienza, quindi non può detenere diritti.

10 *Thaler v. Perlmutter*, 687 F. Supp. 3d 140 (D.D.C. 2023).

11 Corte d’Appello del Distretto di Columbia, 18 marzo 2025, No. 23-5233.

Il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti ha emanato nel 2024 l’*Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions* che riguarda le invenzioni in cui l’AI ha avuto un ruolo. Viene, in particolare, riconosciuto che un’invenzione non è automaticamente esclusa dalla brevettabilità solo perché l’AI ha contribuito al suo sviluppo, ma deve esserci sempre un apporto umano considerevole nel processo inventivo.

L’essere umano, quindi, rimane l’inventore legale se ha fornito contributi essenziali, ad esempio, nella definizione del problema, nella selezione dei dati, o nella valutazione dei risultati dell’AI. Se invece l’AI ha agito completamente in autonomia, non può essere indicata come inventore né titolare del brevetto.

In conclusione, dunque, ci troviamo di fronte ad una “protezione frazionata” dove la tutela è riconosciuta solo alle parti dell’opera effettivamente create dall’umano, mentre le parti generate dall’AI restano nel pubblico dominio.

In altri ordinamenti, pur escludendo la possibilità di concedere diritti d’autore all’AI, si è ricorso ad una diversa impostazione nell’affrontare il tema delle creazioni generate grazie all’intelligenza artificiale.

Nel Regno Unito, in Irlanda e in Nuova Zelanda, quando un’opera è generata interamente da un computer o da un algoritmo senza intervento umano creativo, la legge riconosce come titolare dei diritti d’autore la persona fisica che ha predisposto i mezzi necessari alla creazione dell’opera, ad esempio il programmatore o chi ha impartito le istruzioni fondamentali.

Nel caso *Tencent contro*

*Shanghai Yingxun*¹², un tribunale cinese ha stabilito che un articolo scritto da un’intelligenza artificiale può essere protetto dal diritto d’autore. L’AI, chiamata *Dreamwriter*, era stata creata e programmata da persone che ne avevano deciso il funzionamento e i contenuti. Per questo motivo, il giudice ha considerato che dietro al testo c’è comunque un contributo umano, e quindi l’articolo è un’opera tutelata.

3.

Il punto critico, allora, credo non sia tanto se l’AI possa creare, ma quanto e in che modo l’uomo resti parte del processo creativo.

Diventa così importante la misurazione dell’apporto creativo umano nel processo generativo, ovvero individuare il confine oltre il quale non sarebbe possibile assegnare il diritto d’autore.

Ma tutto questo cosa vuol dire? Basta scrivere un prompt? Oppure serve una fase di selezione, di editing, di scelta consapevole tra i risultati? E’ evidente che la questione è tutt’altro che risolta e il diritto continua a muoversi in una zona grigia.

In Italia la riflessione è ancora agli inizi. La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha infatti avviato, nel marzo 2024, audizioni volte ad esplorare la disciplina delle opere generate dall’intelligenza artificiale con un chiaro obiettivo: garantire maggiore trasparenza, riconoscibilità e corretto utilizzo dei dati di addestramento.

Proprio questi dati rappresentano un nodo delicato: i modelli algoritmici apprendono spesso da archivi di opere musicali

12 Shenzhen Nanshan District People’s Court, 24 Dicembre, 2019, Yue 0305 Min Chu 14010.

esistenti, frequentemente senza consenso esplicito o compenso agli autori originali.

In attesa degli sforzi regolatori da parte degli Stati appare opportuno, se non doveroso, trovare un modo per uscire dall'impasse. D'altra parte, il rischio di non poter assicurare alcuna tutela all'opera esclusivo frutto della macchina potrebbe risultare particolarmente problematica non solo dal punto di vista giuridico ma anche economico. Se un'opera creata dall'AI è priva di protezione, chiunque può utilizzarla liberamente: un rischio che potrebbe scoraggiare gli investimenti stante il mancato introito dei diritti patrimoniali che ricompensano l'autore per la forma espressiva della sua opera, frutto della sua interpretazione personale, del suo gusto e del suo ingegno. Non sono poi da escludere problemi di confusione nei consumatori che vengono tratti in inganno dal risultato prodotto dall'intelligenza artificiale. Ci potremmo, infatti, trovare di fronte ad opere che riproducono con assoluta fedeltà lo stile di artisti famosi a prezzi presumibilmente più bassi rispetto alle creazioni umane.

In quest'ottica, allora, si potrebbe immaginare una tutela indiretta: non riconoscere diritti alla macchina, ma a chi la programma o la utilizza in modo creativo.

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 e il Trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul diritto d'autore del 1996, lasciano agli Stati la possibilità di ampliare il concetto di "autore" e "opera artistica" per includere anche forme nuove di creazione digitale.

4. Quel che è certo è che l'intelligenza artificiale non è un fenomeno passeggero, una fase dell'evoluzione tecnologica, bensì una rivoluzione della nostra intera esistenza che cambia il modo in cui pensiamo, produciamo e creiamo.

Negli ultimi anni la diffusione di sistemi generativi – da DALL·E a Midjourney, da ChatGPT a strumenti capaci di comporre musica, scrivere romanzi o realizzare film – ha spalancato una nuova frontiera: quella della creatività algoritmica.


Attualmente, gran parte delle opere d'arte generate da algoritmi è il risultato della programmazione umana e dell'addestramento dell'AI su ampi dataset di opere d'arte esistenti. Gli algoritmi analizzano queste opere di riferimento e utilizzano modelli matematici per generare nuove opere che imitano lo stile, la composizione e il contenuto delle opere presenti nel dataset. In questo senso, l'AI sta essenzialmente emulando ciò che è stato creato da artisti umani in passato.

Nonostante ciò, tutto si sta evolvendo e la grande rivoluzione tecnologica ci mette di fronte continuamente e inevitabilmente a nuovi scenari nel mondo dell'arte. Pertanto, è indubbia la necessità di addivenire ad una regolazione giuridica ed è altresì difficile, almeno a mio avviso, immaginare di escludere in un futuro (nemmeno troppo lontano) la possibilità di conferire un diritto d'autore sulle opere generate dall'AI che ben potrà essere adattato alle caratteristiche dell'intelligenza artificiale (potendo avere una durata più breve, e come contenuto alcuni diritti relativi all'opera realizzata, ad esempio uso esclusivo, im-

missioni sul mercato, licenze di sfruttamento economico).

Un compito arduo anche perché come abbiamo detto sono svariati i settori coinvolti dall'utilizzo di queste tecnologie, così come molteplici sono le questioni che possono riconnettersi all'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale, ma forse il problema principale è rappresentato dal fatto che la tecnologia corre più in fretta delle normative.

Valentina Gastaldo



Cafe padre

Ho dedicato la mia vita alla famiglia e dalla mia famiglia non sono stato compreso.

Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per dare un futuro e una collocazione sociale privilegiata ai miei due figli e a mia moglie Sicurtà. E questo è il risultato di tutte le mie battaglie.

Sì, è vero, deve essere stato difficile sopportarmi, sempre lì ad organizzare e dirigere tutto nei minimi particolari, a prevedere gli effetti più lontani ed impensabili della più insignificante azione, a richiamare all'ordine e redarguire anche pesantemente, a volte schiacciando e umiliando lo sfortunato di turno. Ma se non avessi agito così, se non avessi seguito le mie regole interne in modo inflessibile, non sarei stato lo stimato e riverito cavaliere professore Alfonso Cuzzupè, che in paese fà chiòviri e fà scampari.

La vita è una giungla, nessuno ti regala niente, i sogni bisogna conquistarseli con le unghie e con i denti.

Il carattere di ferro l'ho dimostrato sin dalla nascita. Ho deciso io quando venire al mondo, la gravidanza di mia madre durò appena quattro mesi. Tutti si stupirono del fatto che pesassi quasi quattro chili, già mi distinguevo da ogni altro. Del resto, sulla durata della gravidanza non potevano esserci dubbi, perché mio padre, commesso viaggiatore, dopo circa un anno di assenza, era tornato a casa proprio quattro mesi prima che io nascessi. Deve aver fatto tutto di fretta, perché non gli somiglio affatto: lui scuro di pelo, classico stereotipo siciliano, io rosso pel di carota.

La mia inclinazione per la matematica fu subito evidente. A tre anni sapevo già risolvere addizioni e sottrazioni a tre cifre, quando entrai in prima elementare ero già avanti di tre anni rispetto ai miei compagni. Il liceo scientifico, nonostante i miei genitori spingessero per il classico, lo conclusi a pieni voti. I quattro anni di Università a Palermo furono una passeggiata, mi laureai in Matematica con centodieci e lode e pubblicazione della tesi. Tutto procedeva secondo i miei piani.

Ho sempre avuto una capacità innata di prevedere il futuro; naturalmente non a mo' di fattucchiera, ma interpretando i segni attuali. E non ho mai sbagliato. Come in occasione del mio matrimonio.

Sicurtà l'ho conosciuta al liceo, una ragazza minuta, timida, eterea, pelle di porcellana finissima, due occhi grandi e caldi sotto i capelli biondi quasi bianchi. Figlia del direttore della banca, era arrivata in paese da sei mesi. Già si vedeva l'artista, svagata, distratta, in certe occasioni anche goffa nelle sue insicurezze. Capii che era la donna adatta a me, mi occorreva uno spirito libero che controbilanciasse la mia pragmaticità, il mio cinismo, la mia ruvidità. Madre e moglie ideale, nel rispetto delle regole familiari stabilite dalla persona più adatta al difficile compito della guida, cioè da me. Sotto la mia guida Sicurtà esplose come pittrice, i suoi quadri sono ancora oggi un'emozione. Anche stavolta tutto andò secondo i piani, almeno fino alla nascita di Alberto.

Avevo programmato la nascita del mio primogenito per il mese di agosto del terzo anno di

matrimonio, in modo da potergli permettere di sostenere l'esame da professore universitario appena compiuti i ventidue anni (le sessioni si svolgono a settembre) e in concomitanza con il mio congedo. Gli avrei così lasciato il mio posto. Eh, sì, bisogna essere sempre due passi avanti a tutti, perché la vita è spietata.

Alberto (in onore del grande Einstein) è nato il 16 agosto. Da quel momento mia moglie ha cominciato a cambiare, dimostrando sempre più spesso una cocciutaggine che non le si addiceva. Io compravo i numeri luminosi da appendere sulla culla e lei, invece, faceva imbrattare ad Alberto fogli e fogli con i più disparati colori. Io gli insegnavo le tabelline e lei mi ribatteva che a due anni era troppo presto. Insomma, Sicurtà era accecata dall'amore materno e non riusciva a vedere nel futuro di nostro figlio. La predisposizione di Alberto per il calcolo matematico era evidente, ma l'ostinazione della madre lo confondeva e lo distoglieva dalla sua strada.

Ed è proprio per spezzare il legame morboso tra mia moglie ed Alberto che dopo due anni decisi di avere una seconda figlia femmina, su cui lei avrebbe potuto riversare le sue attenzioni e avrebbe potuto vedere realizzate le sue aspirazioni da pittrice.

Il progetto globale stentava in qualche modo a svilupparsi.

Raffaello nacque nel mese di febbraio.

Con lui le parti si erano invertite: io lo indirizzavo alla sua naturale inclinazione artistica e mia moglie, quasi a voler farsi perdonare della sua ostinazione su Alberto e della mancanza di

rispetto nei miei confronti, gli insegnava a numerare.

Ma nessuno può conoscere i figli meglio del loro padre. Anche il maestro di matematica alle elementari non riuscì a comprendere le potenzialità di Alberto, che restò sempre su valutazioni mediocri. Sono curioso di vedere cosa succederà adesso al liceo scientifico, a cui l'ho appena iscritto (Sicurtà voleva l'artistico). Addirittura Raffaello, che iscriverò ovviamente al liceo artistico per far contenta mia moglie (la quale invece tenta di dimostrarmi il suo amore insistendo per lo scientifico), ha ottenuto risultati più gratificanti in matematica.

Adesso mi trovo in questo letto d'ospedale, a un passo dalla tomba per via di questa implacabile malattia, e cosa ne è dei miei progetti? Nessuno li ha capiti, nessuno ha compreso appieno le proprie potenzialità. Alberto mi ha appena comunicato che non si iscriverà mai alla Facoltà di Matematica, mentre Raffaello ha voti in genere poco più che sufficienti, tranne un assurdo e immotivato

ottimo in Matematica e Fisica. Sicurtà la sento sempre più lontana, si è schierata dalla parte dei miei figli e asseconda i loro capricci di giovani che non sanno nulla della guerra che impazza là fuori. Ma arriverà il giorno in cui dovranno accorgersi dei propri errori. Nella vita senza progetto non si va avanti.

Muoio deluso, ma sicuro di aver lasciato un segno nel mondo. Quando tutti capiranno, sarà riconosciuto e ricordato per la mia lungimiranza e la dedizione alla famiglia.

Addio a tutti.

Cav. Prof. Alfonso Cuzzupé.



Alberto ripiegò la lettera e la rimise nel cassetto del comodino, esattamente dove l'aveva trovata. Guardò ancora una volta sua madre, per la prima volta protagonista assoluta, ricomposta sul suo letto, le mani incrociate sul petto e il rosario tra le dita, abito e scarpe neri. Gli occhi chiusi, ma ormai impressi per sempre nella sua anima.

La porta si socchiuse appena.
"Maestro, è ora".

Uscì nel corridoio per dar modo ai becchini di fare il loro lavoro. Una selva di parenti, per lo più sconosciuti, era in bisbigliante attesa.

"Povera Sicurtà, dopo trent'anni raggiunge il marito".

"Grande donna!"

"Quello è Alberto, lo scultore".

"Ma sai che nelle foto sembra più giovane?"

"Quando gli hanno dato la notizia si trovava a New York per una personale. Ho letto che è considerato uno dei maggiori artisti del secolo".

"E Raffaello?"

"Dovrebbe arrivare oggi".

"Da dove?"

"Come da dove? Non hai saputo? Da Vancouver, è stato appena insignito della Medaglia Fields! È sempre stato un genio in matematica, sin da bambino".

"Tale padre...".



Gaetano (Toni) Ciancio



C'era una volta

C'era una volta in un piccolo paesino.

A botte.

Ma gli abitanti del paesino non amavano questa volta.

Tutti preferivano quell'altra volta.

A crociera.

Un'altra volta, nobile ed elegante.

Gli abitanti facevano a botte una volta ancora per evitare la volta a botte.

Che si sentiva l'ultima volta di questa terra.

Ed era triste, questa volta.

Fin quando, una volta, la palla di un bimbo rotolò per la prima volta.

Il bimbo le andò dietro per la prima volta per recuperarla.

E fu così che per una volta la prima volta non si sentì una seconda volta.

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO FACCIAMO IL PUNTO.

Intervista al Prof. Marino Maglietta*

(a cura di Luciana Guarasci)

L'affidamento condiviso dei figli è da sempre un aspetto problematico nelle cause che riguardano la crisi familiare. La legge che lo ha previsto risale al 2006 ed è stata oggetto di svariate posizioni e interpretazioni in ambito giuridico. Attualmente (nel momento in cui scriviamo) vi è un disegno di legge di riforma n. 832/2023 all'attenzione del Parlamento.

Per avere un'opinione precisa e autorevole sull'argomento abbiamo incontrato ed intervistato il Prof. Marino Maglietta, prestato da tempo dalla scienza al diritto di famiglia, al quale si deve l'idea, la promozione e la stesura del testo base che nel 2006 ha portato all'affidamento condiviso (pdl 66, XIV Legsl.). Adesso, analogamente, si batte per una sua revisione con il ddl 832, incardinato presso la Commissione Giustizia del Senato, motivata, si legge, dalla sostanziale disapplicazione dell'istituto, come emerso da una indagine accademica del 2023 (M. Maglietta, "Affidamento condiviso. I Tribunali dichiarano i propri orientamenti. Gli esiti di una indagine nazionale". Pisa, Pacini Giuridica).

Gli rivolgiamo, dunque, alcune domande.

Prof. Maglietta, lei è stato l'ispiratore del testo della legge n. 54/2006 sull'affido condiviso. Alla soglia dei vent'anni dall'entrata in vigore che bilancio ne possiamo trarre?

Innanzitutto premetto che la legge in vigore sull'affidamento condiviso rappresenta una importante forma di progresso giuridico-sociale,

* Laureato in Fisica e già professore associato di Fisica dello stato solido presso l'Università di Firenze, nel 1993 ha fondato l'associazione nazionale Crescere Insieme (www.crescere-insieme.org), della quale è tuttora presidente, dedicandosi anche a problemi socio-giuridici, con particolare attenzione per la famiglia in crisi. Attualmente collabora con il Dip. di Diritto Privato e Storia del Diritto dell'Università Statale di Milano. Ideatore dell'affidamento condiviso dei figli ed estensore dei testi base considerati nelle varie legislature, che hanno condotto alla legge 54/2006, dalla pdl n. 3598 (XI Leg., 1994) alla pdl n. 66 (On. Tarditi et al., XIV Leg.). Nonché delle successive versioni aggiornate, di cui alle pdl 2231, 2342 e 2360 e ai ddl 1344 e 1399 (XV Leg.), alle pdl 53, 1132 e 1304 e ai ddl 957, 2454 e 3289 (XVI Leg.), nonché alle pdl 1403 e 1495, ai ddl 2014 e 2049 (XVII Leg.) e alla pdl 942 e al ddl 768 (XVIII Leg.) e 832 (XIX Leg.)

oltre al fatto che risponde concretamente al "the best interest of the child".

Il percorso per riconoscere la superiorità del modello bigenitoriale nel realizzare l'interesse del minore rispetto a quello monogenitoriale fu lunghissimo ed estenuante (12 anni e 4 legislature); poi alla fine il voto a favore dell'affidamento condiviso fu pressoché unanime. Il che diede la sensazione che tutto quel tempo non fosse stato inutile, visto che la materia era stata sviscerata in ogni suo aspetto ponendo a confronto i due modelli, confortati dagli univoci risultati della scienza sul benessere dei figli che si accumulavano sul tavoli dei politici.

La legge sull'affidamento condiviso limita al massimo, se correttamente applicata, la sofferenza del bambino derivata dalla disgregazione della famiglia. Si dovrebbe partire dall'ipotesi che il figlio trascorra pari tempo con il padre e con la madre, i quali si occupano in maniera paritaria della crescita e delle esigenze del figlio.

Da qui derivano le pari opportunità per i figli di fruire del pieno apporto educativo

e affettivo di entrambi i genitori e per essi di crescere il figlio e, nello stesso tempo, di dedicarsi al proprio lavoro senza differenze.

In particolare, la legge sull'affido condiviso (e altre norme contenute nel codice civile, come vedremo), se applicata, contribuirebbe a migliorare la condizione femminile - spesso penalizzata nella disparità nell'occupazione e nella retribuzione - e combatterebbe quelle consuetudini maschiliste e patriarcali che spingono verso la "maternal preference", negando così alle madri il sacrosanto diritto a pari opportunità.

Veniamo al DDL n. 832/2023 attualmente in discussione in Senato alla cui stesura Lei ha contribuito.

La previsione di una frequentazione paritetica non suona come una visione più "adultocentrica" dell'affidamento? Inoltre, l'affidamento paritetico non potrebbe creare l'effetto di "tagliare i bambini a metà" tanto che è stato già definito "DDL Salomone". Può chiarire questi aspetti?

Premetto che se i genitori non vivono insieme una qualche ripartizione è inevitabile, se non se ne vuole fare degli orfani. Allora perché non partire da quella simmetrica, senza farne un obbligo tassativo, sempre e comunque? Lasciamo stare Salomone...

Quanto alla sequenza logica

seguita nel redigere il disegno di legge 832, questa può essere così riassunta.

Ci si è chiesti quale era la circostanza che maggiormente fa soffrire i figli di genitori separati. La conclusione, confortata da studi di ogni fonte, è stata: la guerra tra i loro genitori.

Ci si è chiesti allora come si poteva fare per ridurre il conflitto. È sembrato evidente che qualsiasi soluzione sbilanciata, asimmetrica, discriminatoria non potesse fare altro che alimentarlo o crearlo anche dove avrebbe potuto non esserci. Non soltanto la violenza fisica, a qualunque livello praticata, fino alla cronaca nera dei giornali, non di rado trova spunto proprio nella minaccia - plausibile con l'attuale modello sbilanciato - di poter perdere i figli a lui tolti dall'altro genitore. Ma anche quella conflittualità che appartiene alla vita quotidiana ovvero agita per rabbia, stizza, voglia di fare dispetti, che si trasforma poi sia in ripicche che iniziative giudiziarie, ovvero nella lamentata paralisi del potere decisionale ogni volta che c'è da dare il consenso a qualcosa. È apparso evidente, infatti che è soltanto nella pari dignità dei genitori e pari opportunità di presenza che la collaborazione può individuarsi come punto d'arrivo raggiungibile. Se un genitore non ha nulla da dare all'altro, quest'ultimo ben difficilmente riuscirà ad accordarsi per scambi, sostituzioni, modifiche delle regole stabilite.

Si è giunti così ad affermare la pari dignità dei genitori e il loro pari impegno e sacrificio nella cura dei figli (come prevede del resto l'art. 30 Cost.). Nonché la forma diretta del mantenimento che ne deriva.

La previsione della doppia domiciliazione dei figli prevista nel testo sembrerebbe in contrasto con l'art. 45 c.c. che stabilisce che quando i genitori sono separati il domicilio dei figli sia "presso il genitore con il quale convive". Come si concilia?

In affidamento condiviso il figlio vive - sia pure in momenti diversi - con entrambi. Quindi ha presso entrambi il domicilio (come comunque il ddl puntualizza).

Un tema molto sentito ed attuale riguarda i casi di violenza sulle donne. Nel disegno di legge non vi è nemmeno un articolo dedicato a questo tema. Quale motivazione può reggere questa scelta?

In parte, quella sostanziale, ho già risposto. La violenza nasce dalla rabbia e questa dalle discriminazioni. Combattere questa ultime è un eccellente metodo per combattere la violenza.

Quanto agli aspetti formali, in effetti nella stesura originaria (1 agosto 2023) c'era un passaggio in tal senso, ma una riflessione successiva ha convinto che si poteva eliminare. Anzitutto il genitore violento è sicuramente inidoneo e come tale escluso dall'affidamento; ci pen-

sa già l'art. 337- quater c.c. Inoltre suonava abbastanza come una stonatura formale inserire un tema tipicamente da codice penale in un intervento prettamente civilistico. Ciò non toglie che io sia profondamente coinvolto e sensibile alla rilevanza del tema, al punto che ho preparato una proposta di legge in materia di femminicidio che tocca aspetti fin qui inesplorati, dietro sollecitazione di un centro anti-violenza toscano, e sono alla ricerca di un parlamentare che voglia depositarla.

E degli aspetti economici cosa mi dice?

Personalmente ritengo che la separazione tra aspetti economici e relazionali sia fittizia e impropria. Lo documenta bene il primo comma dell'art.337-ter c.c. che introduce il diritto dei figli alla cura da parte di entrambi i genitori senza nominare il mantenimento, come fa l'art. 30 Cost, che quindi evidentemente vi è contenuto. E in tal senso anticipa il quarto comma dove si esplicita che la forma deve essere prioritariamente quella diretta, per evidenti motivi relazionali. Ma forma diretta non vuol dire nessun contributo, vuol dire che oltre a spendere per i figli ciascuno deve anche rimboccarsi le maniche per fornire ciò che serve loro. E sto parlando di norme non osservate, ma già in vigore!

Entriamo nello specifico. Il mantenimento diretto del figlio può apparire non tanto nell'interesse del minore

quanto del genitore obbligato. Concorda? Le spese straordinarie come vengono intese nel testo?

Chiarisco anzitutto come funziona. Ovviamente le voci di spesa legate ai periodi di convivenza sono già coperte direttamente dal genitore presente, automaticamente, a prescindere dal tipo di affidamento. Era così anche al tempo dell'affidamento esclusivo. Quindi la forma diretta, già prioritaria nella normativa attuale, è definita dalle voci NON legate alla convivenza. Ogni voce di tale tipo, già esistente o prevedibile (come quelle ricorrenti) viene assegnata per intero a uno dei genitori, con oneri complessivi proporzionali alle risorse, secondo legge. Poi le spese imprevedibili, se ci saranno, verranno divise in proporzione del reddito, secondo legge.

La forma diretta, abbinata ai compiti di cura, affonda dunque nella quotidianità e permette la partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio nei suoi aspetti ordinari. E' ciò che permette il dialogo, la presa di coscienza dei suoi eventuali problemi. Quindi è a suo diretto vantaggio. E nessun genitore "risparmia": semplicemente cambia *la forma* del contributo, non *la misura*.

D'altra parte le madri sono fortemente ostili al mantenimento diretto. Come lo spiega?

Quali madri? Capisco il disappunto nelle fasce alte

della popolazione, dove l'assegno raggiunge livelli elevatissimi e dove abbonda la presenza di colf e tate. Ma siamo sicuri che una madre che arranca per conciliare casa e lavoro, o un'altra che per curarsi dei figli ha dovuto optare per il part-time, siano così contrariate dalla partecipazione paritetica del padre ai sacrifici della vita quotidiana?

Se ci guardiamo intorno, il presidente Macron un anno fa in una intervista a Elle annunciò l'intenzione di "castigare" i padri che si limitano ad erogare assegni richiamandoli all'assunzione diretta di compiti di cura. Idea portata avanti immediatamente a livello parlamentare e arenata solo per le difficoltà del governo francese.

Insomma, l'Italia sarà anche un paese "patriarcale", ma in concreto chi e cosa limita alle donne il diritto alle pari opportunità perfino quando le circostanze della vita permetterebbe loro un completo affrancamento?

Quindi a livello internazionale non appariremmo "uno strano paese"?

Tutt'altro. Eviteremmo di essere il paese con il più alto numero di condanne per violazione dei diritti dell'uomo proprio nell'ambito del diritto di famiglia. Non solo: secondo l'OCSE ridurre il gender gap occupazionale può aumentare il Pil di un paese fino al 10%. E aggiungo che secondo una ricerca di Save the children – penso che Lei conosca "Le Equilibriste, La maternità in Italia"

uscito da pochi mesi - l'incremento del *parental sharing* va a vantaggio della natalità. Altro enorme problema per l'Italia, dove è tra le più basse al mondo.

Tornando agli aspetti economici, Le chiedo anche un chiarimento sul mantenimento del figlio maggiorenne. Posto che il figlio maggiorenne sta dove vuole, se egli decidesse di abitare stabilmente presso uno dei genitori, il mantenimento nelle sue mani non diverrebbe lesivo per il genitore che stabilmente lo ospita?

Potrei semplicemente rimandare la risposta all'illuminato e ampio parere di Cass. 17183 del 2020. Aggiungo che, nel caso prospettato, anche il genitore convivente è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne. Quindi si assume che lo faccia attraverso le spese e la cura quotidiane. E nel caso che restino


degli squilibri, anzitutto l'art. 315 bis cc prevede l'obbligo per il figlio di contribuire agli oneri legati alla convivenza, eventualmente attingendo al contributo a lui versato dall'altro genitore. Ma perché un soggetto maggiorenne, dotato della piena capacità di agire, dovrebbe essere mantenuto sotto tutela e privato dei suoi diretti alle scelte e all'autogestione? Ci si rende conto, oltre tutto, di quali e quanto pesanti discriminazioni ciò introduca nella condizione di figlio e come ciò confligga con l'unicità di stato nella filiazione?

Vi sono altri aspetti nel disegno di legge che vorrebbe evidenziare?

Più che altro vorrei aggiungere il rammarico per la scarsa attenzione che ha avuto il ddl 832 nelle preliminari valutazioni della Commissione Giustizia nonché dagli evidenti frantamenti, come si evince

dall'andamento delle prime, pochissime, audizioni e dal rapido accantonamento del progetto, da mesi non più calendarizzato. Mi auguro che la tematica che affronta - *di natura totalmente trasversale* - voglia trovare nuovi convinti e documentati sostenitori che ne rendano inevitabile la ripresa dell'esame.

Il Prof. Marino Maglietta ci ha cortesemente presentato il suo punto di vista e ci ha offerto importanti riflessioni su un tema molto attuale e controverso. Aprire un ausplicabile confronto su tale tema può essere segno di maturità intellettuale, nella ricerca dell'assetto normativo più aderente alla società in continua evoluzione, con rinnovata attenzione a tutti i soggetti della famiglia nel delicato momento della crisi.



GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE



la data della procura alle liti

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell'art. 50 cdf, il comportamento dell'avvocato che, quand'anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (*nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all'estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall'avvocato*).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1º ottobre 2025



verità, lealtà e falsa documentazione

Laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino

all'epilogo della rinuncia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al "processo", trovando infatti applicazione in ogni "procedimento" quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 445 del 2 dicembre 2024

condotta irrepreensibile

Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della condotta “specchiatissima e illibata” (RDL 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irrepreensibile” (L. 31/12/2012, n. 247) che, tuttavia, sia pure con meno enfasi, non modifica il contenuto sostanziale del requisito di iscrizione e permanenza all’albo o registro, dovendosi la irrepreensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense. In particolare, escludono la sussistenza di detto requisito i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche, in quanto idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del richiedente anche e soprattutto in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense.

In sede di reiscrizione all’albo o registro, il COA è tenuto a valutare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 17, commi da 1 a 7, L. n. 247/2012 e dunque anche la condotta irrepreensibile di cui alla lettera h) del comma 1. Infatti, la reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione, sicché il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.

Il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irrepreensibile (art. 17 L. n. 247/2012), e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 473 del 30 dicembre 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 229 del 31 maggio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melani Graverini), sentenza n. 50 del 27 marzo 2023.

fare o su quanto si prevede possa giovarsi, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012)

La *ratio* del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 co. 3 e 4 L. n. 247/2012) e risiede nella tutela dell’interesse del cliente e della dignità della professione forense proprio per evitare la commistione di interessi tra cliente ed avvocato che invece si avrebbe quando il compenso fosse collegato, in tutto o in parte all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non viola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un *quantum* (pre-determinato), sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi

patto di quota lite e accordi sul compenso

Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’af-

non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarrano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

NOTA:

In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.

monitorare la pec

L'avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall'art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (*Nel caso di specie, l'inculpato aveva eccepito l'asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali.*)

Consiglio Nazionale Fo-

rense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 32 del 17 febbraio 2025

la mezzanotte

Ove l'impugnazione al CNF sia proposta a mezzo PEC(1), la generazione della relativa ricevuta di accettazione deve avvenire, al più tardi, entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione stessa e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno, con conseguente tardività dell'impugnazione stessa (*Nel caso di specie, il deposito a mezzo pec dell'impugnazione era avvenuto alle ore 00.02*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025

(1)NOTA:

In arg. cfr. pure CNF n. 149/2024, CNF n. 219/2023, CNF n. 8/2021, secondo cui, nel caso di impugnazione telematica al CNF, la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso.

negligenza ... in proprio

La negligenza professionale ha rilievo disciplinare, quantomeno per violazione del dovere di compe-

tenza (art. 14 cdf), anche nel caso in cui il difensore rappresenti se stesso, posto che il valore protetto dalla norma deontologica è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense (art. 9 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

I espressioni offensive o sconvenienti (nella dimensione privata?)

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione. Conseguentemente, il "Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti" (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell'avvocato nel processo» e sebbene riferito agli "scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale" riguarda l'uso delle parole degli iscritti all'albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense.

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal-

contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penaliistiche della condotta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campi), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.

La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell'avvocato è prevista nell'art. 2 co. 1 cdf ("Le norme deontologiche si applicano anche ai comportamenti nella vita privata"), nell'art. 9 co. 2 cdf ("anche al di fuori dell'attività professionale"), nell'art. 24 co. 2 cdf (conflitti di "interessi riguardanti la propria sfera personale"), nell'art. 63 co. 1 cdf ("anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero") e nell'art. 64 co. 2 cdf ("inadempimento ad obbliga-

zioni estranee all'esercizio della professione").

II espressioni offensive o sconvenienti (nella dimensione privata?)

L'art. 52 cdf circoscrive la condotta sanzionabile all'uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell'esercizio dell'attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all'esercizio dell'attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell'illecito deontologico, viene in rilievo l'art. 9 cdf relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l'avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

NOTA:

In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui "il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

(art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell'avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale» riguarda l'uso delle parole degli iscritti all'albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense".

segreto e riserbo

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato (artt. 13 e 28 cdf). Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto. Infine, il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galli), sentenza n. 93 del 4 aprile 2025

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere ade-

guato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di preceppo e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nella specie, l'avvocato aveva omesso di pagare il

compenso al proprio commercialista).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 118/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 250/2023, CNF n. 218/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 85/2022, CNF n. 60/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 30/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 171/2021, CNF n. 163/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 50/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 182/2020, Cass. n. 4877/2017, Cass. n. 19163/2017.

restituzione

L'obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva eccepito l'asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale di*

sponibilità dell'inculpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l'avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l'eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio dell'attività professionale.

L'illecito di cui all'art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l'assistito (non inciso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt'al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 28/2025, CNF n. 451/2024, CNF n. 92/2024, CNF n. 104/2011.

whatsapp

La responsabilità disciplinare dell'inculpato ben può essere provata anche tramite i messaggi scambiati su whatsapp, che hanno valore probatorio anche nel caso in cui vengano contestati dalla parte nei confronti della quale sono prodotti, anche alla luce del principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la confe renza e la rilevanza delle

prove acquisite (*Nel caso di specie, l'incolato -sottoporto a procedimento disciplinare per inadempimento al mandato- aveva contestato l'esistenza di un incarico professionale, che tuttavia emergeva dalle comunicazioni whatsapp col cliente e allegate all'esposto.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 140 del 26 maggio 2025

NOTA:

In senso conforme, Cass. SSUU n. 11197/2023, CNF n. 139/2023.

e-mail ordinaria (PEO)

A differenza della posta elettronica certificata (PEC), l'email ordinaria (PEO) non dà certezze sulla effettiva spedizione e ricezione del messaggio. Inoltre, la prova di tali comunicazioni non può neppure ricavarsi addossando al destinatario delle stesse un preso onere giuridico o deontologico di continua consultazione della casella di posta in arrivo, peraltro spesso intasata da messaggi effimeri e "spam" ovvero email spazzatura (Nel caso di specie, trattavasi di una revoca del mandato che il cliente asseriva di aver inviato tramite email al proprio avvocato, il quale invece negava di averla ricevuta giacché continuava a svolgere l'incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenu-

to non provata la revoca dell'incarico, prosciogliendo così l'avvocato dall'incriminazione in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025

NOTA

Invece, sulla rilevanza deontologica dell'omesso o negligente controllo della propria casella PEC, cfr. Consiglio Nazionale Foren-

se (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024.



note

Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXV numero due
(novantaseiesimo della serie)
ottobre 2025

una spiega delle immagini:
circuiti stampati, terre rare e umani:
contrapposizione,
competizione,
sovraposizione,
collaborazione ?

le immagini sono la proposta
di una qualche IA-AI,
stimolata e liberata sulla maniera di

KEITH HARING

questo numero usa i font Titular e Poppins

per i titoli per i testi

